



**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

540^a seduta pubblica
venerdì 20 novembre 2015

Presidenza della vice presidente Lanzillotta,
indi del vice presidente Calderoli
e del presidente Grasso

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-78

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 79-165

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 167-195

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 5, 6
CROSIO (LN-Aut)	5
Verifiche del numero legale	5

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

6

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia:

TONINI (PD)	6
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze	7, 29
CAPPELLETTI (M5S)	8
DI MAGGIO (CoR)	9
PUGLIA (M5S)	10, 12
CROSIO (LN-Aut)	12
MARTON (M5S)	15
MUSSINI (Misto)	16, 18
BOTTICI (M5S)	19
MALAN (FI-PdL XVII)	20
GAETTI (M5S)	22
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR)	25
GIROTTI (M5S)	26
CANDIANI (LN-Aut)	29
PETRAGLIA (Misto-SEL)	33
LUCIDI (M5S)	36
D'ALÌ (FI-PdL XVII)	37, 39
BENCINI (Misto-Idv)	39

REPETTI (Misto-IpI)	Pag. 40
BONFRISCO (CoR)	41, 43
MAURO Giovanni (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI))	44, 46
ARRIGONI (LN-Aut)	46
BARANI (AL-A)	50
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	53
URAS (Misto-SEL)	56
AZZOLLINI (AP (NCD-UDC))	58
LEZZI (M5S)	61
MANDELLI (FI-PdL XVII)	64
ZANDA (PD)	67
DAVICO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI))	70
QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC))	71
Votazione nominale con appello	72

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (Comprendente la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018):

ZANONI (PD), relatrice	75
CALDEROLI (LN-Aut)	76

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	76, 77
PUGLIA (M5S)	76, 77

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-Puglia-Più-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015 .. Pag. 77***ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 2111**

Emendamento 1.9000 (testo corretto) 79

DISEGNO DI LEGGE N. 2112-bis

Nota di variazioni 165

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

Integrazione all'intervento della senatrice Petraglia nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del disegno di legge n. 2111 167

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
Tuate NEL CORSO DELLA SEDUTA . 168****SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTA-
ZIONI EFFETTUATE NEL CORSO
DELLA SEDUTA 177****CONGEDI E MISSIONI Pag. 177****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 177

Assegnazione 178

GOVERNO

Trasmissione di documenti e assegnazione .. 181

Trasmissione di atti e documenti 182

**CONSIGLI REGIONALI E DELLE PRO-
VINCE AUTONOME**

Trasmissione di voti 182

**PROGETTI DI ATTI E DOCUMENTI DEL-
L'UNIONE EUROPEA**

Trasmissione 182

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interpellanze e a interrogazioni 183

Interpellanze 183

Interrogazioni 187

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 195

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,03*).
Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,09).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,10)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2111.

Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di stabilità.

Do la parola al presidente della 5^a Commissione, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.9000.

TONINI (PD). Signora Presidente, la Commissione si è riunita poco fa e ha esaminato i testi. Per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria, non ci sono problemi.

L'osservazione più importante da fare, dal punto di vista anche politico, è la piena corrispondenza del testo del maxi-emendamento proposto dal Governo al documento approvato dalla Commissione. È stata così con-

fermata e – si potrebbe dire – consolidata una prassi che sta diventando convenzione costituzionale, in particolare in questo ramo del Parlamento.

È infatti in questo ramo del Parlamento che è stata sperimentata per la prima volta nella XIV legislatura, con quello che allora fu definito il lodo Pera-Morando. Una prassi per la quale il Governo pone la fiducia (sostanzialmente, quindi con un voto di prendere o lasciare) sul testo approvato dalla Commissione bilancio; quindi, su un testo parlamentare e non un testo esclusivamente governativo.

Sotto questo profilo, il maxiemendamento 1.9000 riproduce esattamente il testo approvato dalla Commissione bilancio nei giorni scorsi. Per quanto riguarda le osservazioni bollinate dalla Ragioneria generale dello Stato e che condizionano il parere positivo, si tratta di osservazioni minime dal punto di vista del contenuto del testo.

Si sostanziamo nella riformulazione di otto commi e nello stralcio, per mancanza di copertura, del solo comma 466. La Commissione ha condiviso queste osservazioni e queste condizioni e, quindi, prega il Governo di riprodurle nel testo del maxiemendamento.

Dato che ho la parola, signora Presidente, mi consenta di utilizzarla un ultimo minuto per ringraziare i senatori del grande lavoro fatto in Commissione bilancio nei giorni scorsi. Siamo riusciti ad arrivare al risultato, cioè a produrre un testo approvato dalla Commissione che potesse essere il testo assunto dal Governo come maxiemendamento.

Questo lo si deve, come già detto ieri da tanti colleghi, innanzitutto all'impegno straordinario delle due relatrici e alla collaborazione fattiva di tutti i senatori di maggioranza e di opposizione. Voglio dare atto ai Gruppi di opposizione di aver fatto una opposizione intelligente, di merito, costruttiva e positiva. Naturalmente, il giudizio finale sulla manovra è diverso, ma abbiamo scritto insieme una buona pagina di lavoro parlamentare.

Ovviamente il ringraziamento va anche, come sempre, ai nostri Uffici, sia quelli della Commissione che del Servizio del bilancio, che hanno assicurato un grandissimo supporto, come sempre, senza limiti di orario o di altro tipo, lavorando davvero giorno e notte insieme ai senatori. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Azzollini*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, il Governo accetta di modificare il testo secondo le indicazioni avanzate ora dal Presidente della Commissione, raccogliendo il parere unanime della Commissione stessa. Quindi, il Governo accetta sia la proposta di stralcio del comma 466 sia la proposta di apportare i correttivi indicati dal presidente Tonini.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signora Presidente, onorevoli senatori, un anno fa Matteo Renzi aveva dichiarato che era chiusa l'epoca delle «leggi marchetta». Lo dichiarò, e poi fece esattamente il contrario. Allora, come ora, perché è nel DNA della maggioranza l'utilizzo dei soldi pubblici per esigenze territoriali dei propri singoli parlamentari.

In questo modo, essi ripagano il consenso che hanno ricevuto per essere stati eletti. Il che potrebbe anche andar bene, se non fosse che lo fanno con i soldi sonanti dei cittadini. Per questo scopo, nelle pieghe del bilancio è stato messo a disposizione un fondo *ad hoc* di almeno 300 milioni di euro – il cosiddetto assalto alla diligenza – nonostante dal 2009 sia vietato inserire nella legge di stabilità interventi di natura localistica e microsettoriale. Ma voi ve ne fregate della legge, perché altrimenti perdereste anche quel briciolo di consenso che rimane, comprato con il sistema clientelare. Insomma, nonostante le ventilate riforme e rotamazioni varie a cui qualche elettore sprovveduto aveva pur dato credito, pare che di questo malcostume non sia cambiata neppure una virgola: i soldi per queste «marchette» non mancano mai.

Il disegno di legge di stabilità in esame verrà tuttavia ricordato non solo per l'assalto alla diligenza, ma almeno per altri tre o quattro motivi.

In primo luogo, il provvedimento facilita il lavoro ad evasori e riciclatori (tra cui anche la malavita organizzata), grazie – naturalmente – all'aumento del tetto all'uso dei contanti.

Il secondo motivo è l'appoggio promesso al Governo da parte del «facilitatore», tra l'altro imputato nel processo sulla cosiddetta P3. Parlo naturalmente di Denis Verdini, sempre pronto a scattare in difesa della maggioranza qualora qualche suo parlamentare osi alzare la schiena, magari in cambio dell'approvazione di qualche emendamento vergogna (ne abbiamo visti e contati più di uno).

Il terzo motivo è il tentativo (per ora sventato a seguito della denuncia forte del Movimento 5 Stelle, ma sappiamo bene che ci riproverete alla Camera dei deputati), del senatore Santini, a nome del Partito Democratico, di rilanciare, come se ce ne fosse bisogno, il gioco d'azzardo nel nostro Paese, tagliando agli enti locali ogni possibilità di regolamentazione. A dire il vero, l'emendamento in questione è stato ritirato, ma non senza vergogna.

Il quarto motivo per cui la manovra verrà ricordata è rappresentato dai tagli – tanti tagli – su tutti i servizi essenziali ai cittadini, tra cui i più preoccupanti sono forse quelli alla macchina della giustizia e alla gestione delle carceri.

Sono veneto e solo qualche giorno fa è stata ripresa da tutti i giornali della mia città una notizia *shock* relativa al carcere di Vicenza. Sono stati trovati dei vermi nei piatti della minestra delle guardie carcerarie e numerosi topi nella mensa. Certo, si tratta di un caso singolo, ma emblematico. Spero che non sia proprio questo il modello che, con tutti i vostri tagli,

volete replicare al Ministero della giustizia nel nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Maggio. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CoR*). Signora Presidente, sarebbe piaciuto che il vice ministro Morando fosse presente in Aula, ma per chi come me ha, non so se dire la ventura o la sventura, di continuare a fare impresa nel nostro Paese, confrontarsi con questo disegno di legge di stabilità e con l'ennesimo voto di fiducia è certamente motivo di forte apprensione.

Nella brevità dei sette minuti che ci vengono imposti cercherò di darne conto al vice ministro Morando, di cui non posso non apprezzare quanto meno l'attenzione che ha dimostrato durante la discussione generale. Un'attenzione che invece non si coglie più nel nostro sistema di informazione, diventato ogni giorno di più megafono e sciocco adulatore di chi governa, con in testa mamma RAI, con telegiornali tanto servili da ricordare il periodo del MinCulPop. (*Applausi del senatore Candiani*).

Signor Vice Ministro, ci sono «tre macro cose» che balzano immediatamente agli occhi di questa legge di stabilità. La prima, che poi è anche la prima regola che si applica nelle nostre aziende quando si deve fare economia, è relativa al taglio degli sprechi. Provo sempre un certo disappunto quando si nominano commissari nel nostro Paese e questo perché trovo paradossale che uno Stato commissari se stesso. Ma sono tante ormai le follie della politica e ho sperato che almeno shakespearianamente ci fosse del metodo in questa follia, di quella cioè che chi si innamora di un'idea, seppur bizzarra, la persegua in modo imperterrito fino a fare breccia e a insinuare il germe del cambiamento. Quel cambiamento tanto sventolato dal nostro Presidente. Nulla di tutto questo. E non so ora, non ricordo, se sull'altare della *spending review* si siano sacrificati cinque o sei commissari, tutti capaci e prestigiosi professionisti che, stimata l'inutilità del loro lavoro, hanno rassegnato le dimissioni.

Risibili, se non addirittura mendaci, sono i tagli che questa legge di stabilità ci propone: meno della metà di quelli che pomposamente erano stati annunciati e tutti rigorosamente risucchiati per altre vie, con buona pace di tutte le mignatte di enti e paraenti che continueranno indisturbati a succhiare sangue e risorse al mondo delle imprese e anche a quello dei servizi primari, soprattutto in un momento di difficile quale quello attuale. Penso alla sicurezza, ad esempio. In un Paese dove circa il 52 per cento degli italiani non va più a votare, a me appare palese che la spesa pubblica mantenga il restante 48 o 49 per cento. Un Governo serio e illuminato come quello del presidente Renzi credo che troverà altri 10 miliardi per foraggiarsi il consenso alla prossima tornata elettorale. Signor Vice Ministro, sono 10 miliardi sottratti a tutti quelli in grado di produrre lavoro e ricchezza per il Paese.

La seconda cosa credo sia la più perniciosa. Penso che al vice ministro Morando, che è persona intelligente ed anche uno studioso, non sfug-

girà certamente come la maggiore parte degli economisti e degli studiosi di tutto il mondo dicano che non ci sarà ripresa nel nostro Paese fino a quando rimarrà inalterato il *gap* che separa il Sud dal Nord del Paese. E cosa fa questo illuminato Governo? Dimentica completamente dalla sua agenda il Sud del Paese. A me pare emblematica l'accoglienza che ha avuto il mio emendamento su Matera capitale europea della cultura. Avevo sommessamente chiesto che fosse rifinanziata l'antica legge n. 771 del 1986, che qualche illuminato Governo – vado a memoria: penso fosse il Governo Spadolini – aveva immaginato per riportare a splendore i sassi di Matera, che qualche visionario aveva inserito nel patrimonio mondiale dell'umanità. Mi dicono che qualcuno in Commissione ha detto che a Matera potevano bastare i 28 o i 29 milioni che sono già stati stanziati. Peccato però che quei 28 o 29 milioni servano per le infrastrutture. A me sembra addirittura paradossale ricordare al signor Vice Ministro che quelle infrastrutture verranno completate con questi che sono – lo dico ai colleghi presenti – i soldi necessari per ultimare la Bari-Matera, una infrastruttura pensata e immaginata per Italia '90. Che dire di più?

Matera oggi, ad esempio, è l'unica Provincia italiana che non è collegata alla rete delle Ferrovie dello Stato. E noi variamo così questa legge di stabilità.

Qui introduco il terzo ed ultimo argomento. Quando ho immaginato questo emendamento, mi sono dato da fare per raccogliere le firme all'interno di questa Aula del Parlamento e ho trovato ampio consenso. Quindi, ritengo sia paradossale che il consenso di quest'Assemblea parlamentare non possa trovare accoglimento da parte del Governo.

Concludo amaramente richiamando una frase di Metastasio: qui non si tratta più della voce fuggita dal senno; a me pare che in quest'Aula il senno sia fuggito dal senno. (*Applausi dai Gruppi CoR e LN-Aut e del senatore Gaetti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signora Presidente, tante cose non avete accettato: reddito di cittadinanza, detassazione della tredicesima e della quattordicesima mensilità (più soldi nelle tasche delle famiglie nei periodi giusti); tassazione separata per il TFR in busta paga (che attualmente è a tassazione ordinaria e nessuno lo vuole fare; quindi ripristinare una tassazione giusta del TFR); equiparare il momento di erogazione del TFR e del TFS dei pubblici dipendenti a quello dei dipendenti privati (se sono licenziato, mi si dia il TFR, non devo aspettare anni). E ancora, gli invalidi con inabilità superiore al 50 per cento devono andare in pensione prima; non è possibile tenerli ancora al lavoro. I lavoratori ammalati con patologia asbesto-correlata devono essere accompagnati alla pensione. Basta giochi dei politici e dei sindacalisti per avere le pensioni d'oro. Avevamo anche proposto di abrogare e cambiare quella norma, che conoscete bene.

Abbiamo proposto la gestione separata INPS: non è possibile tenere insieme collaboratori e professionisti; bisogna scindere le due categorie;

istituire un fondo pensionistico integrativo pubblico direttamente all'INPS, visto che ci sono i fondi pensione integrativi privati va benissimo, ma facciamo vera concorrenza e inseriamo anche l'INPS; ritrasformazione in TFR del monte pensionistico integrativo, per cui chi non riesce ad arrivare a fine mese deve avere la possibilità di prendere il TFR immediatamente, e quindi la libertà di trasformarlo nuovamente in TFR anziché in pensione integrativa, perché una volta scelta la pensione integrativa non si può più tornare indietro (questa è una mancanza di libertà). Rendere più semplice al dipendente in difficoltà economica, appunto, di avere questi anticipi.

Basta ricongiunzioni onerose: quante volte devo pagare la pensione? Avete bocciato anche questo. Basta versamenti contributivi cosiddetti silenti, ovvero quei soldi versati che non si possono avere indietro: chi ha versato deve riavere indietro i soldi, a meno che non si proponga una pensione sociale, come fa l'INPS.

Occorre rendere facoltativo per i piccoli imprenditori il versamento dei contributi dovuti a familiari coadiuvanti di artigiani o coadiutori di esercenti attività commerciali: se lavora con me, vuoi che io non voglia versare i contributi a mia moglie o a mio figlio? Ma se non ce la faccio, mi si dia almeno la possibilità di farlo in maniera facoltativa, altrimenti li verso in un fondo pensioni integrativo pubblico.

Bisogna aiutare le cooperative formate dai lavoratori licenziati: l'azienda sta per chiudere e sta per licenziare; a questo punto aiutiamo i lavoratori che formano questa cooperativa per riprendere la pensione.

È necessario finanziare i centri di sostegno psicologico agli imprenditori sul lastrico perché vessati da Equitalia, in quanto queste persone non soltanto devono pagare le tasse e non ce la fanno, ma hanno anche problemi psicologici.

Dobbiamo pensare ai lavoratori stagionali del turismo, del settore scolastico, a quelli dello spettacolo e ad abrogare il calcolo attuale della NASPI: stiamo rendendo la vita difficile anche a loro.

C'è poi il rifinanziamento dell'indennità di disoccupazione per i col-laboratori, tra ciò che non avete fatto: questo è tutto quello che avete bocciato. Non siamo noi a dire no: che sia chiaro a tutti i cittadini. Non è il Movimento 5 Stelle a dire no, ma sono loro che dicono no. Soltanto lo 0,2 per cento dei loro voti è stato favorevole alle nostre proposte. Sono loro che dicono no!

A proposito della riforma Fornero c'è un giochino politico su cui concentrare la nostra attenzione. Voi avete creato il disastro e voi state cercando, annaspando, di risolverlo. Siamo alla settima norma di salvaguardia: una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette norme di salvaguardia e non è finita! Invito tutti i lavoratori, tutte le persone che sono state esodate a mettersi insieme, a venire fuori dal Parlamento, a non cercare le briciole, perché vi faranno aspettare ancora. Mettetevi insieme, fatevi sentire e non cercate favori, perché non si tratta di favori, ma dei vostri diritti, che vi hanno tolto! (*Applausi della senatrice Paglini*). Ma i lavoratori precoci, quelli che svolgono lavori usuranti, li vogliamo far andare in pensione o no?

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Puglia.

PUGLIA (M5S). Concludo, signora Presidente.

È impensabile tenere le persone a lavorare fino a 67 anni e andare in televisione a dire che si deve risolvere il problema della disoccupazione giovanile. Se non lasciamo andare in pensione questi lavoratori, chi assumiamo?

Signora Presidente, noi proponiamo norme di buon senso, ma non possiamo attendere un Governo a 5 Stelle per fare queste cose per i cittadini. Prendete pure le nostre proposte, che ci sono e che ho elencato. Le avete bocciate tutte! Accoglietele invece, e risolleviamo il Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, innanzitutto vorrei fare una considerazione, perché in questi giorni e in queste settimane, ascoltando i discorsi a proposito della legge di stabilità, leggendo i giornali, guardando la televisione, spesso e volentieri abbiamo assistito a un grido complesso e ridondante che giunge dal Mezzogiorno. Esso è stato ricordato in maniera anche molto chiara dal collega Di Maggio, in precedenza: in questa manovra finanziaria ci si è dimenticati del Mezzogiorno. Ho buona memoria e vorrei ricordare a tutti i colleghi, che forse non è mai successo nella storia della Repubblica che un Primo Ministro, nel primo giorno di insediamento, durante il suo discorso alle Camere, si dimentichi di parlare del Mezzogiorno. (*Applausi del senatore Liuzzi*). Matteo Renzi si è dimenticato di parlare del Mezzogiorno: lo riportano le cronache, lo riporta la storia. Non mi stupisco e semmai sono stupito dei colleghi del Mezzogiorno, che cercano risposte in questo Governo e lo fanno in maniera così incisiva, giusta, legittima, come ha fatto ieri il collega D'Anna, che si è addirittura arrabbiato.

Forse poco mi accomuna al collega D'Anna, se non il fatto di condire vedere una chiara avversione al centralismo regolamentatore colbertista, che è sicuramente farina del sacco di questo Governo. Dunque non è lì che possono trovare soddisfazione le sue richieste e di quelli come lui, nell'economia e all'interno del Governo. Non è certo in quella impostazione che la può trovare. Forse c'è stata la ricerca di prati più «Verdini» (*Applausi della senatrice Stefani*) che forse, secondo alcuni, avrebbero potuto dare migliori risposte alle loro legittime lamentele. Non è però in questo Governo che il senatore D'Anna troverà l'idea liberale e liberista che cerca.

Se il Sud piange, però, sicuramente il Nord non ride, perché le Regioni del Nord non hanno avuto un trattamento di favore, anzi. Questa è l'ennesima riprova che se c'è da fare cassa, si va dove è possibile farla.

Basta guardare le tabelle, l'alchimia dei numeri, perché di alchimia si parla in questa stabilità instabile, per vedere che ancora una volta ci sono tagli, alla sanità e chi più ne ha più ne metta, anche al Nord. Per cui que-

sta ripresa, questa luce fuori dal tunnel che qualcuno vede c'è; si vede la luce, ma probabilmente è distante dieci anni luce perché è perfettamente orizzontale e addirittura non ha neanche l'interferenza delle correnti elettromagnetiche, essendo all'interno di un tunnel, per cui la luce è perfettamente visibile. Ma non c'è questa ripresa. Io sto sul territorio e, credetemi colleghi, non è cambiato niente da sei o dieci mesi fa, siamo ancora piuttosto in difficoltà. Basta stare in mezzo alla gente per capirlo.

Noi ci aspettavamo un impulso almeno su quelle che dovevano essere le fasi salienti della rinascita, della ripresa del Paese, ma c'è un problema. Innanzi tutto, a proposito delle infrastrutture da cui dovrebbe venire l'impulso, c'è un piccolissimo problema: ritateci Lupi perché il ministro Delrio non si vede, non esiste, non c'è, non lavora o forse se lavora non produce. Non sono solo io a dirlo, probabilmente anche all'interno della maggioranza ve ne state rendendo conto. Siamo allo zero assoluto: il Ministero è impantanato e lo sono anche altre situazioni: all'interno delle Ferrovie si lamentano, all'ANAS non parliamone neppure. Siamo fermi. La ripresa dovrebbe partire, ma i cantieri non partono. Io che sono un pragmatico, come tanti di voi che hanno fatto gli amministratori, dico: apriamo questi cantieri. Ma non ce ne sono.

Il ministro Delrio, con tutto il rispetto che nutro nei suoi confronti visto che è una persona squisita dal punto di vista umano, ci aveva prospettato la cura del ferro, ma il ferro, è arrugginito e, con tutto il rispetto – ripeto – da un medico che parla di infrastrutture non ci si poteva aspettare altro. Non voglio dire che un medico non possa fare bene il Ministro delle infrastrutture perché ho un carissimo amico che faceva l'ingegnere ed è stato un ottimo Ministro di grazia e giustizia, per cui un medico potrebbe anche essere un buonissimo Ministro delle infrastrutture, ma deve mettersi in testa che, contrariamente alla sua professione dove si ha la fortuna di poter seppellire le proprie cavolate, come diceva il grande Frank Lloyd Wright, in politica non gli sarà concesso, per cui le cavolate resteranno nella storia. Meglio non muoversi, come sta succedendo in questo momento. E le infrastrutture chi le ha viste? Non succede niente.

Ci si aspettava un impulso. Vedo il collega Scibona con il quale in Commissione abbiamo lottato per avere queste risposte dal Governo che ha avuto l'ardire di dire: cancelliamo la legge obiettivo (non so se sia stata cancellata davvero comunque le opere non sappiamo più dove sono scritte), cancelliamo il libro dei sogni e facciamo una lista di opere che andremo a finanziare e a realizzare. Ci avevano promesso che con la Nota di aggiornamento di settembre-ottobre sarebbe arrivata la lista delle nuove opere, le famose 25 opere di questa primavera, insieme alle risorse. Non è arrivato nulla. Vedo poco anche qui: è sicuramente rimasta la solita tramvia di Firenze, che resta un'opera strategica e fondamentale per lo sviluppo del Paese, ma del resto non si vede nulla e questo è molto preoccupante. Qualcuno ha parlato del ponte sullo Stretto che ogni tanto salta fuori, ma del resto non si dice nulla.

Non si dice nulla anche per quanto riguarda un altro settore che sarebbe propulsivo (e non perché lo dico io o lo diciamo noi bensì perché lo

dicono tutti gli analisti economici e mondiali). Chi investe nelle reti tecnologiche ha la garanzia di avere un ritorno in termini di PIL: più PIL per tutti. Non è così e non perché non lo abbiamo, ma perché non è investito. Anche in questo caso il Governo aveva garantito effetti speciali con colori ultravioletti e invece siamo nel buio totale perché almeno l'allora ministro Passera, che di PIL se ne intende essendo un economista serio (noi lo ricordiamo con affetto per quello che fece alle Poste) un minimo di speranza l'aveva data.

Qui abbiamo fatto dieci passi indietro. Addirittura rimpiangiamo l'agenda digitale che ci aveva consegnato per fare i compiti la commissaria europea delle telecomunicazioni, che non ci è particolarmente simpatica. Ci si aspettava che il Governo prendesse decisamente in mano questa palla, per poterla giocare nel nostro Paese, mettendo a disposizione risorse, ma prendendo anche le risorse che sarebbero state messe a disposizione dai privati e dalle aziende di telecomunicazioni (questo è stato anche certificato). Niente, siamo fermi, non funziona niente, non c'è un progetto. L'agenda digitale del Paese è scritta sulla carta. Noi abbiamo proposto in Commissione di lavorare a quattro mani per creare un'architettura con la quale poter finalmente fare un progetto Paese da questo punto di vista e dare un impulso. Invece in Commissione non vediamo il Ministro delle infrastrutture (chi l'ha visto?), mentre il sottosegretario Giacomelli, che si occupa di telecomunicazioni, è impegnato sulla porcata della RAI; per cui è tutto fermo e non succede niente.

Io mi limito a parlare dei temi di mia diretta competenza (sicuramente i miei colleghi faranno lo stesso su altri temi). È veramente preoccupante, lo dico in maniera molto distaccata. Io sono veramente preoccupato e non solo io, perché anche gli operatori sono preoccupati. Noi crediamo che questa sia una manovra preelettorale, perché questo è nelle corde e nello spirito di Matteo Renzi. Non sappiamo bene fino a che punto arrivi l'incoscienza e non sappiamo dove termini l'incoscienza e dove possa partire l'incapacità. Il fatto vero è che comunque il nostro Paese sta arrancando. Prendiamo i territori a pesci in faccia, perché la *mission* principale è quella di svuotare l'ente locale. Il male sta nella periferia e va tutto portato al centro.

Colgo l'occasione che è rientrato in Aula il vice ministro Morando, per portargli il saluto di alcune popolazioni della montagna, che ringraziano lui e il Governo per il regalo di Natale che abbiamo fatto alle zone di montagna. Mi hanno scritto ieri sera di ringraziarla, signor Vice Ministro, per aver disatteso le aspettative relative ad una richiesta molto umile delle popolazioni di montagna, che chiedevano che venisse almeno tolto il 22 per cento di IVA sul *pellet* per il riscaldamento. Sapete quanto incide la spesa per riscaldare la casa nell'economia di una famiglia nelle zone di montagna. Grazie per aver rimesso il 22 per cento sul *pellet*: forse siamo l'unico Paese d'Europa. E mi pregano di consigliarle, conoscendo la sua passione verso la montagna (non sappiamo se anche verso gli sport invernali), di non venire a sciare da me in Valtellina, perché, sebbene la

tentazione sia quella di tagliarle altro, sicuramente le tagliano le gomme. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marton. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, mi aiuta a trovare un termine, che sia elegante, per una persona che dice una cosa e ne fa un'altra?

CASTALDI (M5S). Renzi!

MARTON (M5S). Io uso il termine «ipocrita», anche se forse «incoerente» sarebbe meglio. Il Presidente del Consiglio l'altro giorno a «Sky TG24» ha fatto una dichiarazione di quelle roboanti: ha detto di aver dato la disponibilità a verificare se si possono mettere più denari sulla sicurezza nella legge di stabilità. Sembra la clausola che si mette negli ordini del giorno: «a valutare l'opportunità di». Bene, noi andiamo oltre questa verifica della possibilità.

A questo disegno di legge di stabilità noi abbiamo presentato emendamenti seri e coperti, che andavano nella direzione di potenziare sia l'*intelligence*, sia le forze di polizia: li avete respinti tutti quanti. Ora, io mi chiedo come si possa definire una persona che continua insistentemente a mentire agli italiani.

Chiedo anche al vice ministro Morando se è contento del fatto che la Francia possa sfiorare il Patto di stabilità per le spese riguardanti la difesa e la sicurezza; pensa che anche l'Italia lo possa fare o non lo farà, vice ministro Morando? È, infatti, una cosa piuttosto importante: facciamo debito per comprare armi – e quello non fa parte del Patto di stabilità – mentre dare stipendi alle persone e fare istituire un reddito di cittadinanza non è possibile: non è mai possibile difendere i deboli. Mi chiedo in che razza di Paese stiamo andando a finire o a vivere.

Terminerò velocemente perché non voglio parlare a un'Assemblea vuota e a un Ministro che non ascolta o comunque per fare una cosa totalmente inutile. Vi leggo però un sms che mi è arrivato da un lavoratore dell'ex Alfa Romeo di Arese, che da quattro anni sta lottando, insieme con altri 38 suoi colleghi, per avere il reintegro in una società che, di fatto, è fallita ed è passata di mano, scientemente, attraverso vari passaggi coperti da fiduciarie, per fare in modo che questi lavoratori non avessero né una liquidazione, né una pensione, né uno straccio di dignità economica. Sono quattro anni che queste persone non prendono uno stipendio e hanno ricevuto l'ennesimo schiaffo in questi ultimi giorni. Vi leggo il messaggio così come è scritto perché è terrificante, mentre noi siamo qui a fare questa pagliacciata.

«Ciao, come era previsto, il curatore fallimentare non fa niente per modificare la nostra vergognosa qualifica all'INPS. Dice che non ha elementi sufficienti ed ufficiali dal Ministero. All'INPS di Roma nessuna chiarezza. Quindi la cassa verrà bocciata». Questi lavoratori stanno chiedendo semplicemente la cassa integrazione in deroga. «Una questione

semplice è diventata complicata, con nessuno che fa niente per cambiarla. Cioè risulta che all'Alfa Romeo di Arese noi metalmeccanici non eravamo metalmeccanici, ma eravamo inquadrati come cacciatori di animali e pescatori. Adesso ci licenziano ancora e andiamo in disoccupazione. Però l'INPS ci chiede indietro i soldi della disoccupazione perché siamo stati reintegrati, anche se reintegrati da un'azienda fallita che non ci paga. Non abbiamo preso nessuna retribuzione e quindi per un anno, fino a Natale del 2016, non avremo neanche un minimo sussidio. La sentenza non viene applicata. Da tre sentenze in giudizio sono stati obbligati al reintegro, ma hanno fatto fallire quell'azienda. Ripeto: si tratta di una Srl con 10.000 euro di capitale protetta da una fiduciaria in Lussemburgo. Non viene applicata la sentenza. La giustizia è lenta e miope. I poteri forti sono dappertutto e in quel posto lo prendiamo sempre noi». Viva l'Italia! (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signora Presidente, facciamo un piccolo riepilogo di ciò che è successo, perché oggi ci viene chiesta la fiducia e vale la pena cercare di capire su cosa. È vero sicuramente che in Commissione è stato svolto un lavoro serio, che le relatrici avevano impostato secondo una dinamica che dovrebbe essere quella parlamentare, cioè raccogliendo tutti i suggerimenti di correzione e proponendo un lavoro di rimaneggiamento generale che tenesse in considerazione i suggerimenti anche delle opposizioni, compatibilmente con le linee del Governo. Questo è stato uno stile apprezzato e questo è il lavoro che si è fatto.

Purtroppo, però, tutta una serie di elementi, che in realtà sono fondamentali – e più avanti li ripercorrerò brevemente – sono poi stati sistematicamente tolti, sfilati da questo dibattito, in un gioco che forse è difficile capire da fuori e che, per la verità, è stato anche difficile capire da dentro, di fronte al quale va detto che la Commissione, in particolare la minoranza, ha scelto deliberatamente un atteggiamento non di responsabilità di fronte alle necessità del Governo, ma di rispetto nei confronti dell'istituzione di cui comunque tutti facciamo parte.

Tale rispetto ha però avuto un triste epilogo, perché ieri sera, in un misto tra prostrazione e indifferenza, è giunta in Aula il Ministro per i rapporti con il Parlamento che, per l'ennesima volta, ha posto la questione di fiducia nella garanzia che ci sarebbe stata corrispondenza tra il maxiemendamento e il lavoro fatto dalla Commissione. Stamattina abbiamo anche scoperto che questa è una prassi costituzionale che ha anche un nome: se ho ben capito è il lodo Morando-Pera, quindi abbiamo anche i lodi che ci permettono di nobilitare queste scelte. Se sicuramente è lodevole il fatto che il maxiemendamento corrisponda al lavoro della Commissione, va detto però che tale lavoro in realtà si è trasformato in un groviglio in cui sono più pesanti i buchi che il formaggio attorno agli stessi, perché quello che rimane è una manovra piena di interrogativi.

Quando in Commissione si è parlato del piano per il Sud sono intervenuti soprattutto senatori eletti nei collegi delle Regioni meridionali. Invece sarebbe molto più interessante che questo Governo desse al Paese la consapevolezza che il piano per il Sud non è un affare privato delle Regioni del Mezzogiorno, ma è un fatto che interessa la consistenza stessa di un Paese unito, perché ormai sarebbe anche ora che per piano per il Sud si intendesse un piano globale e complessivo che riguarda la stretta connessione esistente tra un Sud, un Centro e un Nord che ormai hanno relazioni strettissime che, per quanto riguarda in particolare le ultime vicende verificatesi in Emilia-Romagna, vorremmo fossero anche proficue e produttive e non solo di condivisione delle stesse forme di criminalità organizzata.

Un altro tema è il gioco d'azzardo. Vorrei che chi ci ascolta sapesse che il gioco d'azzardo non è solo un problema di chi lo pratica o di ludopatia, ma è una delle gambe più solide della criminalità organizzata e in particolare, non più delle infiltrazioni, ma delle presenze consistenti nella 'ndrangheta nelle Regioni del Nord. Stupisce è che al dibattito venga sfilata la possibilità di entrare nel merito del gioco d'azzardo, anche perché esso rappresenta una delle principali fonti di entrata di questa manovra finanziaria.

Anche l'articolo 34 del disegno di legge di stabilità, che riguarda le Regioni, è stato sfilato e anche a questo proposito è curioso il balletto che c'è stato in Commissione: prima la garanzia di poter affrontare questo tema nella rapida discussione di un decreto-legge e poi la presentazione di un emendamento con la totale impossibilità di apportare qualsiasi modifica. L'articolo 34 è complesso ed è circondato da una fitta nebbia; è stato sottratto alla discussione, ma a una prima e rapida analisi parrebbe che all'interno di quell'articolo si profili un 2017 particolarmente nero per un *redde rationem* che è solo rimandato.

In questa manovra, anche per i buchi di cui parlavamo, colpisce soprattutto una mancanza di visione, cioè non si capisce da che parte state, anche perché non è altro che un pezzo di una serie di provvedimenti. Certo, la manovra finanziaria è il provvedimento che dà anche la temperatura, che indica dove si vuole andare; tuttavia questo testo, insieme ad altri provvedimenti, mette in evidenza una serie di contraddizioni che fanno domandare da che parte state. Ci sono provvedimenti che cercano di riportare l'attenzione sulla legalità, ma lo fanno a parole perché poi si dispone un aumento del tetto alla circolazione del contante e sappiamo bene che questo è strettamente legato al riciclaggio. Si parla di lotta all'evasione fiscale e uno dei provvedimenti che consentirebbero a questa manovra di avere una boccata d'aria è la *voluntary disclosure*, che in realtà è un'autodenuncia. Quindi stiamo basando delle entrate sulla consapevolezza che gli italiani portano capitali all'estero.

Vengono dati 25 milioni alle scuole private mentre nelle scuole pubbliche (adesso la discussione è smorzata, non per perché la legge sulla cosiddetta buona scuola abbia portato dei benefici, ma perché gli insegnanti sono prostrati), stando a una notizia di ieri sera che mi giunge da chi lavora nelle scuole, non ci sono neanche i soldi per i corsi di recupero.

L'emendamento 6.28 (testo 2), presentato dai senatori Fabbri e Russo, è un esempio interessante, perché dà delle agevolazioni a giovani coppie che acquistino dei mobili dopo aver acquistato un appartamento. Con l'emendamento Fabbri-Russo queste agevolazioni vengono di gran lunga aumentate, ma questo non viene consentito alle giovani coppie che invece prendono in affitto un immobile. Sorge allora spontanea una domanda: le coppie che non hanno i soldi per comprare un appartamento non hanno diritto ad avere i mobili da mettere dentro l'appartamento in affitto? Bisognerebbe che il Governo ed anche i senatori Fabbri e Russo (il pedagogo e la sindacalista), avessero la consapevolezza che chi oggi ha i soldi per comprare un appartamento, probabilmente ha anche quelli necessari per comprare i mobili, mentre il problema è per tutti coloro che non hanno i soldi neanche per comprarsi un appartamento e magari non si sposano neanche. *(Applausi dei senatori Bignami, Candiani, Gaetti e Simeoni).*

L'articolo 9 del medesimo disegno di legge è un altro esempio interessante che ci porta a porre nuovamente la domanda: ma da che parte state? Nei primi sei commi dell'articolo 9 c'è una disciplina di uscita per le società di comodo, non operative, poi estesa anche a imprenditori privati, che prevede la possibilità di eliminare situazioni di ambiguità. Però questo viene fatto fruendo di una tassazione agevolata di gran lunga più favorevole di quella ordinaria, mentre la richiesta di eliminare almeno questa agevolazione è stata soppressa. Perché succede questo? Facciamo un piccolo esempio poco tecnico: se una società ha comprato anni fa una villa a Cortina, che ovviamente viene utilizzata da qualcuno che la usa come un beneficio del tutto personale, ha avuto una serie di benefici fiscali notevoli. In questo modo, dopo una normativa del 2011 che voleva penalizzare queste operazioni... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La invito a concludere il suo intervento, senatrice Mussini.

MUSSINI *(Misto)*. Sto concludendo. Parlavo di ville a Cortina e di Porsche, che sono sempre un tema interessante.

Visto che nel 2011, la normativa intendeva penalizzare le società nate per questa convenienza fiscale, ora si dà la possibilità di rientrare in possesso di questi beni, ma non con la tassazione ordinaria. Stessa cosa se uno si è comprato una bella Ferrari con una detrazione IVA che anni fa era totale. Nessun impatto sulla crescita, un esiguo gettito immediato, poco coraggio, un grande regalo per chi ha goduto già di benefici. Rimane la domanda: da che parte state? *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL e delle senatrici Bignami e Simeoni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signora Presidente, questa mattina abbiamo appreso una nuova regola. Io attendo che venga modificato il Regolamento con la nuova prassi, così almeno lo sappiamo e non ci stiamo a sbattere come pazzi. In Commissione si lavora, ma passa sempre quello che sceglie il Governo, che prende indicazioni solo da chi vuole, ossia da coloro a cui deve fare le marchette. Poi il Governo presenta il maxiemendamento, che mi auguro che a differenza dell'anno scorso sia corretto. Io lo sto già controllando man mano, foglio per foglio, perché ho un piccolo difetto: sono nato San Tommaso e finché non ci sbatto il naso non mi fido. Di questo Governo io continuerò a non fidarmi, perché spesso accade che nelle righe esca qualcosa di strano. E questo non solo nel maxiemendamento, ma anche nella stessa legge di stabilità.

Ad esempio, nel comma 8 dell'articolo 24 del disegno di legge di stabilità corrispondente al comma 215 dell'articolo unico del maxiemendamento, si faceva riferimento al credito di imposta che otterranno le fondazioni che versano fondi nel fondo per il contrasto della povertà educativa (poi divenuto fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).

Ma io leggo: «Il credito di imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 6, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione della effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi». Noi non facciamo entrare soldi nelle casse dello Stato con i crediti di imposta alle fondazioni per darli a intermediari bancari e finanziari? Rifacciamo il regalino, perché non ne abbiamo fatti abbastanza?

Perché noi, come semplici contribuenti, non possiamo cambiarci il credito? Perché io, se ho un credito, non posso cederlo a un mio consanguineo, ma a un intermediario bancario sì? Queste sono le norme più oscure che un Governo possa adottare, perché vanno sempre a tutelare gli interessi di pochi. Con le banche noi stiamo veramente facendo cose assurde: dal *bail in* ai piani di risanamento. Tutto perché dobbiamo coprire questi interessi e tutelare quelle imprese, che sono imprese di diritto privato. Però ci dimentichiamo di quelle piccole che mantengono il tessuto sociale.

La differenza tra noi e il Governo sta proprio nella visione di un mondo differente, di una Italia differente, quella che si deve occupare del piccolo per poi poter dare benefici anche al grande. Ma sono prima i piccoli a dover stare bene, perché se i piccoli si mettono insieme, mangiano il grande. Questo è ciò che farà il Movimento 5 Stelle quando finalmente sarà al Governo, perché i cittadini italiani mangeranno i grandi interessi di quella Unione europea che ci sta dando i *Diktat* e non si sa per quale motivo, se non per questo «nuovo ordine mondiale» di cui spesso sentiamo parlare in quest'Aula. Qual è questo ordine mondiale? Quali sono gli interessi? Io sto ancora attendendo la risposta del senatore Napolitano, ma anche di altri, dal momento che anche il ministro Pinotti ha parlato di nuovo ordine mondiale. Noi attendiamo. Non è che tutto quello

che sta accadendo è collegato a questo nuovo ordine mondiale? Atten-
diamo.

Intanto, ci sono sempre gli interessi di pochi che vogliono mangiare i
piccoli. Attenzione, allora, perché i piccoli prima o poi arriveranno a man-
giare voi e io non vedo l'ora che ciò avvenga. (*Applausi dal Gruppo
M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, il Governo ha posto la
questione di fiducia. Ci chiede, quindi, se abbiamo fiducia nel Governo,
in questa manovra e in questa legge di stabilità.

Ci chiede: avete fiducia in una manovra in *deficit* che, per tentare di
raccogliere consenso elettorale per i Comuni importanti che andranno a
votare in primavera e per le elezioni politiche, in apparenza taglia alcune
tassee? Il taglio avviene con una manovra che mette la polvere sotto il tap-
peto – anzi, aggiunge polvere sotto il tappeto – e rinvia una serie di scelte
e si becca le bacchettate di commissari europei come Moscovici e Dom-
brovskis che dicono che l'Italia dovrà correggere la sua manovra per ren-
derla coerente con le indicazioni della Commissione europea. In altre pa-
role, adesso si concede e poi, in primavera – credo che il tentativo sia
quello di rinviare le scelte a subito dopo il voto nei grandi Comuni – si
dovrà fare una manovra straordinaria, dando la colpa a chissà chi per re-
cuperare.

Abbiamo fiducia in queste cose? No, non abbiamo fiducia. Questo
Governo ci propone una manovra in *deficit* quando quattro anni fa preten-
deva che fossimo sull'orlo del baratro. Effettivamente quattro anni fa ave-
vamo 1.906 miliardi di debito pubblico e un PIL di un certo tipo. Ce ne
erano certamente di più alti in Europa: penso a quelli della Germania,
della Francia e della Gran Bretagna; c'era una situazione effettivamente
di una certa difficoltà. Eravamo al disastro nel 2011; adesso, dopo quattro
anni di Governi che hanno risanato tutto, i miliardi non sono più 1.906,
ma 2.192. Ci sono 285 miliardi di debito in più; ovvero oltre 5.000
euro in più a persona, inclusi coloro che non hanno reddito. Il prodotto
interno lordo si è ridotto del 4,3 per cento. Gli italiani guadagnano media-
mente oltre 100 euro in meno al mese, anche quelli che non guadagnavano
nulla (di conseguenza, per quelli che guadagnavano qualcosa la riduzione
è stata maggiore), e hanno un debito a testa di 5.000 euro in più. Quattro
anni fa eravamo sull'orlo del baratro e oggi dove siamo? Allora, che si fa?
Si fa una manovra in *deficit*. Se avessimo tentato di farla noi quattro anni
fa, ci avrebbero accusato di voler distruggere l'Italia e di essere irrespon-
sabili. Dicevate: dateci Monti e vedrete come si raddrizzano le cose. Si
vede come si raddrizzano: il debito è aumentato di 285 miliardi e la ric-
chezza dell'Italia prodotta annualmente è scesa del 4,3 per cento.

Abbiamo fiducia in una manovra di questo genere? No, non abbiamo
fiducia e non avranno fiducia gli italiani, perché sanno che queste ridu-
zioni d'imposta non possono essere affidabili perché saranno rimangiate

ben presto. Bisogna dare prospettive. Gli italiani non sono stupidi: non aspettano il regalino, ma una prospettiva migliore. Una manovra di questo genere non dà alcuna prospettiva; fa qualche regalino e qualcuno ci cascherà. Però, come disse il grande Abraham Lincoln, si può imbrogliare qualcuno qualche volta, ma non tutti tutte le volte. Probabilmente al Governo Renzi basta imbrogliare qualcuno qualche volta: magari quel 25 per cento, in modo che con la legge elettorale e la riforma costituzionale riuscirà a prendere in mano tutte le istituzioni. Purtroppo, non riesce a prendere in mano le sorti dell'Italia per renderle migliori; anzi, i problemi aumentano.

Abbiamo dunque fiducia in queste manovre? No, non abbiamo fiducia. Possiamo avere fiducia in un Governo che, per continuare i suoi regalini elettorali, ha aumentato una serie di imposte? Anche questa volta le ha aumentate. Come ha detto ieri il senatore Amidei, ha aumentato l'imposta sul reddito agrario e dominicale dei terreni agricoli e per cui, con una mano, si riprende quello che aveva dato con l'abolizione dell'IMU agricola. Non abbiamo fiducia in questo tipo di riduzione delle tasse. I pensionati hanno fiducia in questo Governo? L'Esecutivo ai pensionati ha dato forse un ottavo di quanto la Corte costituzionale ha stabilito dovesse dare loro. Avremmo fiducia in una persona – un cittadino qualsiasi – che non restituisce i soldi che deve e, quando arriva la sentenza del tribunale che impone la restituzione ad esempio di 8.000 euro, dice al creditore: «ti do 1.000 euro e va bene così, perché sono più forte anche del tribunale?». Bel comportamento. A me non pare che una situazione di questo tipo sia degna di un Governo, ma – semmai – di determinate organizzazioni non proprio legali che sono purtroppo presenti in alcune parti del nostro Paese. Questo è il comportamento di chi neanche applica le sentenze di un tribunale.

Cosa si fa? Ai pensionati non si dà ciò che pure è previsto in sentenze della Corte costituzionale. Mi riferisco ai famosi 80 euro, che solo qualcuno riceve e che sono pagati a caro prezzo e in *deficit*, perché ogni italiano (anche colui che non riceve gli 80 euro) negli ultimi anni si è indebitato di 5.000 euro in più. Hai voglia quante quote di 80 euro occorrono per arrivare alla cifra di 5.000 euro! Tutti i cittadini si trovano più indebitati. Ad ogni modo, a scanso di equivoci, il pensionato, a parità di reddito con un lavoratore dipendente, non riceve gli 80 euro; anche un lavoratore autonomo, a parità di reddito con un lavoratore dipendente, non riceve gli 80 euro.

I cittadini dovrebbero avere fiducia nel Governo? Direi proprio che non hanno fiducia nell'Esecutivo. Non hanno fiducia i pensionati di oggi, così come i pensionati di domani. Un giorno sì e un giorno no – anzi, dire un giorno sì e l'altro anche – il presidente dell'INPS, Tito Boeri, anziché badare all'efficienza dell'enorme ente di cui dovrebbe essere a capo e di cui dovrebbe curare la funzionalità, si mette a fare il Ministro dell'economia, il Ministro del lavoro o il Parlamento, dicendo che bisognerebbe tagliare praticamente tutte le pensioni (tranne la sua, si intende, perché privilegiata in forza di determinati trattati internazionali) e che si

dovrebbero tagliare tutte le tasse. Pensate che i pensionati possano avere fiducia in questo Governo e in questo tipo di manovre? Mi riferisco ai pensionati di oggi e, dicevo, anche a quelli di domani, perché questo Governo (non i Governi precedenti) ha aumentato le tasse sui fondi pensioni, sui fondi del TFR e sulle casse previdenziali dei professionisti. Benissimo, questo è un bel modo di incoraggiare i lavoratori a ricorrere alla previdenza integrativa. Credo davvero che i pensionati non abbiano fiducia.

Il problema della mancanza di fiducia non è il problema del voto in quest'Assemblea; il problema è che se le persone non hanno fiducia non consumano e se non si consuma non c'è una ripresa. Non ci si venga a raccontare di una prodigiosa ripresa dello 0,5 per cento in condizioni che – credo – non si sono mai verificate negli ultimi trent'anni: mi riferisco ad un valore particolarmente alto del dollaro, al costo del petrolio ai minimi storici e al *quantitative easing* fatto dalla Banca centrale europea sotto la direzione di Mario Draghi. Ebbene, in questa situazione registriamo una ripresa dello 0,5 per cento, grazie alla quale abbiamo il 4,3 per cento di PIL in meno rispetto al 2011, quando al Governo vi era Berlusconi. Queste sarebbero le cose che dovrebbero dar fiducia agli italiani? Direi proprio di no.

Dovrebbero aver fiducia gli amministratori locali, che non sanno che cosa faranno da un anno all'altro? La risposta data agli amministratori locali in Commissione è stata quella di accorparsi nel caso in cui non riescano a sostituire il personale e a erogare i servizi: un Comune che non ha personale si accorpa con altri Comuni che versano nella stessa situazione. I Comuni, inoltre, non possono assumere personale anche se hanno le risorse finanziarie perché si sono amministrati bene. Ciò dovrebbe dare fiducia? Dovrebbe dare fiducia alle popolazioni di questi Comuni, a cui viene proposto di accorparsi in modo che quando un cittadino deve recarsi in Municipio deve percorrere magari 50 chilometri di strada di montagna? I cittadini dovrebbero aver fiducia nella volontà di risparmiare nel momento in cui si impone ai Comuni di comprare attraverso le aste CONSIP, anche quando siano in grado di trovare da soli prezzi inferiori del 9 per cento? (*Applausi della senatrice Fucksia*). Signora Presidente, i Comuni sono obbligati a comprare ad un prezzo superiore. Direi che si tratta di una logica estorsiva. (*Applausi del senatore Amidei*).

In queste logiche non abbiamo fiducia e ci comporteremo di conseguenza. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signora Presidente, a detta di molti e anche tra le associazioni degli agricoltori, il disegno di legge di stabilità in esame è quello che negli ultimi anni ha trattato al meglio il mondo agricolo. Io mi occuperò specificamente della componente agricola.

Il ministro Martina aveva annunciato un miliardo di euro per l'agricoltura, ma sappiamo che il Ministro ha qualche problemino con i numeri.

Voglio partire da lontano, dall'inizio, dalla legge di stabilità del 2014, quella dell'anno scorso. Il comparto lattiero-caseario era ed è in grossa difficoltà per la fine delle quote latte e spuntano dal cilindro ben 108 milioni di euro per il comparto, con grandi proclami, conferenze stampa, squilli di trombe e chi più ne ha più ne metta. Poi si scopre che erano solo 8 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. Si potrebbe dire che «piuttosto che niente è meglio piuttosto», ma poi arriva il maggio del 2015 e scoppia il caso xylella. Servono soldi e dove si può pescare? Perbacco, ne avete dati tanti al comparto lattiero-caseario, che se ne possono anche togliere un po', anche perché una cifra così imponente – cioè 8 milioni di euro – è difficile spenderla e sono ancora tutti in cassa. Detto, fatto: degli 8 milioni di euro per il 2015 ne restano 4, e ne togliete 12 per il 2016 e 12 per il 2017 dai 50 previsti, tanto non se ne accorge nessuno. Poi arriva questa fantastica legge di stabilità e si pensa bene di toglierne altri 23 per il 2016, per cui, dai 50 iniziali, ne restano 15. Ma, come direbbe Tognazzi in «Amici miei» – potremmo utilizzare quelle parole, se non fosse così tragico – ecco «un rinforzino»: la compensazione dell'IVA dall'8,8 per cento al 10 per cento e si mettono sul piatto 30 milioni, ovvero quelli che erano stati tolti prima. Poi, visto che c'è un fondo, a quanto pare poco utilizzato, per l'assunzione dei giovani in agricoltura, esso viene prosciugato e vengono tolti 8,3 milioni di euro dei 9 in dotazione. Nessuno si domanda perché esso è poco utilizzato? Orbene, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014 – sì, del 2014 – dice che chi assume un giovane in agricoltura con certe caratteristiche entro giugno 2015, nel 2016 avrebbe avuto un'agevolazione economica. Verrebbe da dire: «campa cavallo, che l'erba cresce». Nel frattempo è stato approvato il *jobs act* e gli imprenditori hanno preferito assumere con quest'ultimo contratto, perché più agevolato ed infatti hanno presto finito le risorse. Avete allora pensato bene di ridurre questo fondo da tre a due anni, di ridurre l'agevolazione da 8.060 a 3.250 euro e di mettere un tetto di 1,6 milioni di euro. Perché allora non avete pensato di trasferire il fondo giovani, che – lo ripeto – era di 9 milioni di euro o di prolungare le assunzioni fino al giugno del 2016? In questo modo avete sottratto all'agricoltura una decina di milioni di euro.

Con l'IRAP avete raggiunto il massimo: avete messo sul piatto 200 milioni di euro, 75 dei quali presi dal comparto agricolo. Perdincibacco, quanti soldi! Peccato che i beneficiari siano 250.000, come si legge a pagina 98 della relazione tecnica, che per un calcolo elementare fanno 80 euro a cranio. Questi 80 euro che continuano ad inseguirci! Solo che agli agricoltori vengono dati una volta all'anno, mentre agli altri lavoratori dipendenti una volta al mese. Vi è andata male con i CAF, i centri di assistenza fiscale: li volevate depotenziare di 100 milioni di euro, confidando di portare i 400.000 piccoli agricoltori, con un fatturato sotto i 7.000 euro all'anno, a regime fiscale ordinario, così i CAF se li sarebbero pagati loro. Ma visto che questa norma era davvero troppo, avete fatto

marcia indietro ed avete dovuto ridurre il taglio da 100 a 40 milioni di euro. Bella figura!

Che dire poi dell'aiuto al comparto bieticolo-saccarifero? Viene infilato alla chetichella un emendamento, che istituisce un fondo per la razionalizzazione e la riconversione di ben, audite gente, audite, un milione di euro per il 2016. Definirla elemosina è un complimento. Non vorrei tediarvi, ma potrei dire ancora molte cose, come i 45 milioni di euro tolti all'ISMEA, dove avete preso i 75 milioni di euro per l'IRAP agricola, di cui al comma 10 dell'articolo 47, l'aumento dell'IRPEF, tramite la rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario, l'imposta di registro e via dicendo. Vorrei però aggiungere una chicca. Parlate di appropriatezza, ma avete bocciato l'emendamento 49.0.11, a mia firma, in cui si toglieva un'incombenza burocratica ai medici, per assegnarla al personale di segreteria. Pagare un medico per fare il segretario è appropriatezza? A casa mia si chiama spreco. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Spero che la ministra Lorenzin mi risponda.

Voglio concludere con l'emendamento 26.2100, presentato dalle relatrici. È sublime: poesia allo stato puro. Con tale emendamento finanziate la ricostruzione post-terremoto lombardo-emiliano del 2012, dopo che avete bocciato un emendamento, in cui avevo chiesto di inserire undici Comuni mantovani nelle zone franche urbane. Anche qui è difficile capire la logica del vostro pensiero. Perché solo la parte modenese del terremoto è zona franca? (*Applausi della senatrice Fucksia*).

Torniamo all'emendamento: al comma 7-*quater* avete assegnato 190 milioni di euro alla ricostruzione, 160 per la Regione Emilia-Romagna e 30 per la Lombardia. Interessante è capire da dove vengono quei soldi. La risposta sta nelle ultime tre righe del comma, che vado a leggere: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95». Il comma 6 recita: «Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013». In sintesi, i soldi sono presi dal fondo già stanziato nel 2012 e mai spesi. Si pubblicizzano e si assegnano sempre gli stessi denari, facendo credere che siano nuovi stanziamenti. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Purtroppo, questo giochetto non è il primo: anche i 140 milioni dei 205 promessi dal decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015 sono presi dal medesimo fondo. Quindi, si tratta di fondi già assegnati tre volte!

Quanti provvedimenti dovremmo ancora sentir annunciare prima che questi soldi vengano dati effettivamente ai cittadini che hanno subito i danni e che vivono ancora fuori casa (solo a Moglia sono 450)? Ritengo che per non scrivere queste norme nella legge di stabilità sarebbe necessario un po' di pudore; cosa che a voi manca. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, siamo arrivati alla fiducia n. 46; una fiducia particolare, direi, perché si tratta di una fiducia sulla fiducia.

Ancora una volta, i tempi che l'Assemblea ha avuto per l'esame del maxiemendamento sono stati abbastanza stretti, anche se il vice ministro Morando si è affrettato a precisare che sono state recepite le modifiche approvate dalla 5^a Commissione. Tuttavia, si tratta di una fiducia sulla fiducia, che non lascia all'Assemblea il tempo di un confronto e di un approfondimento, che rappresenta l'elemento fondamentale per recuperare, attraverso il principio della responsabilità, la consapevolezza degli atti, la consapevolezza di un voto.

Un nostro ex collega, Nicola Rossi, con la competenza riconosciuta di economista, dotato anche di raffinata cultura, dice nel suo libro «Sud-diti»: «il fisco è il luogo dove si misura il rapporto tra Stato e cittadino». In effetti, la corrispondenza qualitativa e quantitativa tra le imposte pagate e i servizi che lo Stato dà al cittadino definisce il rapporto tra il cittadino e lo Stato. Ecco, credo che questo rapporto sia profondamente vulnerato. Voi chiedete al Parlamento la fiducia; il Parlamento tenta di ascoltare il pensiero del popolo che rappresenta in quest'Aula, e ritiene, per quanto riguarda me e i Conservatori Riformisti, che questa fiducia non possa e non debba essere accordata. Si badi, non per scivolare retoricamente in forme di contrapposizione o di strumentalizzazioni politiche; anzi, direi che è l'esatto opposto.

Chi vi parla appartiene ad un Gruppo che fa un'opposizione matura e responsabile, che sta scritta dentro gli atti e dentro le prerogative parlamentari. Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti importanti, che vanno nella direzione di dare anche un supporto al Governo nell'imboccare una strada di equità e di responsabilità. Sono emendamenti che avevano la finalità di determinare un taglio *shock* alle tasse: 48 miliardi in tutto, di cui 24 già nel primo anno, corrispondenti a veri tagli alla spesa pubblica improduttiva; quella spesa pubblica improduttiva che ancora continua a crescere e che il Governo continua ad alimentare addirittura perdendo l'occasione del contributo che Cottarelli prima e Perotti poi hanno dato per imboccare la strada di un alleggerimento della spesa pubblica improduttiva che concorre a formare quei 2.200 miliardi di debito pubblico che rappresentano una palla al piede per le prospettive di sviluppo del Paese.

Ci sono diverse pagine di questa legge di stabilità rimaste in bianco, altre scritte con fretta, con superficialità e senza tener conto dei veri bisogni del Paese, facendo prevalere su questi l'esigenza, molto spesso demagogicamente declinata, di attrarre consenso e di coagulare in modo talvolta anche patetico – mi si consentirà – il consenso della gente. Non sarà neanche la stampa di regime a cambiare il convincimento della gente perché vedete, potranno anche essere roboanti i titoli dei giornali che compiaccono il Governo ma non potranno convincere i cittadini italiani la cui situazione è difficile e che non riescono ad arrivare alla fine del mese essendo privati di principi talvolta essenziali, di diritti costituzionalmente

sanciti. Mi riferisco alle pagine bianche: sicurezza e Sud; due pagine importanti nelle quali il Governo non ha saputo trovare un punto di mediazione alta.

Noi riteniamo che la sicurezza e le politiche di sostegno a beneficio delle Forze dell'ordine siano assolutamente rilevanti. Ci troviamo davanti al comparto sicurezza e difesa che ancora non ha avuto il rinnovo di un contratto nonostante una sentenza, ci troviamo davanti ad un comparto che oggi è chiamato a svolgere azioni supplementari in un contesto nazionale e internazionale particolarmente complicato e che ha risorse assolutamente inadeguate.

Dall'altra parte, risorse date alla sicurezza vengono sottratte al Sud dopo che lo SVIMEZ ci ha raccontato della situazione drammatica in cui si trova il Mezzogiorno del Paese. Così com'è stato detto anche da chi mi ha preceduto, il problema del Sud non è un problema di chi vive al Sud, è un problema del Paese. È irresponsabile pensare di marginalizzare le problematiche della povertà considerandole come tipiche del solo Sud. Lo ripeto: i problemi del Sud sono problemi del Paese e i livelli di coesione sociale sono ulteriormente e gravemente incrementati in senso negativo da questa legge di stabilità.

L'altro capitolo è relativo alla sanità e ne parlo molto brevemente. Siamo al 6,5 per cento del finanziamento del Fondo sanitario e siamo vicini alla soglia che l'Organizzazione mondiale della sanità individua come tetto minimo di finanziamento per garantire i livelli essenziali di assistenza. Otto Regioni nel nostro Paese non li garantiscono più, lo dice il Piano nazionale esiti e il PiT salute di Cittadinanzattiva. Sono capitoli importanti, signor Presidente, sui quali sarebbe stata necessaria maggiore responsabilità. Bisogna recuperare il senso della responsabilità, che noi non dimentichiamo e che riteniamo necessario porre all'attenzione del Governo nei prossimi appuntamenti legislativi. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giroto. Ne ha facoltà.

GIROTO (*M5S*). Signora Presidente, onorevoli colleghi e cittadini, le disposizioni del disegno di legge di stabilità determinano un peggioramento dell'indebitamento netto rispetto al valore del saldo risultante a legislazione vigente di circa 14 miliardi nel 2016, 19 nel 2017 e 16 nel 2018. La parte espansiva della manovra è affidata alla riduzione, o meglio, al rinvio delle tasse. La legge di stabilità è incentrata, infatti, sul rinvio degli aumenti delle tasse più che su tagli reali.

Negli ultimi venti anni in Italia si è assistito a un costante deterioramento della produttività e degli investimenti, alla caduta degli indici di progresso tecnologico, ad una perdita di quote di valore aggiunto nel manifatturiero (e particolarmente nei comparti più tecnologicamente avanzati, come la meccanica, che rappresenta il cuore dell'industria italiana). Invece il sottofinanziamento di settori strategici come la scuola, l'università e la sanità, nonché i deboli segnali sul tema della produttività lasciano dubbi

sulla capacità della manovra di segnare un'effettiva inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti.

È evidente che non c'è alcuna programmazione e solo vaghe idee di politica industriale, mentre si mantengono stabilmente privilegi, *status quo* e in generale il favore di interessi consolidati.

Avete previsto per il 2016 che circa la metà dei tagli di spesa di pertinenza dei Ministeri sia quella in conto capitale: in altri termini, quella per investimenti pubblici. Nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015 veniva già indicato che la flessione della spesa in conto capitale per il 2016 sarebbe stata del 2,6 per cento e per il 2017 addirittura del 7,3 per cento. Ma attenzione, come più volte affermato persino dal Governatore della BCE, il taglio della spesa per investimenti pubblici danneggia la crescita di lungo periodo dell'economia.

Per ridurre gli sprechi e spendere di più si deve puntare su una vera *spending review*, i cui scopi principali devono essere quelli di un miglior controllo della spesa aggregata e di una migliore definizione delle priorità di spesa. Si ha, invece, la percezione che la *spending review* non sia una priorità vera di questo Governo, che si limita a prevedere tagli a caso o tagli lineari, con tutti gli effetti nefasti che ne derivano.

Mancano inoltre gli investimenti pubblici, soprattutto nel Mezzogiorno. Da molti anni il Sud è abbandonato al suo destino e questa legge di stabilità, ancora una volta, lo ignora.

Ministro, ormai è risaputo da tutti che il superamento dalla recessione tecnica è, più che altro, l'esito delle politiche monetarie adottate dalla BCE che hanno permesso un parziale deprezzamento dell'euro sulle principali monete internazionali e la riduzione dei tassi di interesse sui titoli pubblici, unitamente a un fortissimo ridimensionamento del prezzo del petrolio. Quindi, al netto di queste misure, il concorso alla crescita del Governo italiano è sostanzialmente nullo.

Non vi sono invece effettive politiche di redistribuzione e sostegno del reddito, tenuto conto anche dell'esiguità delle risorse stanziare per il Fondo per la lotta alla povertà, come non vi è traccia di una vera lotta all'evasione fiscale.

I dati relativi alle imprese che falliscono nel campo del turismo e del commercio è allarmante, ma nessuna misura specifica viene adottata per invertire tale tendenza. Tra luglio e settembre 2015, più di cinquecento imprese hanno portato i libri in tribunale.

Da questo quadro, vice ministro Morando, emerge in tutta la sua evidenza la perdurante discrepanza tra le annunciate politiche governative volte al rilancio dell'industria italiana e le misure concrete effettivamente adottate.

Non sono presenti misure volte a ridurre la quantità di energia consumata e a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Ci avevate parlato di un *green act* – lo avevate sognato – che non abbiamo mai avuto il piacere di vedere. Forse è tenuto in un cassetto per non dispiacere ai produttori di energia fossile, agli *sponsor* di questo Governo che sono stati capaci di farvi inserire nella bolletta elettrica altri 2 miliardi di euro per

pagare interconnessioni che non serviranno e saranno l'ennesime opere inutili; alla faccia del taglio del 10 per cento della bolletta promesso da Renzi!

Non vi sono misure soddisfacenti che tutelino e promuovano effettivamente il *made in Italy*. Mancano misure di sostegno alle economie locali che svolgono la loro attività in forma di piccola impresa nel settore dell'artigianato, del commercio, del turismo e dall'agricoltura, fortemente legate alla valorizzazione del territorio in cui operano.

Come già accennato, appare del tutto evidente l'assenza di un piano strutturale per il rilancio dell'economia nel Mezzogiorno, che non ha avuto alcun risvolto concreto nonostante i numerosi annunci su misure speciali come il credito d'imposta per aziende meridionali, la riduzione delle tasse per le imprese del Sud e la decontribuzione per i nuovi assunti nelle Regioni meridionali (qualcuno aspetta ancora Renzi alla Fiera del Levante).

Grandi assenti della manovra, ancora una volta, la ricerca e l'innovazione di cui sempre si parla ma mai ci si occupa.

Sono stati rilevati da più parti il mancato rafforzamento del credito d'imposta introdotto con la legge di stabilità 2015, indispensabile al fine di favorire gli investimenti di imprese nazionali ed estere, l'incapacità di rendere attuativo il *voucher* per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e dei contratti di rete.

Risultano del tutto assenti misure di politica industriale rivolte al sostegno dei settori innovativi che operano nella conversione del sistema produttivo energetico verso un modello efficiente e a basso consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Mancano interventi volti a migliorare la liquidità delle imprese, così come, sempre per le imprese, rileva l'assenza di un ulteriore rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, strumento fondamentale per sostenere l'accesso al credito, vista la perdurante prociclicità di un sistema bancario totalmente autoreferenziale ed intriso di gravissimi conflitti di interesse e comportamenti illegittimi e immorali, come certificano i sempre più numerosi scandali bancari, da Monte dei Paschi di Siena alla Banca popolare di Vicenza, ed il perdurante utilizzo dell'anatocismo pur in presenza di un divieto di legge e di dieci sentenze di condanna di altrettanti tribunali.

Non vi sono interventi efficaci in materia di pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni; eppure, secondo un recentissimo studio della Banca d'Italia, occorrerebbe ridurre i debiti commerciali di altri 50 miliardi. Non si registrano misure volte ad accelerare la realizzazione della rete a banda larga ed ultra-larga, esigenza prioritaria per la competitività dell'intero sistema economico e per la crescita del Paese, consentendo il pieno raggiungimento dell'inclusione sociale e digitale.

L'elenco sarebbe ancora lungo, ed esprime il disimpegno del Governo verso questo Paese composto di arte, bellezza e cultura, che noi ci impegneremo con tutti i mezzi per salvaguardare contro tutti i tentativi di saccheggio, sfruttamento e distruzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, devo dire che dagli interventi che si stanno susseguendo viene fuori uno scenario abbastanza chiaro: questa è una richiesta di fiducia su una finanziaria che difficilmente si può accordare, se si ha un po' di senso della realtà. È anche di questo che parliamo: siamo fuori dalla realtà. Sentivo che in un precedente intervento si ricordava ai cittadini di stare attenti, perché se da una parte avranno l'impressione di trovare qualche soldo in tasca, dovranno stare attenti al portafoglio nell'altra tasca. Nella realtà dei fatti, questa è una finanziaria che produce un ulteriore *deficit* di spesa e che soprattutto carica ulteriormente sulle tasche dei nostri futuri cittadini 5.000 euro in più di debito pubblico a testa.

In che mani siamo, signora Presidente? È questa la domanda da porsi. Oggi viene posta la questione di fiducia, approfittando anche di un cono d'ombra mediatico dovuto ai gravi fatti accaduti a Parigi, che consente al Governo Renzi di far passare sotto traccia una finanziaria raffazzonata, messa assieme in qualche maniera ed assemblata nottetempo. In effetti, il lavoro di Commissione è stato interrotto più volte, perché il Governo non era pronto e non era in grado di trovare le coperture alle stesse scelte di spesa che la maggioranza ha più volte modificato.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Non è mai accaduto, nemmeno una volta.

CANDIANI (*LN-Aut*). Viene allora da chiedersi in che mani siamo. Non certamente in quelle del professor Morando. Temo, pensando al Presidente del Consiglio dei ministri, che ci troviamo in mani boriose, un po' nelle mani di un piazzista venditore, in mani che sono più avvezze a vendere fumo che non contenuto, in considerazione anche di alcuni aspetti che in queste ore ci stanno dando molta certezza riguardo alla vacuità delle proposte del Governo.

Vede, signora Presidente, proprio ieri il Presidente del Consiglio dei ministri si è diletta in un'ora di intervista a Sky. Si è fatto intervistare, probabilmente aspettandosi un'intervista «inginocchiata», «genuflessa». Chi ha potuto vedere quell'intervista si sarà reso conto che abbiamo di fronte purtroppo un Governo guidato da un Presidente non eletto, che farfugliava, che incespicava nelle parole e che non riusciva a dare risposte coerenti e concrete a quelle stesse domande che tutti i cittadini si stanno ponendo sulla sicurezza del Paese e sui nostri rapporti con gli altri Paesi, per difendere il nostro territorio, le nostre città e le nostre famiglie rispetto ad un'aggressione. Ebbene, questo è il Governo che dovrebbe dare, in questo momento e con questa legge di stabilità, delle prospettive di futuro. Beh, la certezza che abbiamo avuto è che purtroppo, oltre ai numeri, abbiamo anche la conferma visiva dell'inadeguatezza di chi in questo mo-

mento sta governando. Impacciati; questo è il minimo che vi si possa attribuire.

C'è peraltro un'ambiguità – la circostanza è tale da ricordare anche questi episodi – che nei giorni scorsi ha portato lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri in pellegrinaggio in quei Paesi arabi da cui provengono i finanziamenti che sostengono l'ISIS. Ci piacerebbe tanto conoscere quei rapporti che stanno alle spalle e che non sono dichiarati. Sappiamo che negli anni addietro ci sono stati dei rapporti molto stretti; sappiamo anche delle attenzioni che il Presidente del Consiglio dei ministri ha per i Paesi del golfo arabo. Pensiamo ad esempio al fatto che lo stesso aeroplano che ha acquistato e che vale 200 milioni di euro in effetti non è stato acquistato, ma è stato preso in affitto da Etihad, una compagnia aerea proprietà di un Paese sovrano e di un fondo sovrano dei Paesi del Golfo.

Quali sono, allora, i rapporti che intrecciamo alle spalle con i Paesi del Golfo Persico? E quali sono gli interessi che il Paese sta facendo in questo momento? Perché il presidente Renzi va in Arabia Saudita? Perché il Presidente non si impegna, invece, a denunciare e stroncare, anche con interventi urgenti da inserire in finanziaria, cose che sono preoccupanti? Leggo, infatti, dalla cronaca che mezzo miliardo di euro è la cifra – secondo quanto affermato da Vladimir Putin – che l'ISIS avrebbe incassato nel giro di un anno attraverso il contrabbando di petrolio. In verità, il traffico di greggio lungo la direttrice oggi utilizzata dai terroristi esisteva anche ai tempi di Saddam, ma rimane la necessità di chiedere una maggiore responsabilità a due Paesi, che fino ad oggi hanno sempre avuto un atteggiamento ambiguo, Turchia e Arabia Saudita.

Qual è l'interesse che sta facendo il nostro Paese nell'approvare questa legge di stabilità? Quello di tutelarci rispetto a rapporti che, alla fine, producono finanziamento per i terroristi che vengono a mettere le bombe nel nostro Paese? Temo di no, perché in questa finanziaria non c'è alcun provvedimento che vada a rafforzare misure importanti, che abbiamo chiesto, di sicurezza, di tutela dei cittadini e di *intelligence*; al contrario, ci sono parallelamente rapporti ambigui e opachi, che il Presidente del Consiglio dei ministri sta intrattenendo con i Paesi del Golfo Persico.

Ma in quale contesto viene quindi approvata questa finanziaria? Quali sono le reali condizioni del Paese? Presidente, vice ministro Morando, proprio adesso che c'era un minimo di ripresa economica si sono verificati dei paradossi; mi rivolgo ai colleghi senatori del Partito Democratico: ma vi rendete conto del paradosso? In questo momento, in cui c'è stato un minimo di ripresa nella vendita di autoveicoli, l'Italia è costretta a importare dall'estero i laminati di acciaio. Già, perché sappiamo l'ILVA, dopo tutto quello che ci avete fatto spendere sopra, in che condizioni è. Il nostro, stando alle dichiarazioni a mezzo stampa e televisione che fa il Presidente del Consiglio dei ministri, è un Paese che va a dettare le regole agli altri, e non abbiamo più neanche una produzione di acciaio tale da soddisfare la domanda interna.

Ma qual è, a questo punto, il resto dello scenario? Una finanziaria che è stata approvata con battimani e con applausi dall'Unione europea? No: rinviati, anche su questo fronte, al mese di aprile. Leggo sempre dalla cronaca che per l'Italia l'esito non è stato dei migliori, dal momento che la Commissione ha deciso di sospendere il giudizio fino ad aprile; entro allora il nostro Paese dovrà dimostrare di aver fatto le riforme e gli investimenti previsti per giustificare lo sfioramento dei parametri previsti dal Patto di stabilità; quei parametri che noi denunciavamo da anni come assurdi e che non avete neanche la forza di andare a ridiscutere in sede europea, ma per cui l'Unione europea oggi ci dice che siamo rinviati al mese di aprile. Sulla stampa, invece, viene in vendita come una finanziaria che creerà crescita nel Paese. Mah!

Signora Presidente, c'era un'opportunità che avremmo voluto vedere attuata in questa finanziaria: la *spending review*, di cui ormai abbiamo perso traccia. C'è una traccia opaca e sbiadita di *spending review*; dovevano essere 10 miliardi ma si sono persi per strada. Ci vengono, allora, in mente le figure di Enrico Bondi, Mario Canzio, Carlo Cottarelli e, da ultimo, il professor Perotti, che si sono tutti dimessi, messi da parte, perché, a fronte delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Renzi, all'atto dei fatti la *spending review* non trova attuazione. Infatti, nel momento in cui vengono presentati i *report* indicando le voci da tagliare, il Governo si ferma: si fa prima a tagliare i soldi ai cittadini tagliando la spesa sanitaria piuttosto che andare a togliere di mezzo la spesa improduttiva che è nei Ministeri. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Simeoni*).

Voi siete affezionati ai sistemi clientelari, gli stessi che, anche in questa fase di grave crisi internazionale, continuate a tutelare, non dando giustizia ai cittadini e alle imprese che non ce la fanno più, all'agricoltura che viene per l'ennesima volta salassata, con un aumento delle rendite catastali che porterà a un'emorragia nel campo dell'agricoltura. Questo è lo scenario nel quale chiedete a noi la fiducia.

Signora Presidente, era la metà del mese di ottobre quando abbiamo avuto una prima cognizione della cornice generale della finanziaria con 25 *tweet* fatti da Matteo Renzi, presidente del Consiglio dei ministri, che annunciavano al Paese il contenuto del disegno di legge di stabilità; un contenuto che per le successive tre settimane è rimasto sconosciuto ai senatori, ai deputati, agli uffici del Senato e della Camera e ai cittadini. Nemmeno più le *slide*, troppa fatica, ma 25 *tweet* gettati alla stampa per creare confusione ed enfasi senza contenuto. Signora Presidente, questo non è un modo di fare con il quale si può chiedere fiducia, perché vuol dire prendersi beffa dei cittadini, non badare al contenuto ma solo alla forma, vendere un'immagine che è ben lontana dalla concretezza di cui oggi ci sarebbe bisogno.

Ancora una volta, infatti, ci chiediamo qual è il contenuto della manovra, perché in quei 25 *tweet* non c'era scritto che il Governo basa gran parte della finanziaria sulla immorale leva del gioco d'azzardo: 600 milioni ogni anno per il prossimo triennio che proverete ad incassare andandoli a prendere dalle tasche dei cittadini, illudendoli addirittura che pos-

sano andare a cercare risposta alle loro sventure con il gioco d'azzardo. Queste sono le basi sulle quali si regge la vostra politica finanziaria? A questa domanda non ci è stata data risposta, perché se un provvedimento serio andava fatto – e lo chiediamo da anni – era la riduzione del gioco d'azzardo diffuso nei Comuni, che sta drenando risorse ai cittadini, soprattutto a quelli che sono più indifesi rispetto alla crisi economica.

Eppure ci saremmo aspettati una finanziaria che andasse a seminare creando investimenti, perché anche a questo proposito – e cito dalla cronaca, non faccio dichiarazioni inventate – dal 2009 al 2014 gli investimenti nelle amministrazioni locali sono crollati del 33 per cento, con un calo che ha interessato tutte le più importanti voci di spesa, dai fabbricati alle opere stradali. La ripresa passa per una ripartenza dei consumi, ma anche e soprattutto per un ritorno degli investimenti pubblici; per questo sarebbe stato opportuno che, grazie ai risparmi ottenuti attraverso un'efficace revisione della spesa (che non c'è stata), il Governo destinasse nuove risorse per le opere pubbliche. Signora Presidente, mi chiedo dove siano questi investimenti che avrebbero la possibilità di creare lavoro e crescita economica, altrimenti si sta parlando solo di operazioni finanziarie.

A questo riguardo, un'altra illusione è quella dell'innalzamento della soglia di uso del contante. Citiamo però un'altra misura che il Governo dovrebbe adottare, ma che non fa perché è sotto ricatto delle banche: abbassate, riducete e togliete i costi che ha oggi la moneta elettronica, che hanno le carte di credito, le commissioni che i commercianti pagano e allora avrete ridotto anche la quantità di contante circolante, ma andando a creare un sistema che non penalizzi chi utilizza la moneta elettronica.

Avviandomi a concludere, questa è una finanziaria che ci delude e che contiene ancora miliardi di spesa, ad esempio un miliardo di spesa all'anno per i tre anni successivi per l'ospitalità dei clandestini in questo Paese; si usino invece quei soldi per definire velocemente la posizione di chi viene portato dagli scafisti in Europa e in Italia, definendo subito chi ha diritto a restarci perché è profugo e respingendo subito chi non è altro che clandestino e per di più con identità sconosciuta, altrimenti andiamo veramente a illudere i cittadini. Così non si abbassano le tasse: si illude la gente diminuendo l'IMU, ma nella realtà dei fatti si aumentano le tasse, con una pressione fiscale che ormai è la più alta d'Europa.

Signora Presidente, il 56 per cento degli italiani è convinto che oggi ci troviamo in uno stato di guerra, anche se non dichiarata. Da questa finanziaria il Paese avrebbe potuto trovare un'unità che il Governo ha rifiutato imponendo questa fiducia. Ha ragione il Presidente della Commissione bilancio quando dice che ci sarebbe stata la possibilità di condurre un dibattito molto operativo e conclusivo. Ma non è stato fatto.

Noi rimaniamo delusi e auguriamo a tutti di avere più coraggio rispetto alla determinazione che il nostro Paese, in questo momento, richiede, e non con l'approvazione della fiducia, ma con un dibattito serio in Parlamento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signora Presidente, ancora una volta ci troviamo di fronte a un testo del tutto inutile per fare ripartire l'economia nel Paese. In questa legge di stabilità – lo hanno detto in tanti – non c'è traccia di un cambiamento di direzione; non ci sono misure coraggiose su cui ci saremmo anche potuti dividere, ma che avrebbero, se non altro, permesso di discutere sul futuro del Paese, su come indirizzare la formazione dei nostri giovani, su come dare loro un futuro.

Il Governo preferisce prendere tempo, sperando in una ripresa che prima o poi – questa è l'idea – toccherà anche l'Italia. L'industria è in frenata e ad agosto abbiamo assistito anche al calo delle esportazioni. L'unico settore industriale che tira è quello della produzione dei *tweet* del Presidente del Consiglio, sempre pronto a celebrare i risultati del suo Governo, puntualmente smentiti dai numeri e dai fatti.

Non si contano gli errori contenuti in questa manovra. Non ci sono soldi per gli investimenti pubblici, non ci sono misure espansive. Si riducono le tasse in modo sbagliato ed iniquo. Non c'è alcun piano per rilanciare il lavoro. Si tagliano sanità e servizi, non si investe nei settori che farebbero ripartire il Paese, si favorisce l'evasione. Si abolisce quel poco di imposta patrimoniale esistente in un Paese dove

l'evasione raggiunge cifre da record, esimendo dal pagamento della TASI anche quel 10 per cento di abitazioni con il valore catastale più alto, che corrisponde al 37 per cento del gettito: circa 1,4 miliardi regalati ai benestanti, che godranno di un beneficio fiscale proporzionalmente più alto rispetto a chi abita in appartamenti modesti.

Visto che è proprio la differenza tra basi imponibili e valori di mercato degli immobili a generare forti iniquità, è particolarmente grave che l'unica delega fiscale non attuata sia quella che doveva aggiornare il catasto. Servirebbe invece la riduzione della tassazione sul lavoro ed un aumento di quella sulla proprietà immobiliare per i veri ricchi, sui consumi voluttuari e sull'ambiente.

È una legge iniqua perché dà sgravi alle imprese, ma ignora lavoratori e pensionati.

I dipendenti pubblici percepiranno ben 8 euro lordi al mese in più. Con l'ampliamento della *no tax area*, chi guadagna 7.750 euro all'anno beneficerà di ben 4 euro in meno di tasse al mese e solo dal 2017: sia mai! Per i pensionati in uscita non è prevista alcuna flessibilità, i quota 96 della scuola sono ignorati, i macchinisti ferroviari esclusi dalla salvaguardia degli esodati. Non si fa niente, quindi, per rilanciare il mercato interno puntando su chi avrebbe propensione alla spesa.

Non c'è alcun piano per il lavoro, ma solo ulteriore spinta alla precarizzazione del mercato del lavoro. Nonostante la propaganda del Governo, i numeri parlano chiaro: per fare ripartire il lavoro sarebbero stati necessari investimenti aggiuntivi per almeno un punto di PIL all'anno, per

tre anni, da affidare ai Comuni per le piccole opere. Invece, il Governo utilizza la clausola degli investimenti senza aumentarli.

Ci hanno un po' stupito i toni con cui la relatrice Zanoni ha rivendicato la probabilità del passaggio dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato: dai lavoratori precari siamo passati ai lavoratori probabili, quando invece ci sarebbe bisogno di lavori stabili, di uomini e donne che possono permettersi di fare progetti per il loro futuro, di avere una famiglia.

Contro la povertà il Governo prevede ancora una volta misure spot. Tutti hanno mostrato sdegno in questi giorni per i dati diffusi da Save the Children sulla povertà infantile, ma la realtà è una legge di stabilità che stanZIA 600 milioni di euro nel 2016 e 1 miliardo dal 2017; sì, certo, con priorità per le famiglie povere con minori a carico, ma questo vuol dire 12 euro al mese a persona, 34 euro lordi a famiglia, se consideriamo solo la platea di poveri assoluti. Se si bloccasse anche solo la cancellazione della TASI per i benestanti e si investisse quel miliardo e mezzo recuperato, potremmo destinare ad ogni famiglia 113 euro in più al mese.

I tagli per il 2016 al Fondo sanitario nazionale sono pesanti e si aggiungono a quelli degli anni passati. Ci saremmo aspettati un incremento del fondo come indicato dal Patto della salute 2014, e invece si tratta di 1 miliardo in più presentato come grande vittoria, ma sappiamo tutti che non basterà a coprire le spese per i nuovi farmaci, vaccini, nuovi LEA e soprattutto l'invecchiamento della popolazione.

E nessuno parla del grave taglio al personale: blocco del *turnover*, turni di lavoro massacranti, largo impiego di precari (anzi, probabili), ricorso al lavoro temporaneo. Ma sappiamo cosa vuol dire tutto questo? Riduzione dell'offerta pubblica, taglio all'assistenza, alla qualità del servizio pubblico, al mantenimento e garanzia dei LEA.

Persino la scelta di accorpare e razionalizzare aziende ospedaliere e universitarie altro non sarà che un taglio al personale e ai servizi e poco, molto poco, l'annunciato taglio alle dirigenze.

Aumento del *ticket* e liste d'attesa hanno prodotto una migrazione dalla sanità pubblica a quella privata, i cui costi spesso sono più vantaggiosi. A fare affari d'oro sono privati e assicurazioni, cui si rivolgono i cittadini che possono permetterselo. Intanto, 9 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché non hanno soldi.

In questi anni, molti Paesi europei hanno fatto la scelta di aumentare gli investimenti nella scuola, università e ricerca pubblica per uscire dalla crisi e raggiungere l'obiettivo di Lisbona. L'Italia, invece, investe meno dell'1 per cento, secondo la filosofia inaugurata da Tremonti e Gelmini, la cui riforma – è bene ricordare – tanti esponenti di questa maggioranza a suo tempo hanno sostenuto e votato.

Spacciate come graziosa concessione le assunzioni, quando invece si tratta di un atto dovuto, sia perché la sentenza della Corte di giustizia europea lo impone, sia perché la scuola ha bisogno di insegnanti per garantire la qualità dell'insegnamento e la continuità scolastica. Il salto di qualità sarebbe stato quello di dare prospettive vere ai precari, ma il Governo

se ne è guardato bene. Certo, sono importanti i 5 milioni per le borse di studio e i 10 per acquisto libri, ma oggi sono necessari 200 milioni per il diritto allo studio, per garantire l'accesso, il completamento degli studi, misure vere di *welfare* studentesco. Troppi, tanti studenti sono espulsi dal sistema di formazione a causa dei costi insostenibili. Garantire uguaglianza delle opportunità e mobilità sociale è essenziale per far ripartire il Paese.

Con grande soddisfazione della destra che sostiene il Governo, che qualche sera fa rivendicava con orgoglio di aver ottenuto risultati mai ottenuti prima in questo ambito, avete portato a 225 milioni le risorse per le scuole private. Vergogna! Dopo le defiscalizzazioni previste nella legge sulla scuola, senza alcun pudore arriva un altro regalo che è un segno chiaro delle scelte politiche del Governo.

Per la ricerca, sempre tanto citata, non si prevedono risorse. Si assumono 1.000 ricercatori tra università ed enti di ricerca. Eppure, con 800 milioni, in quattro anni, si potrebbero assumere 17.000 ricercatori RTDB. In questi anni ne sono fuggiti oltre 12.000.

Ma il cambio di verso più clamoroso, il *Premier* l'ha avuto nella lotta all'evasione. L'Agenzia delle entrate è abbandonata a se stessa. Evidentemente, non svolge un compito prioritario nella narrazione renziana. Quasi una decina di *super* dirigenti declassati hanno lasciato scoperti posti delicatissimi per il controllo dei grandi contribuenti ed il prelievo sulle multinazionali. Singolare per il Paese con la più grande evasione fiscale d'Europa.

Il nuovo tetto al contante a 3000 euro incentiva l'evasione, favorisce le attività illegali e produrrà realisticamente una diminuzione delle entrate. Noi chiediamo invece di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica permettendo la verifica in tempo reale delle posizioni a debito e a credito. Si potrebbero recuperare così 10 miliardi annui.

A non conoscere tagli, mai, sono le voci di bilancio relative alle spese in armamenti, tutte col segno più, in aggiunta alla prosecuzione dell'acquisto degli F35 con una spesa *monstre* di 13 miliardi di euro, ignorando del tutto il voto della Camera che chiedeva di dimezzare l'impegno economico.

Altra cosa è questa rispetto ai fondi speciali per la sicurezza richiesti dal Governo in questi giorni. Eppure, era stato annunciato da Renzi un incremento di 100 milioni di euro del Fondo servizio civile. Invece ci sono solo 2 milioni in più rispetto allo scorso anno. Partiranno così soltanto 20.000 giovani, al posto dei 100.000 promessi. Ma già, quello era uno *spot* ed ora nessuno se ne ricorda più.

I soldi ci sono. A mancare è la volontà di spenderli bene. Noi abbiamo proposto al Governo una manovra da 28 miliardi, che prevede l'allentamento del Patto di stabilità, la lotta all'evasione fiscale e poi dei tagli. Sì, ci sono cose che sarebbe bene tagliare e che non tagliate mai: meno 20 per cento delle spese militari, cancellazione del programma F35, l'abolizione del finanziamento alle scuole private e la cancellazione della Torino-Lione.

Conti alla mano, sono 28 i miliardi che potrebbero essere impiegati per creare 250.000 posti di lavoro, ridurre la TASI a 18 milioni di proprietari di prime case, migliorare i servizi pubblici per 30 milioni di cittadini e dare sollievo a 2 milioni di persone in stato di povertà.

Di tutte queste misure non c'è traccia in questa legge di stabilità. Avete scelto di stringere ancora di più il cappio dell'austerità, quando invece è unanime l'opinione che, per far ripartire l'economia, sia necessario restituire potere d'acquisto alle famiglie e ai singoli, con investimenti pubblici in settori controllabili capaci di avere moltiplicatori positivi e creare lavoro. Il vostro silenzio e il vostro voto condannano il Paese alla stagnazione ed all'iniquità sociale. Lasciate intere generazioni nella depressione e nella inattività.

Di questo passo, se la ripresa ci sarà, non permetterà al ceto medio di risollevarsi, ma finiranno per beneficiarne, come in Inghilterra, soltanto i più ricchi, gli evasori, i promotori di attività illegali. E questo è il segno della vostra stabilità. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

Presidente, le chiedo di poter allegare la restante parte del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*M5S*). Signora Presidente, colleghi, avevo in mente di svolgere un tipo d'intervento ma, vedendo come stanno scorrendo la mattinata e le ultime ore, ho deciso di cambiarlo un po'. Questa legge di stabilità e, soprattutto, la fiducia arrivano in un modo in un certo senso strano che, però, conferma il nostro livello di le ragioni della nostra serena critica.

Il partito unico dei senatori dimezzati lo è non soltanto politicamente ma anche come presenza, e basta vedere tra i banchi della maggioranza: le assenze sono fisiche ma anche mentali, visto che stanno tutti discutendo o parlando al telefono. Lo stesso vale per il Governo e per lei, Presidente, che molto spesso è al telefono. (*Commenti del senatore Cuomo*), a parte il senatore Cuomo che mi sta ascoltando.

Ebbene, il partito unico dei senatori dimezzati mi fa venir in mente una frase di Silvio Berlusconi, vostro predecessore e creatore dell'ex Forza Italia, ora nuovamente Forza Italia ed ex Partito delle libertà. A un certo punto, egli lanciò lo *slogan* del facciamo un po' come ci pare. Secondo me, bisognerebbe rinominare questa legge di stabilità nel seguente modo: la stabilità 2016 del facciamo un po' come ci pare.

Vi elenco alcuni casi. Io sono membro della Commissione affari esteri. Il Presidente della Commissione bilancio, ex membro della Commissione affari esteri, dovrebbe sapere che è stato votato un emendamento all'articolo 10, che introduce il nuovo articolo 10-bis, che stanZIA dei fondi per un accordo tra Italia e Santa Sede. A me sembra estremamente strano che addirittura il Presidente della Commissione bilancio, ex membro della Commissione affari esteri, non sappia che non esiste alcun accordo tra Italia e Santa Sede per questo tema specifico. Sembra strano che io, ultimo

dei cittadini, venga catapultato qui e debba ricordare a voi che l'articolo 80 della nostra Costituzione – ormai ne rimane poco della nostra Carta fondamentale – dice che i trattati internazionali – stiamo infatti parlando di uno Stato estero – devono essere ratificati dal Parlamento. La ratifica non è avvenuta. Allora, questo episodio a me conferma il fatto che stiamo facendo un po' come ci pare.

Esistono altri esempi? Sì, per quanto riguarda gli stanziamenti per la sicurezza e gli affari esteri, questa legge di stabilità – come ho già detto ieri – non è ante i fatti di Parigi, ma è anacronistica. Vi faccio un esempio: sapete dove va a finire il 28 per cento delle nostre esportazioni in armi? Se non lo sapete, ve lo diciamo noi: in Nord Africa e Medio Oriente. Ma non lo diciamo e su questo non interveniamo. Magari, però, andiamo ad inaugurare qualche cantiere in Arabia Saudita. E questa, allora, è la stabilità del facciamo un po' come ci pare.

Vogliamo dirne qualcun'altra? Sul canone RAI ho posto una domanda in Commissione bilancio. Gli italiani sanno che il canone RAI sarà inserito nella bolletta elettrica, e quindi si avrà una presunzione di possesso: essi stessi dovranno dimostrare o meno un tale possesso. Ebbene, ho rivolto la seguente domanda: che succede se un cittadino non dovesse essere in grado di pagare una rata della bolletta elettrica dove è compreso anche il canone RAI? Si vedrà distaccata l'utenza elettrica? Non abbiamo ricevuto risposte. L'unica risposta che abbiamo ricevuto sia dal Vice ministro che dalle relatrici, in questo momento assenti in Aula, è stata che non sarà sicuramente così. Una tale risposta conferma che questa è la legge di stabilità del facciamo un po' come ci pare.

Porto un altro esempio. Grazie all'accoglimento di un meraviglioso emendamento a prima firma del senatore del Partito Democratico Del Barba, è stata introdotta la nuova fattispecie delle società *benefit*. Per chi non l'avesse capito, si tratta di società che, oltre ai loro scopi commerciali, perseguono anche uno o più scopi sociali. Questa meschina operazione di *greenwashing* – desidero concludere regalandovi questa perla – è all'insegna del facciamo un po' come ci pare. Il senatore Del Barba e la maggioranza che ha votato questo emendamento non sanno che, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, esistono già le imprese sociali che perseguono scopi sociali – soltanto scopi sociali – e non vengono menzionate. Per effetto di tale modifica, avremo così società – ad esempio – che inquinano e distruggono il nostro territorio, ma fanno una sola operazione di impresa sociale, cioè le società *benefit*, e poi avremo società che fanno solo attività sociali, ma che non sono *benefit*.

Sapete che vi dico? Questo provvedimento non mi piace per un motivo fondamentale: è la legge di stabilità del facciamo un po' come ci pare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, terminando la mia relazione di minoranza, ieri ho annunciato il voto contrario del mio Gruppo.

Oggi, con l'apposizione della questione di fiducia, la contrarietà aumenta e si estende non tanto nei confronti del Governo – sui contenuti della cui proposta avevamo già detto – quanto al rapporto tra Governo e Parlamento e, purtroppo, ai colleghi della maggioranza.

Noi abbiamo non dico agevolato i lavori, ma tenuto un atteggiamento assolutamente coerente in Commissione, nella speranza che l'Assemblea potesse esaminare compiutamente questo disegno di legge. Più che altro, si trattava di esaminare il carrello della spesa che era stato offerto al Senato, quasi come una carta sociale, nel quale la maggioranza ha inserito misure per circa 150 milioni di euro, tutte assolutamente frammentarie e contrarie alla logica, che inizialmente ci era stata ammannita e raccomandata, di evitare i provvedimenti minimali. Ma dato che questo carrello della spesa non era sufficiente, è stato incrementato e portato a 300 milioni, eliminando alcune previsioni di riduzione fiscale che erano state inserite nel testo originario del disegno di legge. Faccio un esempio per tutti: la riduzione dell'IVA sul *pellet* vale – come si dice in gergo di bilancio – circa 100 milioni di euro.

Cosa impediva a quest'Assemblea parlamentare di esaminare normalmente il disegno di legge, tra l'altro considerando che questo ramo del Parlamento era già stato mortificato con la trasmissione del provvedimento con oltre quindici giorni di ritardo rispetto alle previsioni di legge e, quindi, costretto a esaminarlo in termini di tempo assolutamente riduttivi, dato che il calendario ne prevede l'approvazione in via definitiva entro Natale?

Vi è stato, poi, anche il blocco completo della possibilità di trattare le grandi questioni. Nel frattempo, è intervenuta l'Unione europea, che ci rinvia ad aprile – sappiamo che il giudizio finale sulla legge di stabilità dei singoli Stati viene svolto in quel periodo – ma ci preavverte pesantemente. Colleghi, forse avete un po' sottovalutato questo aspetto. Durante i lavori in Commissione ho chiesto la trasmissione di atti e ho avuto la cortese risposta del vice ministro Morando. Ma non è intervenuto il Ministro dell'economia, che forse avrebbe dovuto dirci che l'Unione europea aveva già sollevato forti perplessità sulla mancanza di tagli adeguati alla spesa pubblica in questa legge di stabilità. Forse avrebbe anche dovuto, con vera correttezza istituzionale – non è quella che ha enfatizzato il presidente Tonini, e di cui dirò tra poco – far accompagnare la stesura e l'approvazione della legge, anche in Senato, da una nuova Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che è quanto accadrà quando l'Unione europea stigmatizzerà la manovra, dopo aver traccheggiato, anche per consentire al Governo di vararla (vi è sicuramente un rapporto di complicità tra questo Governo e alcune realtà di controllo presenti nell'Unione europea).

Come ha detto anche il collega Lucidi, è una legge che poco ha di organico e molte occasionalità pretestuose e spesso, forse, anche fuori di norma. Dopo che l'Unione europea ci avrà detto che dovremo rivedere molte cose, dovremo mettere mano a quelle variazioni che, invece, il Mi-

nistro dell'economia non ci ha presentato per tempo. Dunque, il nostro sarà un voto negativo.

Per ciò che riguarda la prassi e la presunta correttezza istituzionale del Governo, nel ripresentare un emendamento di fiducia uguale al testo uscito dalla Commissione, vorrei ben vedere se fosse stato fatto diversamente, visto che in tal caso sarebbe stata apportata una lesione ulteriore alle prerogative, che non sono state esercitate, soprattutto dei partiti di maggioranza, i quali non hanno avuto il coraggio di imporre al Governo la discussione di argomenti che erano nel cuore di tutta l'Assemblea (la loro discussione è stata bloccata dal Governo). Non è questa correttezza istituzionale. Bisognava, invece portare in Assemblea il provvedimento – non abbiamo visto atteggiamenti ostruzionistici di alcun tipo – e dedicare qualche giorno, in Assemblea, a questioni importanti e forse anche ad alcune secondarie. L'unica cosa che è arrivata è stata la modifica in termini minimali del poco che si era riusciti a fare e che le relatrici avevano anche sottolineato, a proposito del comodato per le persone diversamente abili.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore D'Alì.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Mi perdoni se chiudo con questa notazione, signora Presidente.

C'è una riduzione talmente forte della platea dei possibili beneficiari che quella norma sarà assolutamente inefficace. In buona sostanza, si dice ai cittadini che vogliono, che possono dare un comodato a un parente diversamente abile, possedendo solamente una casa. Ma, siccome il parente diversamente abile normalmente convive con chi, giustamente, provvede alle sue esigenze, quella norma diventa assolutamente inefficace. È quindi un'ennesima presa in giro, un ennesimo specchietto per le allodole. Lo sforzo sicuramente lodevole della relatrice, alla fine diventa un pugno di mosche, un carrello della spesa, che avremmo potuto approvare per le vie ordinarie. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 2111, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, ieri, come Italia dei Valori ci siamo espressi positivamente in fase di votazione sul bilancio e la legge di stabilità, in quanto riconosciamo che la manovra è stata di tipo espansivo, pur ritenendo

che la destinazione di soldi su alcuni capitoli di spesa poteva essere più incisiva e coraggiosa e meno accomodante su altre voci.

Il fatto che la legge di stabilità abbia passato l'esame dell'Unione europea con riserva conferma la limitata autonomia del Parlamento e del Governo italiani, nonché il fatto che siamo totalmente dentro gli stessi vincoli dell'Europa dei tempi di Monti e Letta. Ora come allora ci troviamo costretti dentro un Patto di stabilità con un pareggio di bilancio inserito in Costituzione attraverso, appunto, l'articolo 81; e ciò non per merito dell'Italia dei Valori, ma – come ha ricordato anche il collega Candiani – forse piuttosto della Lega, visto che il leghista Giorgetti all'epoca fu relatore di questa legge che ci troviamo oggi sulla testa, e che a noi non piace, come a voi.

In ogni caso, l'esame del provvedimento svolto negli ultimi dodici giorni da noi parlamentari, dalle relatrici e dal Governo ha sicuramente apportato miglioramenti allo stesso. Rimangono però limiti su punti nodali – per noi dell'Italia dei Valori punti qualificanti – come le pensioni, la maggiore decontribuzione per le assunzioni al Sud, i beni confiscati alla mafia, l'uso del contante e i giochi d'azzardo. Si tratta di limiti che il Governo intende affrontare nell'altro ramo del Parlamento e, quindi, fiduciosi che questo disegno di legge di stabilità potrà acquisire maggiori meriti alla Camera, oggi non parteciperemo al voto. Ci riserviamo di poter dare il nostro assenso quando la legge tornerà in seconda lettura al Senato.

REPETTI (*Misto-IpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPETTI (*Misto-IpI*). Signora Presidente, signor Vice Ministro, il disegno di legge di stabilità in esame è un altro tassello decisivo dell'operato di questo Governo, che contribuirà ad accelerare l'uscita da questa gravissima e a rilanciare la crescita e lo sviluppo; una crisi che ha investito tutti i Paesi avanzati, ma che in Italia è stata più grave.

Per capire meglio le cose, va ricordato che il Governo Monti, di fatto, è stato il commissariamento europeo dell'Italia: questo è stato. Monti ha dovuto agire in una drammatica emergenza con provvedimenti certamente discutibili, che però – lo dobbiamo ammettere – hanno salvato l'Italia dalla bancarotta. Dal momento in cui si è insediato questo Governo, però, le cose sono cambiate: l'Italia ha cominciato a realizzare le riforme e non perché ce lo chiedeva l'Europa, ma perché erano e sono necessarie al nostro futuro.

Oggi, in Europa si sta affacciando finalmente, seppur timidamente, un nuovo modo di guardare al risanamento dei conti pubblici. Insomma, da anni tutti noi invocavamo il superamento della politica italiana di solo rigore, ed ora che questo Governo, grazie alla credibilità guadagnata con l'approvazione di importanti riforme, ha ottenuto maggiore flessibilità, c'è chi ha il coraggio – e io voglio aggiungere la faccia – non solo di non

riconoscere l'importante risultato ottenuto, ma addirittura di parlare di una manovra in *deficit* e, dunque, discutibile.

Cari colleghi, è comprensibile che la faziosità in politica conduca alla propaganda di parte – ci sta – ma non è comprensibile che porti a non vedere la realtà e a negare l'evidenza. Le realtà, oggi, è un disegno di legge di stabilità che riduce le tasse a imprese, famiglie, liberi professionisti, agricoltori e, al contempo, interviene con misure a sostegno delle fasce più deboli.

La realtà è che la ripresa dell'economia in Italia è superiore alle previsioni. Un'opposizione credibile e seria dovrebbe ammetterlo, e non andare in piazza contro un Governo che sta riducendo le tasse quando proprio questo è stato il cavallo di battaglia del suo programma. Chi scommette sul fallimento non solo del Governo ma anche dell'Italia dovrà fare presto i conti con la realtà.

Io sono convinta che questo Governo abbia lavorato bene finora, anche se resta ancora molto da fare. Dunque, avanti così, signor Vice Ministro, e l'Italia tornerà ad essere un Paese competitivo, dove tutti torneranno ad investire, a cominciare dai nostri ragazzi, che non saranno più costretti ad andare all'estero. (*Applausi dai Gruppi Misto-IpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Bianconi*).

BONFRISCO (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, dai banchi dell'opposizione vorrei cominciare la mia dichiarazione di voto esprimendo un non retorico apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dall'intera 5ª Commissione presieduta dal senatore Tonini e, in particolare, dalle due relatrici. Queste hanno innovato un metodo che ha consolidato le grandi garanzie parlamentari che il sistema e il Regolamento del Senato contribuiscono a formare nel confronto tra Governo e Parlamento, e anche nel *continuum* tra Governo e maggioranza, nel profondo rispetto delle modalità e delle procedure a tutela delle opposizioni.

E proseguo negli apprezzamenti. Apprezzo della legge di stabilità in esame il fatto che si sia intervenuti su una tassazione sulla prima casa che noi Conservatori e Riformisti, insieme a molte altre forze di opposizione, abbiamo sempre sostenuto come necessaria all'economia italiana, ma ancora di più al sistema delle famiglie italiane, che è in se stesso uno straordinario sistema economico. Quella tassazione ingiusta, quella tassazione inaugurata dal famigerato Governo Monti, finalmente è stata eliminata e noi non possiamo che apprezzarlo. Così come apprezziamo altre piccole e grandi cose della manovra. Ne cito alcune: innanzi tutto le nostre proposte, che sono state accolte, come – ad esempio – quella di rendere davvero efficace la norma che consente di far confluire tutti gli investimenti in una sorta di superammortamento – così tecnicamente viene definito –

per far diluire il peso fiscale sulle imprese. Tale norma sarebbe stata vana se, dall'altra parte, non fosse stata accolta la nostra proposta che tutto questo andasse inevitabilmente escluso dagli studi di settore. Se così non fosse stato, la norma relativa al superammortamento, tanto decantata, non avrebbe ottenuto alcun effetto e soprattutto sarebbe stata un inganno nei confronti delle imprese.

Ho considerato altresì importante – per questo lo abbiamo proposto con tanta forza alla luce delle audizioni svolte con categorie economiche e associazioni di varia natura – il fatto che fosse certo e chiaro (e soprattutto unificante per tutto il territorio nazionale) che ai fondi strutturali potessero accedere anche i professionisti, e non solo le imprese. Noi, infatti, consideriamo i professionisti un pilastro fondamentale della nostra economia e a loro spetta, soprattutto nella attuale fase di crisi, un *surplus* di lavoro. Noi dobbiamo un'attenzione particolare alle varie categorie che compongono il mondo delle professioni, un'attenzione per la richiesta di essere, a loro volta, promotori di sviluppo.

Apprezzo anche che si sia superato, in questo testo, quel tema che da qualche anno tormenta le coscienze di tanti di noi, e cioè la ricerca sulle cellule staminali e che alla tragica malattia della SLA venga dedicata, in uno dei commi di questa legge di stabilità, l'attenzione dovuta. E speriamo che ne sia dedicata ancora di più in futuro, perché oltre alla SLA molte altre tragiche malattie affliggono tanti bambini che nascono nel nostro Paese e che un tempo nemmeno si conoscevano. Questi bimbi sono probabilmente orfani del loro futuro, ma anche di quei farmaci che li possono curare, quei farmaci che devono avanzare sul piano della ricerca.

Ecco: la ricerca, da più parti contemplata in questa legge di stabilità, noi dobbiamo indirizzare verso il progresso e lo sviluppo della nostra comunità e del nostro Paese, perché il suo frutto sia la fine di un percorso virtuoso che la sostenga, ma possa anche tradursi concretamente in vantaggi e benefici per il sistema sociale, così come per quello economico.

Mi fermo qui, signora Presidente, perché vorrei anche rappresentare il nostro grande rammarico per l'opportunità che questa legge di stabilità perde. Sin dalla presentazione del DEF abbiamo immaginato una manovra di finanza pubblica per il prossimo anno che più che una scommessa – come qualcuno ha voluto definirla – fosse invece un azzardo certo.

L'esame di questa legge di stabilità, infatti – lo ha già evidenziato il senatore D'Alì in discussione generale, ed è una sorta di carrellino della spesa l'intervento pur lodevole e, per noi, apprezzabile delle relatrici – ha messo in luce le contraddizioni e le ambiguità del Governo, tra le cose che esso dice e non dovrebbe dire e quelle che non dice quando invece dovrebbe dirle.

Il Presidente del Consiglio viene clamorosamente smentito dalla flessibilità che si è così ben venduto ma che Bruxelles non gli ha ancora concesso. E questo ci deve preoccupare, e non perché ci interessino necessariamente quei vincoli ma perché, per conquistare quella flessibilità che oggi speriamo possa essere accordata al nostro Paese, gli italiani hanno sostenuto tanti e tanti sacrifici. E, allora, quella flessibilità doveva essere

chiesta – a nostro avviso – per portare sollievo agli italiani, e non solo con quel poco che si è fatto, ma aggiungendo ad esso una straordinaria fonte di risorse da mettere a disposizione delle imprese degli italiani; risorse che dovevano provenire da una *spending review* attenta, precisa e soprattutto efficace.

È questa la manovra che manca. Questo è il tallone d'Achille della legge di stabilità in esame. Proprio nel momento in cui qualche piccolissima percentuale ci indica una strada positiva, noi non ne approfittiamo per migliorare e rinsaldare quel dato e renderlo efficace da qui ai prossimi tre anni. Con un orizzonte strettissimo di al massimo un anno, se non sei mesi, ci limitiamo a chiedere la possibilità di indebitarci ancora. E certamente ci verrà concessa la possibilità di indebitarci ancora, tanto quel debito lo pagheremo sempre noi. Nulla ci viene regalato, nulla.

Nemmeno sulla tematica della immigrazione – è su quella che la clausola della flessibilità ha potuto scattare – abbiamo saputo cogliere le opportunità e, invece che dedicare le risorse alle poche cose fatte, avremmo dovuto concentrarci sulla problematica che essa ci pone, ossia quale sicurezza implementare. Quei 3 miliardi dovevano essere destinati anche e soprattutto a garantire al nostro Paese una difesa migliore dalla bomba umana della immigrazione rispetto a quanto oggi si sta facendo.

I 4 miliardi di *spending review* sono davvero poca cosa rispetto ai 10 previsti e lo voglio ricordare soprattutto al vice ministro Morando, che nella sua carriera parlamentare tanta attenzione ha sempre avuto nei confronti della *spending review*. Oggi siamo di fronte al topolino partorito da questa legge di stabilità, che l'unico taglio che prevede è quello dei commissari della *spending review*, e ne sanno qualcosa Cottarelli e lo stesso Perotti, che si è dimesso dichiarandosi insoddisfatto dell'operato del Governo. E noi possiamo forse biasimarlo? No, perché tra riduzione di spesa per beni, servizi e personale pubblico, razionalizzazione delle aziende partecipate da Comuni, Province e Regioni e misure di efficientamento varie, la nostra proposta stimava un risparmio possibile di 20 miliardi.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Bonfrisco.

BONFRISCO (*CoR*). Ecco, con quei 20 miliardi avremmo potuto fare molto di più in questa legge di stabilità e dare un po' di certezza a quelle famigerate clausole di salvaguardia affinché non scattino, e che invece scatteranno. L'orizzonte di questa legge di stabilità si ferma, infatti, alla fine del 2016, quando già il 1° maggio del 2016 scatteranno 2 miliardi di tassazione in più se gli effetti del rientro dei capitali, che tanto auspiachiamo, non vi saranno. E sappiamo bene che sarà molto difficile che esso dia i frutti sperati. Auguriamoci, allora, di non ritrovarci qua tra qualche mese ad inventare nuove tasse, perché questo vedrà, come sempre, la nostra forte opposizione. E speriamo anche che, nel frattempo, i venti di guerra che girano attorno al nostro Paese non si traducano in gravi perdite dal punto di vista economico, prima ancora che umano. Teniamo conto di

questo, che avrebbe dovuto essere considerato in una legge di stabilità, e invece non c'è.

Resta l'amarezza di vedere una legge di stabilità che non affronta i problemi del futuro, ma solo quelli dei prossimi sei mesi. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

MAURO Giovanni (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*). Signora Presidente, verrebbe da iniziare questo mio intervento dicendo che si tratta della manovra che non c'è, della manovra che magari si sarebbe voluta e, per stessa ammissione del Governo, ma anche di diversi rappresentanti della maggioranza in quest'Aula, delle cose che ci potranno e che ci potrebbero essere. Questo avviene a fronte di un'esigenza reale ed immediata. Quante cose sono state rinviate alla legge di stabilità? Quante cose, in quest'anno solare che volge verso la fine, si è detto che avrebbero trovato risposta nella legge di stabilità dello Stato per l'anno 2016? Quante cose in questa legge di stabilità, per la quale oggi addirittura si chiede la fiducia, sono semplicemente nascoste e rinviate?

Non parlo dei dati più eclatanti a nostra disposizione. Una manovra finanziaria che aveva avviato il proprio cammino in Commissione bilancio sulla base di un presupposto che ci era stato indicato sia dal Governo che dalle relatrici, secondo cui avremmo tutti potuto mettere del nostro nella costruzione di due fondamentali rubriche per la vita del Paese: la sicurezza e il Mezzogiorno d'Italia. Più volte abbiamo sentito, nei proclami della maggioranza, dire che il Mezzogiorno d'Italia era una vicenda che riguardava non una parte geografica del Paese, ma la crescita complessiva del Paese, e che, se l'Italia voleva tornare a competere e tornare ad occupare i primi posti nella classifica europea (ed anche in uno spettro più ampio), avrebbe dovuto risolvere – e questa sarebbe stata l'occasione – la questione del Mezzogiorno; un Mezzogiorno che non solo non cresce come il resto del Paese, ma che arretra e si trasforma sempre più in zavorra per la sua crescita complessiva.

Come ha visto, signor rappresentante del Governo, abbiamo ritirato gli emendamenti in materia di sicurezza e Mezzogiorno; ci abbiamo creduto. Come avete visto, non abbiamo neanche fatto bocciare tecnicamente i nostri emendamenti, per avere la possibilità di riproporli eventualmente in Assemblea, utilizzando una normalissima tecnica parlamentare. Non l'abbiamo fatto; vi abbiamo creduto ed abbiamo creduto che ci fosse un vero spirito di volontà su queste due rubriche, per dare soluzione, in questa manovra finanziaria, ai temi della sicurezza e del Mezzogiorno.

Nell'ultimo giorno, dopo l'ultima nottata conclusasi circa alle 2 del mattino, ci viene detto invece che per queste due rubriche non c'è nulla da segnalare in questo disegno di legge di stabilità. Ci viene detto, dal

vice ministro Morando, che non vi è capacità di individuare né le forme né il modo e che il dibattito parlamentare, che già si era interrotto per valutare quali forme far prendere a questi interventi, quali fossero le più efficaci e quali le più opportune in un dibattito aperto in Parlamento, si interromperà di nuovo bruscamente per una volontà politica di questo Governo.

Io pregherei il rappresentante del Governo, il vice ministro Morando, per lo meno di evitare il dilleggio in quest'Aula del Parlamento. Nella sua replica di ieri l'ho trovato davvero insultante, signora Presidente. Ha detto di essere meravigliato del fatto che nel dibattito parlamentare qualcuno abbia detto che non si è fatto nulla per il Mezzogiorno. Non vorrei che si equivocasse nello stenografico, io in questo caso riporto le affermazioni del vice ministro Morando, il quale ha detto di ritenere che questo ramo del Parlamento ha fatto moltissimo, perché ha sviscerato tutta una serie di proposte, tutte intelligenti e tutte utili per lo sviluppo del Mezzogiorno. Ma questo lo lasci dire, vice ministro Morando, in una chiacchiera di caffè; quando lei viene in questo ramo del Parlamento lo faccia con tanto rispetto e venga a dire che in Parlamento non si chiacchiera; non è che, perché si chiama Parlamento, si possa parlare e basta. In quest'Assemblea del Parlamento si parla e si agisce, quando non si ha un Governo ostile, un Governo che non ha neppure la più larvata e lontana idea della strategia per il Paese. (*Applausi del senatore Candiani*).

Si assuma le responsabilità di quello che lei sostiene o che non riesce a sostenere. Non avete una politica per il Mezzogiorno e per la sicurezza. Questo oggi esce certificato in questo ramo del Parlamento. *Quod voluit, potuit, dixit, fecit*; voi, invece, non volete, non potete, non dite. Voi utilizzate solo la propaganda, avete creato una cortina fumogena.

Siete andati qualche settimana fa a dire in televisione che avreste fatto il ponte sullo Stretto di Messina: andate a sollevare una cortina fumogena per nascondere con il fumo l'assenza dell'arrosto, il nulla della proposta, il nulla assoluto, lo zero per quanto riguarda la risoluzione dei problemi veri e reali, quelli che diventano carne e sangue quotidianamente sulle spalle delle nostre piccole e medie imprese agricole, artigiane, commerciali e industriali. Quella certificazione del Mezzogiorno di cui parla lo SVIMEZ per voi è carta straccia, per voi non è preoccupazione, per voi non è azione di Governo. Tutto questo non può passare inosservato.

Mi riferisco a quelle forze che oggi si accingono a dare la fiducia a questo Governo sulla base di questa manovra. Amici dell'NCD, anche voi avete partecipato, nei giorni scorsi, dicendo che grazie alla presenza di questa formazione nell'alveo del Governo si fanno cose che si sarebbero fatte dai banchi del centrodestra e in una visuale diversa rispetto ai temi del Mezzogiorno. Dove siete, amici cari? Se la partecipazione al Governo non è semplicemente occupazione di una poltrona, è questo il momento in cui si reagisce e in cui si fanno valere i numeri e l'essere determinanti di una compagine di Governo. Io credo alle vostre vere battaglie, che avete condotto durante tanti anni di vita politica a vantaggio del Mez-

zogiorno, affinché possa avere la forza di riprendere il cammino della crescita.

Non voglio credere a Luttwak, che sostiene che l'unica strada per la Sicilia è quella di chiedere la secessione e realizzare un proprio sistema di sviluppo basato sul libero mercato nel Mediterraneo. Non voglio crederci perché mi sento italiano e appartenente alla storia di questo nostro Paese e di questa nostra Nazione. Ma voi non fate gli àscari e, attraversando lo Stretto di Messina, non diventate servi, per favore, di politiche che fanno aumentare la voglia di allontanarsi da uno Stato che si avverte nemico, ostile, uno Stato che, per lo meno, si avverte come distratto. Non è possibile.

Oggi quello cui siamo chiamati, colleghi parlamentari, è anche un gesto di assoluta libertà rispetto a una volontà. Non è possibile cadere nelle trappole della propaganda; una propaganda che poi ci impone, negli atti parlamentari, di fare il peggio per il nostro Paese: riforme costituzionali pessime, riforme economiche pessime. Non sono ricette per lo sviluppo, ma modi per nascondere la polvere sotto il tappeto.

Con questa manovra finanziaria, noi rinviando alle future generazioni il debito. Stiamo facendo una manovra finanziaria a debito, senza affrontare il tema fondamentale della zavorra che ci portiamo dietro da anni, rinviata alle prossime generazioni. Ma state attenti, colleghi parlamentari; voi che votate supinamente perché pensate di occupare per qualche mese in più questo scranno parlamentare, sappiatelo, la storia ce lo insegna: quando un Governo tende a rinviare ai futuri esercizi economici le manovre che debbono essere fatte...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*). ... lo fa per preparare il consenso elettorale attuale rispetto ai problemi lasciati ai futuri Governi che verranno.

Questa è la manovra di un Governo che vuole trarre il massimo del beneficio propagandistico per lasciare ai futuri Governi la soluzione dei nodi e dei problemi; questo è un Governo che con la manovra economica in esame vuole prepararsi alla campagna elettorale.

Per questo, pur nel rispetto delle diverse posizioni presenti all'interno del mio Gruppo parlamentare, per cui ci saranno senatori che voteranno la fiducia per un diverso modo di vedere e di concepire la manovra, io dichiaro il voto contrario mio e della maggioranza del Gruppo. (*Applausi del senatore Milo*).

ARRIGONI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signora Presidente, colleghi, signor Vice Ministro, la legge di stabilità è una manovra alla Renzi, elettorale, visto che

l'abile *Premier* l'ha concentrata sull'eliminazione della TASI sulla prima casa e dell'IMU agricola. Tuttavia, giusto per rinfrescare la memoria agli italiani, questa cancellazione di tasse riporta lo stato delle cose al 2011, quando entrambe le gabelle non c'erano. Infatti, era già dal 2009 che l'allora ICI sulla prima casa era stata tolta dalla Lega e dall'allora maggioranza, non senza attacchi feroci del Partito Democratico. Poi è arrivato il *premier* nominato, Monti, che dal 2012 ha introdotto l'IMU e ha reintrodotto la patrimoniale sulla prima casa; trascorsi due anni, il Governo del secondo *premier* nominato Letta ha inventato la TASI, e infine lo scorso anno l'attuale *premier* nominato Renzi ha avuto la genialata di colpire il mondo dell'agricoltura introducendo l'IMU agricola. In quattro anni, con queste sciagurate scelte, si è passati da un gettito ICI di 9 miliardi del 2011 a un crescendo di gettito IMU, che ha toccato la punta di 25 miliardi l'anno. In questi anni sono stati tolti agli italiani, a famiglie, artigiani, professionisti e imprese 15 miliardi in più ogni anno, per un totale di extra-prelievo di 60 miliardi. Ciò ha accelerato drammaticamente la crisi del mercato immobiliare e determinato la chiusura e il fallimento di migliaia di imprese del settore edilizio, con la conseguente perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Bravi, complimenti!

Questa è la pesante eredità e la grossa responsabilità che attribuiamo a questi tre Governi di nominati e alla principale forza politica a loro sostegno, cioè il Partito Democratico (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*); un Partito Democratico che oggi cambia idea e che, con molti mal di pancia della minoranza interna, azzeri i due balzelli.

Tuttavia, quello che noi della Lega Nord non condividiamo è la copertura finanziaria dell'operazione, che ammonta a 4 miliardi, e in generale di tutta la manovra, che ammonta a 28 miliardi al netto della clausola migranti, per la quale il nostro Paese è – scolasticamente parlando – rimandato ad aprile. Sono infatti previsti 15-18 miliardi di maggior indebitamento, tagli lineari alle Regioni, nuove licenze per il gioco d'azzardo (è questa la cura renziana alla ludopatia?), ma briciole e solo briciole dalla tanto strombazzata *spending review*, ancora una volta fallita, come certificato dalle dimissioni del professor Perotti.

Sottolineiamo come 16,8 miliardi vengano impiegati per disinnescare le vostre clausole di salvaguardia, create da vostri Governi; tuttavia, l'aumento di IVA e accise non è scongiurato, perché è pronto a scattare dal 2017.

Signor Vice Ministro, lei conferma che la manovra è espansiva, ma tutti sono capaci di spendere i soldi senza averli in tasca e facendo prestiti, dunque debito, e scaricando il problema alle future generazioni. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Sostenete che la manovra abbasserà le tasse, ma le relazioni affermano che nel 2016 le entrate tributarie aumenteranno di 12 miliardi di euro.

Per entrare nel merito del provvedimento partendo da alcune delle promesse mancate, va detto che non c'è stato il ripristino dello sconto benzina per il territorio nei pressi del rigassificatore di Porto Viro nel Veneto.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,45)

(Segue ARRIGONI). È poi saltato il taglio IVA su pellet da riscaldamento, che resta al 22 per cento. Renzi aveva promesso di riportare l'imposta al 10 per cento, ma ancora una volta ha preso in giro i consumatori, soprattutto quelli dei territori montani. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). D'altronde, serviva fare cassa, servivano quei 96 milioni per alimentare il fondo pellet, da cui attingere a piene mani per accontentare i vari parlamentari della maggioranza.

Non ci siamo. Non solo avete disprezzato il Nord, ma avete lasciato a bocca asciutta anche il Mezzogiorno che attendeva risposte su iniziative serie per il suo rilancio economico. Vi siete limitati a confermare i pessimi finanziamenti per i lavori socialmente inutili.

Non avete rivisto la legge Fornero, principale impedimento all'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e nemmeno risolto definitivamente il problema degli esodati creato da questa infausta legge.

Non avete risolto il problema dell'opzione donna che, lo segnalo, non è una proroga gentilmente concessa da Renzi, ma una sanatoria di un grave errore dell'INPS. Non avete toccato il problema dei pensionati che sono alla fame: più di quattro su dieci hanno un assegno inferiore ai 1.000 euro; non lo dice la Lega, ma il bilancio sociale dell'INPS secondo cui, dei 15 milioni di pensionati, quasi due hanno assegni inferiori ai 500 euro, e questi, vice ministro Morando, stanno ancora aspettando il *bonus* di 80 euro promessi loro nel 2014 da Renzi.

Non avete dato risposte alle Province che, con i continui e progressivi tagli inflitti con la scorsa legge di stabilità, falliranno bloccando l'erogazione dei servizi, la

manutenzione di migliaia di chilometri di strade, la manutenzione e il riscaldamento di centinaia di scuole superiori.

Scaricate ancora sui Comuni tutti i problemi che si amplificheranno nella società, soprattutto quelli toccano i servizi sociali; inoltre, avete assunto delle norme che umiliano soprattutto quelli virtuosi. Avete bocciato l'introduzione di un sacrosanto fondo di premialità, visto che il ristoro del mancato gettito TASI sarà integrale per tutti, e dunque riderà quell'amministrazione spendacciona che ha messo l'aliquota al massimo, mentre rimarrà beffata quell'amministrazione formica, risparmiatrice, che ha tirato la cinghia fino a non respirare, per non gravare eccessivamente sulle famiglie.

Anche il vincolo nel triennio prossimo del 25 per cento del *turnover* del personale sarà devastante soprattutto per i piccoli Comuni, che contano già oggi poche unità di personale alle proprie dipendenze.

Alle Regioni poi, sono state date al momento, scarse risposte alle richieste sacrosante dei governatori. Per ora restano i 4 miliardi di tagli, che

includono anche il taglio al Fondo sanitario nazionale. Tagli ancora lineari senza l'applicazione dei costi *standard*, a cui, ricordo, si aggiungono gli altri 7,7 miliardi che discendono da precedenti vostri provvedimenti.

Delude il sostegno alle famiglie. Non copritevi dietro la proroga del congedo parentale dei padri o il *babysitting*: in moneta sono poca cosa rispetto al mancato rifinanziamento del fondo di 115 milioni per interventi a favori delle famiglie e segnatamente per la realizzazione degli asili nido, che dal 2016 scompare. Voi avete bocciato l'emendamento della Lega Nord, vergogna! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

C'è poco per i nuovi investimenti. Ancora irrisorie le risorse per opere di difesa del suolo contro i dissesto idrogeologico. Abbiamo un territorio fragile, che cade a pezzi, che registra continuamente smottamenti, frane, alluvioni. Si opererà ancora troppo sull'emergenza e poco sulla prevenzione. Questi sono gli eventi eccezionali per il quale il Governo doveva battersi in Europa per avere la flessibilità sul bilancio anziché per l'immigrazione!

Grave, infine, dopo tutto quello che è successo la scorsa settimana a Parigi, che non si siano volute stanziare subito, qui in Senato, risorse per potenziare l'apparato di sicurezza del Paese e attuare un piano efficace contro l'incalzante minaccia terroristica. Signor Presidente, gli italiani sono molto preoccupati da questo terrorismo di matrice islamica e scioccati dall'alta percentuale di islamici che vivono qui e che giustificano gli attentati di Parigi, dove sono state massacrate 130 persone. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Questo è disumano ed è preoccupante. Gli italiani dovevano essere rassicurati da una scelta immediata e chiara per garantire loro e al Paese la libertà e la sicurezza. Invece, assistiamo con sconcerto alle blaterazioni di membri del Governo e del *premier* Renzi che pensa di affrontare i tagliagola con il gelato in mano, visto che continua a non proporre soluzioni concrete per arginare il pericolo.

Oggi la priorità è la sicurezza dei cittadini. Quindi, Renzi pretenda che l'Unione europea conceda la flessibilità con la clausola degli eventi eccezionali per investire subito un miliardo per la sicurezza e l'antiterrorismo e non per l'immigrazione dove, per il sistema di accoglienza, si sprecano centinaia di milioni per dare per mesi, se non anni, vitto, alloggio e tessera telefonica a decine di migliaia di migranti economici – dunque clandestini – che non scappano da guerre e da persecuzioni.

Alla Camera forse si dovrebbe fare qualcosa, ma noi qui oggi licenziamo un testo che segna per il 2016 un taglio di 500 milioni alla missione ordine pubblico e sicurezza. Un vergognoso taglio che dimostra quanto questo Governo sia irresponsabile.

Sempre in tema di sicurezza, infine, condanniamo il ridicolo stanziamento di soli 74 milioni per il rinnovo dei contratti per il comparto delle Forze armate e delle Forze dell'ordine. Premiate il loro onorato servizio e i rischi che corrono quotidianamente con meno di 10 euro al mese. È una vergogna!

Con queste amare considerazioni, unitamente al vergognoso, umiliante, per il Parlamento, ulteriore ricorso alla questione di fiducia, pur riconoscendo l'impegno per il lavoro svolto in Commissione bilancio da tutti i componenti ed in particolare dalle due relatrici, che ringraziamo unitamente al vice ministro Morando e ai funzionari della Commissione, dichiaro convintamente il voto contrario del Gruppo Lega Nord e Autonomie. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bernini. Congratulazioni).*

BARANI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (AL-A). Il Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie non potrà votare la fiducia al Governo per la legge di stabilità. Non potrà farlo per quanto si è verificato durante il dibattito in Commissione bilancio, e non solo perché numerose proposte emendative, che pure sono state avanzate, sono state respinte. Ne cito qualcuna: la soppressione dell'IMU agricola per tutti; l'utilizzo degli avanzi di gestione per le Regioni con i piani di rientro per prestazioni sanitarie; le manovre di rianimazione dell'economia e dell'occupazione del Sud, che ha un elettroencefalogramma completamente piatto, e qualche altra proposta sulla sicurezza.

Ma non potremo farlo soprattutto per l'atteggiamento tenuto dal Partito democratico. Di fronte ad una posizione collaborativa da parte di tutte le opposizioni, si è invece riscontrato un duro sconto all'interno del Partito di maggioranza relativa, che ha monopolizzato quasi per intero il tempo a disposizione della Commissione stessa. Ho ancora nelle orecchie gli interventi delle senatrici De Biasi e Ricchiuti e di altri colleghi del Partito Democratico.

Un dibattito, per altro, lunare sotto molteplici aspetti, concentrato soprattutto su elementi simbolici – dall'esonazione della prima casa fino al contante – che poco o nulla hanno a che fare con la manovra nel suo complesso. Tali elementi riflettono solo gli antichi «mal di pancia» che caratterizzano questa formazione politica e che, comunque, dimostrano una fragilità complessiva degli assetti governativi anche nel difficile rapporto coi colleghi del Nuovo Centrodestra, che mal si concilia con la gravità dei problemi che il Paese è chiamato ad affrontare.

Nonostante ciò, il nostro giudizio sulla manovra di finanza pubblica sottesa a questo disegno di legge di stabilità non può essere negativo. A differenza degli anni passati siamo di fronte ad una manovra di carattere espansivo che poteva essere migliorata (e speriamo che questa avvenga alla Camera), ma che comunque ha il segno «più» e si muove in coerenza con le tendenze dei mercati internazionali. Mercati che, a differenza del passato, non sono forieri di impulsi espansivi, in base ai quali poter avanzare ipotesi di contenimento finanziario, perché tanto a tirare è la domanda estera. Al contrario, alimentano spinte deflazionistiche che possono essere contrastate solo facendo leva su una più dinamica domanda interna.

Ed ecco allora la necessità di favorire i consumi delle famiglie, grazie ad una riduzione del carico fiscale sulla prima abitazione, puntando su una ripresa degli investimenti interni e su forme di sostegno all'occupazione, nonché sulla lotta alle forme più odiose di povertà. I tratti distintivi di questa legge di stabilità, dice il vice ministro Morando.

Del resto, sono questi gli elementi che caratterizzano la nostra realtà. Nel 2012 la distanza dell'Italia dalla media dell'Eurozona, in termini di crescita, era pari a 1,9 punti di PIL. Nel 2016 questa forbice si restringerà, stando alle previsioni della Commissione europea, solo a 0,3 punti di PIL. Si tratta di una rincorsa faticosa, quindi, durata anni, che solo ora comincia a dare qualche risultato, che noi riteniamo ancora insufficiente, ma che sarebbe da autolesionisti non voler riconoscere. Ci saremmo pertanto aspettati che di questo dato si fosse tenuto conto nel dibattito in Commissione, invece di inseguire logiche identitarie, come è avvenuto per buona parte del Partito Democratico, incapace di uscire dal recinto di una visione passatista.

Se si fossero affrontati questi temi, invece dell'ossessione su aspetti importanti, ma marginali, avremmo dato un contributo migliore alla comprensione di quelli che dovranno essere gli obiettivi da perseguire e avremmo potuto perseguirli da subito, se non vogliamo ricadere tra qualche mese in un dibattito sterile ed inconcludente. Il 2016 appare essere una «finestra» importante. Grazie ai maggiori margini di flessibilità, che sono stati conquistati in Europa, abbiamo, signor Vice Ministro, «comprato del tempo». Ma è un tempo destinato ad esaurirsi rapidamente se non sapremo individuare una strategia di più lungo respiro.

Non dimentichiamo che nel 2017 dovremmo ridurre l'indebitamento netto dal 2,4-2,6 per cento del PIL al programmatico 0,8 per cento, come indicato dalla Nota di aggiornamento al DEF, per poi giungere l'anno successivo al pareggio di bilancio. Stiamo parlando di un ordine di grandezza pari a circa 30 miliardi, solo per correggere il «tendenziale», di cui ben 17 necessari per neutralizzare le vecchie e le nuove clausole di salvaguardia, che abbiamo ridotto, ma non neutralizzato. Altrimenti l'aumento dell'IVA e delle accise diverrà inevitabile. Per realizzare questo obiettivo è necessario un impegno drastico ed immediato sul fronte della *spending review*: il grande assente di questa manovra finanziaria. Sono procedure lunghe, complesse, faticose che richiedono tempo, ma soprattutto una coesione politica basata su una forte convergenza programmatica. È l'esatto contrario dei precari equilibri politici che caratterizzano questa maggioranza, ancora troppo debole ed incerta per affrontare un tema così complesso, come abbiamo potuto ancora una volta constatare, perché profondamente divisa al proprio interno tra le contrapposte pulsioni destinate a ritardare, se non ad impedire, l'avvio del necessario processo di riforme. Questo è ciò che serve all'Italia per evitare l'inconcludenza dei tagli lineari, che non risolvono i problemi. È un secondo tempo delle riforme, dopo le modifiche degli assetti costituzionali. Si deve trattare di riforme che investano tutti i rami della pubblica amministrazione: tanto a livello nazionale che locale. Ne abbiamo avuto ulteriore dimostrazione anche durante questa sessione

di bilancio quando abbiamo ascoltato le proteste delle Regioni di fronte alle proposte di taglio dei relativi trasferimenti, che incideranno solo per il futuro visto che il tetto della spesa sanitaria per il 2016 è stato aumentato di un miliardo di euro. I tagli sono indubbiamente dolorosi, negli attuali assetti istituzionali, ma sono appunto questi assetti che devono essere cambiati per rendere possibili quelle innovazioni da cui possono dipendere, al tempo stesso, tagli di spesa e maggiore efficienza nell'erogazione dei relativi servizi pubblici.

Secondo l'ISTAT, basta prendere i conti della pubblica amministrazione, la spesa corrente regionale sul totale della spesa complessiva dal 1995 al 2006 è passata dal 12,6 al 19,1 per cento, con un incremento di oltre il 50 per cento. Dal 2006 si è stabilizzata, ma solo grazie ai tagli lineari delle varie manovre finanziarie. Sempre a partire dal 2006 la spesa sanitaria sul totale della spesa corrente regionale è scesa dall'81,6 al 73,6 per cento. Questi dati dimostrano come dietro il paravento delle richieste di aumento della spesa sanitaria si nascondesse ben altro obiettivo, quale quello di poter disporre di risorse crescenti per finalità che poco hanno a che vedere con la salute dei cittadini. Questo margine, dato dalla differenza tra la spesa sanitaria e la spesa complessiva, è infatti cresciuto dai 26 miliardi del 2006 a ben 39 miliardi di euro nel 2013.

Questi dati non compaiono nel documento presentato dalle Regioni in occasione della loro audizione parlamentare. La spiegazione dell'omissione è evidente: meglio scegliere da fiore a fiore per sostenere le proprie rivendicazioni. Ma non è nemmeno questo il dato sorprendente: la verità è che le Regioni italiane, viste come un'unica unità, non sono consapevoli dello stato della loro finanza pubblica considerata nel suo complesso. In altri termini, ciascun Presidente di Regione guarda solo al proprio orticello, dimenticando, come direbbe Totò, che «è la somma che fa il totale». Tuttavia, se si guarda a quest'ultima grandezza, i guasti del disordine amministrativo risultano evidenti.

Se si vuole fare effettivamente *spending review*, è quindi giunto il momento di afferrare il toro per le corna. L'attuale struttura istituzionale del Paese non può che generare disfunzioni che si ripercuotono inevitabilmente sugli equilibri complessivi della finanza pubblica. Le scelte finora compiute, compreso l'obbligo del pareggio di bilancio, a livello tanto nazionale quanto locale, risolvono solo in minima parte il problema. In altre parole, esse consentono di stabilizzare la finanza pubblica, ma non di creare quegli spazi indispensabili per ridurre la pressione fiscale, giunta in Italia a livelli insostenibili.

Da qui la necessità di quel secondo tempo di cui ho parlato in precedenza e solo in parte avviato con la riforma della pubblica amministrazione, che tuttavia deve essere coniugata in stretto raccordo con quella del potere locale per evitare duplicazioni, sovrapposizioni, incertezze nei relativi confini e via dicendo. Vedremo poi in un secondo momento se questo sforzo debba corrispondere all'instaurazione di macro Regioni o aree vaste. L'importante è partire con il piede giusto e la necessaria celerità perché abbiamo visto quanto possa essere defaticante la discussione su temi

di questa portata. Quanto avvenuto per le riforme costituzionali rappresenta un'avvisaglia che non può essere trascurata, tanto più che i nodi da affrontare avranno una densità politica forse maggiore.

Termino quindi il mio intervento con l'auspicio di avere in futuro una maggioranza coesa. Gli elementi positivi che pure si riscontrano nella manovra finanziaria non compensano infatti le incertezze, le zone d'ombra e le contraddizioni che la caratterizzano, soprattutto se questi elementi sono visti in prospettiva. Ciò impedisce di concedere l'avallo che le procedure parlamentari richiedono nel momento in cui si pone la questione di fiducia. Dal che il senso del nostro voto contrario. (*Applausi dal Gruppo ALA*).

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori rappresentanti del Governo, nel mese di ottobre scorso, nella relazione al Parlamento, il Governo ha aggiornato verso l'obiettivo di medio periodo il cosiddetto piano di rientro, ossia il percorso previsto per il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali contenuto nel DEF 2015. In tale occasione il Governo, per rafforzare i primi segnali di ripresa della crescita del PIL ed il processo di consolidamento fiscale, ha manifestato l'intenzione di utilizzare pienamente i margini di flessibilità e deviare temporaneamente dal percorso verso il raggiungimento dell'obiettivo.

Possiamo dire che la gran parte delle misure allora indicate dal Governo nella Nota di aggiornamento (su cui vi fu un interessantissimo dibattito in sede parlamentare e non solo) è stata inserita nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2016 che ci è stato poi presentato.

Inizio dalla neutralizzazione della clausola di salvaguardia relativa agli aumenti delle accise e dell'IVA. Tale misura si pone in linea con quanto già previsto nel DEF 2015 e confermato in Nota di aggiornamento e a nostro parere contribuirà (anche se i cittadini non lo percepiranno nell'immediato) ad eliminare quelle incertezze che certo non piacciono al sistema produttivo e ai contribuenti. Come ieri illustrato dal Vice ministro, confidiamo altresì nell'efficacia della manovra e degli interventi successivi affinché si neutralizzino anche negli anni a venire.

Analogo discorso va fatto per l'eliminazione della tassazione sulla prima casa.

La misura, a nostro avviso, si comprende fino in fondo solo se inserita dentro una programmazione pluriennale di abbassamento delle imposte e delle tasse. Ci auguriamo quindi che sia colta come opportunità dai contribuenti e che si traduca positivamente sull'economia, in termini di maggiori consumi: ciò è essenziale per aiutare la ripresa dell'economia e anche quella dell'inflazione. Sulla stessa linea si muovono le norme

che prevedono di non assoggettare a tassazione gli immobili necessari alla produzione, i cosiddetti imbullonati, e i terreni agricoli. Adottare tali misure significa non solo alleggerire il peso fiscale, ma anche semplificare la vita agli imprenditori e stimolare ulteriormente la crescita.

Aggiungo anche il taglio dell'IRES e l'esenzione IRAP in agricoltura, che è un settore che più di altri si fa carico di creare nuova occupazione.

Queste misure, che ho appena accennato, unite alle riforme avviate dal Governo e attuate, nei vari ambiti del lavoro, del fisco, in particolare della pubblica amministrazione (rispetto alla quale sollecitiamo l'emana-zione dei decreti legislativi) e della giustizia, permetteranno di riconquistare pienamente la credibilità rispetto alle istituzioni, da parte dei cittadini, dei mercati e delle imprese, che stanno tornando ad investire.

La manovra presentata al Parlamento è ambiziosa e coraggiosa, ma è proprio il coraggio che ci permette di affrontare le sfide più dure. Quanto contenuto nel disegno di legge al nostro esame, le misure espansive, che formano la colonna portante del provvedimento, sono la prova che il Governo, per far decollare pienamente la ripresa, sfrutta tutte le possibilità presenti e future, con coraggio.

Il Governo, infatti, per attuare gli interventi che reputa necessari alla reale crescita economica del Paese, sfrutta tutti i margini di flessibilità possibili, che ci auguriamo l'Unione europea e la Commissione possano riconoscerli, una volta superate le riserve espresse pochi giorni fa.

Dopo tanto tempo, possiamo quindi finalmente ragionare su un documento che ci presenta una manovra che va incontro alle esigenze dei contribuenti, delle imprese, ma anche delle categorie più deboli. L'esame che si è svolto sul testo presentato dall'Esecutivo ne ha arricchito ulteriormente i contenuti, tanto da renderlo, a nostro avviso, anche attraverso modifiche ad alcune parti originariamente presenti, meglio rispondente alle aspettative che su di esso erano state riposte.

Sono stati affrontati molti temi, in sede di Commissione bilancio. Molte delle questioni proposte hanno trovato soluzioni condivise nel testo definitivo, grazie alla disponibilità del Governo, che ha saputo ascoltare sia la maggioranza che i Gruppi di opposizione, pur nella legittima diversità delle opinioni, e grazie anche al fattivo impegno delle relatrici, che – voglio ricordare – non sono mai state faziose e hanno saputo districarsi tra le innumerevoli proposte di modifica presentate, riuscendo ad approntare dei testi, che spesso hanno recepito gran parte delle questioni, sollecitate in maniera trasversale. Questo – ripeto – va riconosciuto al grande lavoro delle relatrici.

Il testo che ne è derivato, recepito nel maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia, a nostro parere è inclusivo e rispettoso del lavoro parlamentare. Possiamo affermare che quella dell'altra sera è stata una bella pagina di attività parlamentare; segno di una democrazia che, se vuole, sa funzionare, sa ascoltare, fare sintesi e poi decidere.

Non è stato certo possibile dare una risposta a tutto: mancano all'appello alcune misure, come quelle volte alla crescita e allo sviluppo del

Mezzogiorno, attraverso interventi che favoriscano l'occupazione e gli investimenti delle imprese. Queste norme debbono essere ben elaborate, per evitare gli errori commessi anche in passato. In questa sede non abbiamo avuto la possibilità di farlo compiutamente e ci auguriamo che, una volta fatti i conti anche con l'emergenza sicurezza, che ha condizionato i nostri lavori – questo va detto – imposta dai tragici eventi di Parigi e per la quale il Governo dovrà stanziare fondi appositi, e con quella delicata e spinosa degli esodati in tema previdenziale, tali questioni siano comunque risolte o avviate a soluzione, con successo, nell'altro ramo del Parlamento.

Non mi soffermo oltre sui contenuti del disegno di legge presentato, ma solo su alcune questioni che la Commissione ha affrontato e risolto fattivamente; in particolare, anche quelle da noi sollecitate come Gruppo.

Parto da quella che interessa in particolare le Province autonome di Trento e di Bolzano: la conferma del Patto di garanzia del 2014; l'ordine del giorno dell'accordo con la Regione Val D'Aosta, al quale l'Esecutivo si è impegnato a dare soluzione positiva nell'arco del 2016; la disposizione in materia di edilizia popolare; le disposizioni che prevedono che tutti gli atti e i provvedimenti in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario siano esenti da imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo; il ridimensionamento del taglio previsto per i CAF e per i patronati; le agevolazioni fiscali per gli imprenditori individuali che possiedono immobili strumentali, i quali potranno optare per l'esclusione di questi beni. Si tratta di una misura che creerà gettito e che, a nostro parere, sarà fondamentale per stimolare ulteriormente la crescita. Ancora, la misura che pone a carico dello Stato le spese per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio volti alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica dei volontari dei Vigili del fuoco (anche questa è una misura di grande attenzione in un Paese che spesso deve fare i conti con le emergenze); la norma riguardante il contante che viaggia attraverso il servizio dei *money transfer*, anche in questo caso sollecitata dai Gruppi sia di maggioranza sia di opposizione; l'istituzione del fondo nazionale dei genomi, che permetterà di dotare il Paese di una strategia sulla genomica nazionale, colmando un *gap* che in pochi anni avrebbe potuto vederci – come sistema sanitario pubblico – completamente dipendenti dall'estero per conoscenze e strategie di cura. Una segnalazione meritano anche gli interventi a favore delle famiglie e la povertà che si aggiungono o migliorano quelle già previste dal testo del Governo.

Il Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni e nei suoi interventi ricorre spesso ad espressioni come «necessità di una strategia politica complessiva» o «programmi che guardano lontano», intendendo che l'azione del Governo non si limita a dare soluzioni al contingente, ma affronta i nodi che da sempre frenano lo sviluppo del nostro Paese attraverso una politica di riforme, spesso strutturali, i cui effetti positivi non sono immediatamente percepibili. Ciò ha comportato e comporta al momento profonde innovazioni, che stanno infrangendo quella spessa rete di privi-

leggi, spesso corporativi, fonte di diseguaglianze, che hanno finito per rappresentare una pesante palla al piede della nostra economia.

Ecco, noi guardiamo con favore e piena disponibilità a questa salutare azione di rinnovamento e siamo convinti che solo attraverso serie riforme strutturali, che abbiano come obiettivo la crescita e lo sviluppo, sia possibile mettere il nostro Paese nella condizione migliore per affrontare le sfide poste dalla complessa competizione internazionale.

Detto questo, confidiamo che anche in materia di IVA sul *pellet* piuttosto che su altre questioni che sono rimaste aperte si possa trovare una soluzione nell'altro ramo del Parlamento. Questa è la prima lettura, il provvedimento andrà alla Camera per la seconda lettura; quindi, confidiamo che, quando tornerà qui in Senato per la lettura definitiva, anche su altre questioni il Governo abbia potuto trovare ulteriori margini per poter dare risposte.

Per concludere, per il Gruppo per le Autonomie PSI-MAIE questo provvedimento pone un altro tassello a quella serie di interventi che si muovono nella giusta direzione di marcia intrapresa dal Governo. Per questo lo voteremo favorevolmente con convinzione. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD*).

URAS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, avevo scritto una cosa ma ne dirò un'altra perché penso che il dibattito oggi debba parlare di una manovra di bilancio e finanziaria che parte dal Senato ma che non resterà la stessa quando uscirà dalla Camera. Gli eventi di questi giorni e di queste ore finiranno per incidere, e non poco, sulla natura della manovra finanziaria e sulle poste in bilancio attorno ai temi della sicurezza, della garanzia dei cittadini del nostro Paese e dei cittadini europei e quindi ciò che avremmo dovuto dire, e che in parte diremo per motivare il nostro voto contrario, finirebbe per apparire, rispetto a questi temi, un po' distante e difficilmente comprensibile. Lo dico per il dibattito che si è sviluppato in queste ore dove ci siamo concentrati anche su piccole questioni che io penso finiranno per essere progressivamente accantonate. Rimarranno in piedi le cose grandi che abbiamo di fronte.

Ecco perché, Presidente, pur rimarcando (ma lo sa benissimo il Ministero dell'economia e il vice ministro Morando) che noi avremmo voluto che questa manovra finanziaria fosse espansiva e che si muovesse dentro un ambito di politica economica possibile, essa sarà molto condizionata proprio dagli eventi già accaduti e da quelli che stanno accadendo in queste ore, perché è la nostra vita che verrà condizionata, sono le nostre esigenze che saranno diverse, è la nostra capacità di produrre che si declinerà in maniera sostanzialmente differente e, per quanto tutti quanti dicano che tutto continua come prima, niente continuerà come prima, per ovvie ragioni.

Presidente, da questa manovra finanziaria sono estrapolate due questioni, una delle quali è un principio generale che andrebbe sempre ricordato quando si fa un atto di politica economica generale come questo, il tema dei temi, cioè la grande difficoltà di questi tempi: mettere insieme ciò che è diverso, ciò che parte da condizioni totalmente differenti. Quando noi in discussione generale in Commissione abbiamo detto al vice ministro Morando che per noi il tema principale, quello che manca in questa manovra finanziaria, è quello relativo ad una politica seria di riequilibrio territoriale, una politica seria di rilancio dell'attività economica del Mezzogiorno e della sua capacità di produrre, pensavamo di varare una manovra finanziaria integrando questo aspetto che fosse, sì, questa veramente espansiva perché la capacità espansiva non si può misurare solo attraverso la messa a disposizione di una maggiore liquidità attraverso una contrazione sotto il profilo fiscale dei tributi che sono dovuti allo Stato, sia quelli che vanno a beneficio dell'impresa, come nel caso della decontribuzione, sia quelli che vanno a beneficio del lavoratore, come nel caso degli interventi sull'IRAP e i famosi 80 euro, sia quelli che vanno a beneficio delle famiglie, per esempio con la cancellazione delle imposte sugli immobili, della TASI anche all'impresa e soprattutto all'impresa agricola con la rimozione dall'IMU agricola che peraltro noi avevamo chiesto (lo dico perché questo è un dato che giudico positivo) pochi mesi prima al Governo, quando abbiamo discusso delle normative in materia agricola. Non solo su questo, quindi, ma sulla capacità di produrre, su come bisognava investire nella crescita, che vuol dire riattivare, soprattutto nelle aree produttive che hanno pagato il maggior prezzo della crisi, la capacità di fare economia.

Ma questo tema, che è stato chiesto da tutti e che è stato inizialmente recepito dal Governo, è stato poi espunto dalla manovra finanziaria. E quando, nelle ultime ore della discussione in Commissione, questo tema è stato espunto, noi avevamo già ritirato, come in una sorta di concessione di credito a favore del Governo che si era impegnato in proposito, i nostri emendamenti che trattavano questo tema, peraltro nella direzione che il Governo aveva proposto per il resto del Paese, e cioè della decontribuzione e del ridimensionamento della pressione fiscale. Neppure questo, dunque, è stato fatto ed è stato rinviato – si dice – alla Camera.

Non so cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni, però sono sicuro di una cosa, Presidente: che non si potrà fare a meno, nell'esame di questo provvedimento alla Camera, di tenere conto del mutamento delle condizioni oggettive su cui si interviene, che modificano anche il quadro macroeconomico di riferimento.

Le paventate contrazioni del mercato del commercio mondiale, contenute in tutte le analisi che ci sono state fornite in sede di discussione generale, saranno evidenti e non si potrà fare a meno di tenerne conto anche rispetto alle possibilità di crescita. Non abbiamo quindi più la certezza che gli indici indicati saranno rispettati; non abbiamo più la certezza di una crescita così come è stata misurata perché gli eventi, che non dipendono dalla nostra volontà e certamente neppure dalla volontà del Governo,

si stanno verificando e avremo l'obbligo, che ci verrà ribadito anche in sede internazionale e comunitaria, di rivedere parte delle nostre previsioni e di capire come dovremo orientare la nostra capacità produttiva, il modo di organizzare la nostra società, come tutelare i nostri servizi, soprattutto quelli essenziali. Dovremo rivedere tutto alla luce degli eventi che purtroppo si stanno verificando.

A ciò, signor Presidente, va aggiunto che questi eventi hanno una radice che è sistematicamente riproposta nella discussione che ci accompagna in questi mesi e in questi anni. Mi riferisco alle differenze, che siamo stati capaci di rendere così ampie, tra chi soffre e chi ha tutto e anche oltre il tutto, le differenze che passano tra il Nord e il Sud del Paese, tra il Nord e il Sud dell'Europa e del mondo. Se non saremo in grado di operare vere politiche di coesione e di risanamento di questo divario, di restringimento della forbice dei diritti, prima che delle economie, non saremo in grado di fare alcun tipo di manovra effettivamente espansiva, perché qualsiasi manovra si ridurrà a quasi nulla in ragione di queste emergenze, di queste tragedie umane che si compiono non solo nei Paesi civilizzati, più avanzati economicamente, ma anche in quelli che soffrono maggiormente della discriminazione e dell'oppressione verso l'uomo. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, per inquadrare bene questo disegno di legge di stabilità bisogna comprendere in quale nuovo contesto esso è stato pensato e situato. Il contesto perviene da due circostanze di grande rilievo. La prima, messa anche in evidenza, con onestà intellettuale da par suo, dal vice ministro Morando in quest'Aula, riguarda le manovre che erano state fatte negli anni scorsi, in particolare dal 2010, le quali hanno messo sotto controllo il rapporto *deficit-PIL* più di quanto avvenuto in ogni altro Paese, con l'esclusione della Germania. Oggi l'Italia certo deve migliorare, ma intanto ha un rapporto *deficit-PIL* tra i migliori d'Europa e questo viene dalle manovre che si sono susseguite negli anni, a partire dal 2010.

Nel contempo, questo disegno di legge di stabilità viene dalla riflessione su quelle stesse manovre, che in realtà sono state ripensate perché si è ritenuto necessario evitare i loro effetti recessivi e puntare sulla crescita. Da ciò nascono i margini di flessibilità concessi, sui quali però l'azione del Governo italiano ha inciso in maniera profonda e significativa. Questo ha dato origine ad una finanziaria che ha potuto scommettere sulla crescita del Paese e lo ha fatto non come una scommessa cieca, ma come una scommessa che si situa all'interno di questi parametri e di una visione più consona alle esigenze dell'Italia, che l'Europa ha anche grazie all'azione del Governo italiano.

È così che è nato questo disegno di legge di stabilità, del quale ricordo sommariamente, ma incisivamente (sennò non si comprende nemmeno il lavoro che abbiamo fatto al Senato), i tratti essenziali. Infatti questo disegno di legge di stabilità è più equilibrato nel rapporto tra manovre sulla domanda e manovre sull'offerta. Sull'offerta, va ricordato che è stata confermata la decontribuzione sul costo del lavoro: in maniera minore che negli anni passati, ma è stata confermata. Non è stato sottolineato a sufficienza che questa si ritiene unanimemente sia una delle misure che stanno contribuendo al miglioramento delle condizioni della crescita italiana. Mentre dal lato della domanda, non vi è dubbio – anche qui è stata incisiva la dialettica tra Governo italiano ed Europa – che una misura importante è rappresentata da una riduzione secca delle imposte della casa e dell'IMU agricola, che io considero un'importante misura della legge di stabilità, così come varata dal Governo e giunta in Senato. È questo il contesto, che non dobbiamo dimenticare, sul quale il Senato ha lavorato. E il Senato ha lavorato a mio avviso migliorando nettamente alcune di queste impostazioni.

La prima e la più importante è proprio quella sull'IMU e sulla TASI. Voglio ricordare a tutti che dal Senato è stata introdotta l'abolizione dell'IMU e della TASI sulle case concesse in comodato ai figli, ai genitori e ai disabili, più precisamente parenti di secondo grado (ma naturalmente in sede di dichiarazione di voto mi soffermerò solo su questioni di carattere generale).

In questa sede non ho sentito menzionare una misura, che però è importante sotto il profilo dello sforzo per la sicurezza e che io ritengo particolarmente importante, venendo dal Sud: sono state abolite l'IMU e la TASI anche per i militari e le Forze dell'ordine che non hanno una casa e sono in affitto: si tratta di una misura che contribuisce a rasserenare i nostri uomini, militari e delle Forze dell'ordine, impegnati in questo momento in sacrifici di carattere particolare. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*). Doveva essere ricordato, perché mi pare un aspetto significativo.

Altrettanto importante, sempre su questo versante, è la riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI per gli affitti a canone concordato: è una misura di non poco rilievo in questo contesto.

Analogamente, non di dettaglio è la riduzione, che ritengo molto significativa, dei tagli ai CAAF e ai patronati. Ricordo a tutti che il taglio ai CAAF è stato ridotto da 100 a 40 milioni: sono stati quindi recuperati 60 milioni di tagli. Così come è stato ridotto di 20 milioni il taglio sui patronati: è una misura importante perché, a mio avviso, si tratta di questioni che immediatamente incidono sulla gente che, in questo momento, ha necessità di concreti sostegni anche nell'intricato mondo degli adempimenti, che prima semplificheremo e meglio sarà.

Altrettanto importante è la questione sui *money transfer*, in particolare in relazione a questo momento, ossia come anticipo delle misure di sicurezza che io ritengo importante sottolineare. Penso, infatti, che le misure per la sicurezza debbano essere meno chiacchierate e molto più compostamente eseguite. Sento urlare molto: meglio che sulla sicurezza si

parli poco e si incida molto. Questa è la mia personale opinione e queste misure vanno, a mio parere, in tal senso.

Non ho sentito citare – e invece attribuisco a quella misura un grande rilievo – il fondo per le imprese che hanno avuto un *default* in seguito a mancati pagamenti altrui. È un fenomeno che, nel momento più duro della crisi, si è verificato; vi è stata un'appostazione che certamente non è quella cui aspiriamo, ma intanto è un punto significativo anche in termini temporali, perché sono stati appostati 10 milioni di euro per tre anni, ponendo quindi a questo fondo le premesse significative per una seria ed efficace implementazione. Naturalmente auspico che questa misura non si perda nei decreti di attuazione. Infatti, nei chiacchiericci televisivi sento sempre parlare di necessità di velocizzare il procedimento legislativo, ma evidentemente chi vi partecipa non legge e non studia molto, perché il problema è molto più nell'esecuzione delle leggi che, com'è noto, non tocca al Parlamento. Sarebbe giusto che su questo fronte ci si esercitasse con particolare tempestività ed efficacia. Naturalmente, signor Presidente, in questo contesto è bene farli, perché, come sapete, c'è una situazione di liquidità che la Banca centrale europea sta ancora erogando al mercato finanziario complessivo, che – come dirò tra un momento – dobbiamo sfruttare al massimo. E come?

Non v'è dubbio che prendo sul serio le assicurazioni che il Governo ha dato rispetto al fatto che le misure per gli investimenti sul Sud saranno adottate nel prosieguo dell'*iter* della legge presso la Camera dei deputati. Le prendo sul serio, mi auguro che esse siano realizzate e le ritengo particolarmente importanti, anche perché danno un riscontro alla necessità che l'Europa ci ha posto di dare concretezza alla nostra politica per gli investimenti. Sapete che io ritengo di particolare efficacia non soltanto gli investimenti pubblici, ma anche lo stimolo agli investimenti privati. Le misure per il Sud, in particolare il credito d'imposta, hanno quest'efficacia perché situate localmente nel Sud. C'è, infatti, estremo bisogno di cercare di ridurre il *gap* tra lo sviluppo settentrionale e la parte meridionale del Paese, ma la misura si riferisce ad investimenti in macchinari e attrezzature che vengono prodotti anche nel Nord del Paese e quindi danno un equilibrio a quella misura che a mio avviso è efficace e particolarmente conforme alla richiesta dell'Europa di meritarci la clausola per investimenti.

Allo stesso modo, signor Presidente, prendo molto sul serio l'implementazione delle risorse per le forze dell'ordine e sono certo che si andrà avanti in questo senso.

Tuttavia, abbiamo ancora due problemi e questo disegno di legge di stabilità dovrà tenere fermi altri due principi. In Italia la produttività del sistema non è ancora sufficiente, quindi le misure per la produttività devono avere ancora un enorme faro acceso. Cito, al riguardo, una misura importante: presto la negoziazione con l'Europa deve dare risultati positivi sulla cosiddetta *bad bank*, cioè sui crediti in sofferenza, che sono uno degli snodi che impediscono a quella liquidità cui ho accennato prima di arrivare alle piccole e medie imprese e a quelle che in genere ricorrono al

credito bancario. Quella strozzatura va al più presto evitata perché ce n'è bisogno.

Infine, proprio perché si scommette sulla crescita, io rimango convinto che un bilancio pubblico non deve dimenticare gli aspetti di riduzione delle spese improduttive, di razionalizzazione di una serie di spese che ancora non sono messe perfettamente sotto controllo (penso per esempio a quelle di tutte le società partecipate). Non si deve perdere attenzione su questi problemi, perché la crescita sarà più efficiente se le spese inefficienti saranno seriamente ridotte e penso che in questo modo si possa comporre un quadro che ci vedrà esprimere un voto convintamente favorevole (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD*).

LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, prima di svolgere la dichiarazione di voto a nome del Gruppo, vorrei esprimere il mio ringraziamento per il riguardo che mi è stato concesso dai commissari, dal vice ministro Morando, dal presidente Tonini, dalle relatrici: dato il mio stato, ho avuto più possibilità di farmi sostituire e di questo vorrei ringraziare.

Partirei proprio dalla replica svolta dal vice ministro Morando alla discussione generale e convengo con lui sulla parte in cui diceva che effettivamente per il 2016 sono state disinnescate quelle clausole di salvaguardia con relativo effetto trascinamento che, invece, ho visto contestare da alcuni colleghi. Tuttavia, dal momento che non c'è stata quella famosa *spending review* mirata, come doveva essere fatta, è bene ricordare che quelle clausole di salvaguardia sono state disinnescate perché purtroppo ci saranno tagli feroci alle Regioni: mi riferisco a quei 5,5 miliardi a regime che arriveranno come un bisturi selvaggio direttamente sulla pelle dei cittadini, aumentando i *ticket* e diminuendo le prestazioni sanitarie.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 12,39)

(*Segue LEZZI*). È proprio questo modo di agire che noi contestiamo. È vero che sono state rimandate e nel 2016 non ci sono; è anche vero che a legislazione vigente nel 2018 avremo l'IVA al 25 per cento, dal 22 per cento attuale, e quella del 10 per cento salirà al 13 per cento. Ci sono state risparmiate quest'anno, ma purtroppo le lacrime e il sangue ci sono ancora.

Mi meraviglio che il senatore Azzollini non metta l'accento su questo punto, perché veramente mi chiedo come lo si possa fare dopo che la Banca mondiale ci ha detto che per l'Italia il *total tax rate*, cioè il peso

complessivo dello Stato (delle tasse) sui profitti delle imprese, è del 64,8 per cento, contro poco più del 40 per cento del resto d'Europa. Mi chiedo allora come fare a non dire che quelle clausole di salvaguardia sono state bloccate anche perché c'è l'operazione decontribuzione. La decontribuzione passa da una norma che era strutturale, in vigore già dal 1990, a una norma *spot*, transitoria, l'anno scorso, valida per i soli assunti nel 2015, che concede come alleggerimento degli oneri fino a 24.000 euro in tre anni. Adesso si passa ad un'altra norma transitoria per i soli assunti nel 2016, che comporterà un alleggerimento nel prossimo biennio per soli 6.500 euro. Se consideriamo quindi che questo *total tax rate*, questo 64,8 per cento, per il 40 per cento è determinato dagli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali, allora dove sta la risposta del MEF di fronte a una distorsione così evidente? Si parla di competitività delle aziende, ma non si vanno a risolvere i vizi veri di questo Stato, di questo Paese che purtroppo non può respirare e che ancora una volta, con questa legge di stabilità non ha, aria nuova.

Durante il passaggio in Commissione si è promesso qualcosa, anche per la questione Sud. Ricordiamo che la decontribuzione era al cento per cento nella norma strutturale proprio per i paesi del Sud, quelli svantaggiati, e per passare a una norma più ampia si sono tolti anche 3,5 miliardi di euro dal Fondo coesione e sviluppo, che per l'80 per cento è sempre per le Regioni del Sud. Allora, su insistenza del Parlamento, si è detto che alla Camera si affronterà il problema del Sud. Ma di fronte al fatto che da una norma strutturale arriveremo comunque a una norma *spot* (che sia un piccolo credito d'imposta, che sia un anno in più di decontribuzione), in ogni caso non si può non parlare di rapina prima di tutto ai danni del Sud, ma anche ai danni del Nord. Infatti, la norma contenuta nella legge n. 407 del 1990 era strutturale, per le imprese artigiane valeva per tutto il territorio nazionale, e per il 50 per cento prevedeva questo alleggerimento da sempre. Pertanto, in questo modo sicuramente non si risolve il problema.

Ho dato un po' un'occhiata agli articoli di oggi sui giornali e di che si parla? Del fatto che sicuramente ci sarà per le imprese agricole un regime agevolato dell'IVA. No, c'era già, ed eravate voi che volevate toglierlo: eravate voi che avete cercato di toglierlo dall'anno scorso. In occasione del dibattito sul DEF l'ho già denunciato, quando dicevo che volevate togliere per recuperare 18 milioni di euro al regime fiscale per i piccolissimi produttori. Già da allora parlavo dell'IMU agricola. Quando Renzi è andato all'Expo con le bandierine della Coldiretti, non ha però detto che l'IMU agricola sarebbe stata tolta solo ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli professionali. Tutto il resto dei cittadini che possiede un pezzo di terra deve pagare l'IMU agricola, e voi questo dovete dirlo, perché magari molti non lo sanno ed incorreranno anche in multe. Non è stata abolita l'IMU agricola: è stata abolita solo per alcuni settori.

Poi si parla tanto del regime dei minimi. Tale regime c'era già, era una norma strutturale e prevedeva il 5 per cento di tasse da pagare sugli utili: utili che sono determinati da ricavi meno costi. Ora, invece (ve l'ho fatto presente di nuovo durante l'esame in Commissione), non ci sarà più

il sistema dei ricavi meno i costi, ma ci saranno dei coefficienti di produttività che voi avete fissato e che in molti casi purtroppo non rispondono alla realtà: sono troppo alti, sono degli utili che non esistono. Inoltre, non si sta a guardare il fatto che molti che confluiranno nel regime dei minimi sono cinquantenni che hanno perso il lavoro e che devono essere aiutati non solo per un triennio, ma in maniera strutturale e giusta, aderente alla realtà, altrimenti non ce la facciamo.

Del resto, quando si parla di peso fiscale, basta fare due conti e dire che, tra il 2005 e il 2015, il PIL è cresciuto di 144 miliardi e le entrate fiscali di 145 miliardi: lo Stato ha preso più di quanto è stato prodotto in più in questo Paese.

E ancora adesso abbiamo cercato di far sistemare quella che è la prima norma del Governo Renzi: quella per cui la Tari adesso prevederà che chi paga deve pagare anche per chi non paga. E quei coefficienti di flessibilità che erano stati concessi per due anni quest'anno scadono. Quindi, quel 50 per cento di flessibilità concesso ai Comuni da quest'anno non ci sarà più e, purtroppo, la Tari aumenterà.

Quando il MEF dice che in realtà sta cercando di alleggerire e che alleggerisce comunque la pressione fiscale, non dice che, in realtà, tale pressione è stata sempre (e continua ad essere) trasferita sugli enti locali.

Faccio un ultimo richiamo proprio alla replica del vice ministro Morando, in cui si è parlato della Commissione europea presieduta da Juncker, che finalmente è più politica e meno tecnica. È vero e anche noi riteniamo che sia sacrosanto concedere la flessibilità per i costi sull'immigrazione: sacrosanto e civile, perché è civile aiutare prima di tutto chi fugge dalla guerra. Come è anche civile avere un nome, un cognome e sapere chi entra nel nostro Paese: non dopo due anni, ma dopo due settimane, noi dobbiamo sapere se il nostro Paese è al sicuro.

Così come è giusto concedere flessibilità sui costi per la sicurezza. Adesso noi dobbiamo mettere in sicurezza i nostri cittadini e le nostre forze dell'ordine devono essere formate ed equipaggiate in modo da affrontare una emergenza.

Se però ora la Juncker è una commissione politica, non può non considerare che 10 milioni di poveri, di cui un milione e mezzo di minori, sono un'emergenza da affrontare, come lei stesso ha riconosciuto, signor Vice Ministro. E non lasciamo dire a Boeri che vogliamo concedere il reddito di cittadinanza a Berlusconi. Noi ci riferiamo a una soglia di povertà determinata dall'Istat. Il reddito di cittadinanza è una questione di ragionevolezza e civiltà.

Così come quella soglia del *total tax rate*, che vede 20 punti di differenza con il resto d'Europa, è coerente con quanto chiedo da due anni: un abbassamento della pressione fiscale di 8-10 punti su piccole e medie imprese. Non è detto che questo non comporti maggior gettito. Io sono convinta, invece, che una tassazione ragionevole potrà comportare anche maggior gettito e dare la possibilità di nuovi investimenti, anche pubblici, oltre che privati. Infatti, prima di lanciare numeri come è stato fatto negli ultimi due anni, durante i quali siamo passati da una *spending review* di

32 miliardi a soldi stanziati per l'edilizia scolastica e per il dissesto idrogeologico che poi non ci sono stati, non diciamo di avere 11 miliardi per fare investimenti, di cui 7 destinati al Sud, quando questi sono soltanto annunci. Non lanciamo delle notizie che poi, in realtà, non trovano riscontro nelle casse.

Questo dovremmo portare in Europa: un progetto serio, accompagnato però, di pari passo, da una *spending review* altrettanto seria. Perché il Governo Renzi con questo disegno di legge di stabilità sta utilizzando a suo piacimento il bicameralismo perfetto, che a questo punto gli conviene, per fare un po' di marchette con i parlamentari senatori e anche con i parlamentari alla Camera: questi ultimi non potevano certo rimanere a bocca asciutta. Altrimenti, si sarebbe continuato a discutere di Sud, di povertà, di piccole imprese, per poi arrivare alla Camera! Invece, no! Abbiamo dato il contentino di Monza e delle aziende di trasportatori della Sardegna.

Come può l'Europa crederci, poi? Come possiamo veramente noi puntare i piedi se ancora non riusciamo a bloccare la pratica del mercimonio? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il disegno di legge di stabilità 2016, dal valore complessivo di 26,5 miliardi di euro, è una manovra varata in *deficit* per almeno 14,6 miliardi, con conseguente aumento del debito pubblico oramai collocato stabilmente vicino ai 2.200 miliardi.

Così come concepita, questa legge dimostra di avere un orizzonte temporale brevissimo, tutto volto alla ricerca del consenso elettorale almeno fino al prossimo anno.

Nell'autunno del 2016, infatti, il Governo dovrà affrontare il *referendum* confermativo, chiedendo ai cittadini di approvare la riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Costituzione.

La ricerca del consenso elettorale è il *fil rouge* che ha guidato l'impostazione generale della legge che accompagna il bilancio dello Stato. È chiaro che se il Governo perde il *referendum* è politicamente finito. Quello del *referendum*, infatti, è l'appuntamento cruciale, perfino più importante delle elezioni amministrative di primavera nelle grandi città.

Ma passiamo all'analisi di questa legge di stabilità. C'è, come detto all'inizio, un clamoroso aumento del debito pubblico. C'è un'eliminazione limitata all'anno 2016 della clausola di salvaguarda, che nel 2017, stante l'impostazione di questa legge di stabilità, ritroveremo almeno raddoppiata a causa delle sommatorie di quelle rinviate al 2017 e quelle che è previsto

si attivino sia nel 2017 che nel 2018. Per inciso, già a primavera, nel caso in cui dal rientro volontario dei capitali non si arrivi al gettito preventivato, avremo, come è previsto, l'innescò immediato della prima clausola. C'è una riduzione IMU-TASI parziale per la prima casa e l'aumento del tetto del contante a 3.000 euro. Devo sottolineare che questi due ultimi temi sono ripresi dal programma politico di Forza Italia e introdotti in questa legge di stabilità, anche se in misura ridotta rispetto a quanto previsto nel nostro programma elettorale.

Questi sono i grandi temi che affronta la legge di stabilità, che poi si frammenta in una miriade di interventi parcellizzati che di fatto non aiutano la ripresa del Paese.

Vediamo ora cosa manca: la *spending review*. La vera priorità del Paese era, infatti, quella di mettere mano alla pachidermica spesa dello Stato. Questa priorità viene affrontata con tagli e risparmi di spesa di circa 4 miliardi (un pallido 0,5 per cento per cento del totale della spesa pubblica), cifra lontanissima dai 33,9 miliardi di *spending review* previsti per il 2016 dall'ex commissario Cottarelli. Infatti, l'ex commissario, ma anche chi gli è succeduto, prevedeva un percorso di efficientamento della spesa pubblica e un taglio agli sprechi che manca in questa legge di stabilità. Ai pallidi risparmi di spesa previsti da questa legge si aggiungono i soliti tagli lineari alle Regioni e alla sanità per altri 3,5 miliardi. Se a questo quadro aggiungiamo che la crescita quest'anno del PIL è pari allo 0,8 per cento, un livello più basso di quello su cui il Governo ha basato le stime, il quadro che deriva rende facile prevedere che gli obiettivi di disavanzo e rientro del debito saranno mancati. Mancano i temi su cui Forza Italia aveva pensato la sua manovra di stabilità alternativa. Il primo è la sicurezza. Avremmo voluto l'adeguamento dello stipendio delle Forze dell'ordine, l'aumento delle dotazioni organiche, l'ammodernamento dei mezzi e degli strumenti. Lo avevamo chiesto da subito, prima degli attentati di Parigi. È per questo che adesso possiamo sottolinearlo, non per fare demagogia, ma per riportare l'attenzione su un tema di grande importanza per il Paese. Mancano i pensionati, perché noi avevamo pensato ad un adeguamento delle pensioni minime ad 800 euro, oramai improcastinabile. Mancano gli esodati, che purtroppo soffrono ancora delle nefaste conseguenze della legge Fornero. Manca il Mezzogiorno: dobbiamo assolutamente capire che se non riusciamo in qualche modo a far ripartire il Sud non riusciremo davvero a prendere per la coda questa ripresa economica dovuta a cause esogene, che tutti sappiamo e che, quindi, non sto qui a ricordare.

Siamo di fronte a una manovra che spreca risorse per assecondare, in modo davvero minimale, una crescita ciclica dell'economia. È una manovra che impegna risorse importanti, pari all'1,6 per cento del PIL, ma che darà una spinta alla crescita del prodotto interno lordo pari solamente allo 0,3 per cento. È una manovra che anche laddove, sempre a debito, introduce benefici per le imprese, lo fa fotografando un Paese staticamente legato alla sola piccola produzione manifatturiera, un Paese che non innova il proprio prodotto ma soltanto, con alcune misure, i mezzi per produrlo,

incidendo pochissimo sul vero problema della impresa italiana. Qua mi sento di dire che questa manovra dimentica anche il Nord. Al contrario, servivano investimenti coraggiosi in innovazione di prodotto e in ricerca e sviluppo, creando quel circolo virtuoso tra imprese e università e centri di ricerca che sta facendo decollare i Paesi più avanzati nel mondo. Servivano investimenti che avessero un moltiplicatore dell'*equity* pubblico più alto e coraggioso.

Non si affronta in alcuno degli articoli del disegno di legge al nostro esame il vero problema del Paese: mi riferisco alla bassa produttività, che porta con sé un bassissimo livello di crescita ed interessa in particolar modo il settore pubblico, ancorché il settore privato non ne sia esente.

Manca un percorso di efficientamento della spesa della pubblica amministrazione e di taglio degli sprechi, che avrebbe dovuto essere il principio ispiratore del disegno di legge di stabilità; mancando nella legge che dettaglia i conti pubblici, dubitiamo davvero possa essere presente nei decreti delegati della legge Madia.

Un altro tema che vorrei affrontare è quello del rapporto con l'Unione europea. È dei giorni scorsi il monito all'Italia da parte dell'Unione europea, che, a seguito di una valutazione condotta sul disegno di legge di stabilità, ha riscontrato che esso devia in maniera significativa dal percorso di risanamento dei conti pubblici e che, per voce del commissario Dombrovskis, chiede al Governo di prendere le misure necessarie per tornare su un sentiero virtuoso. Il commissario Dombrovskis dice sostanzialmente che non si tagliano le tasse in *deficit* e, quindi, per essere chiari, ci annuncia la necessità di una manovra correttiva a metà del 2016.

Il disegno di legge in esame rende persino superflua ed inutile la legge di contabilità, laddove pone in serio contrasto le previsioni contenute nel Documento di economia e finanza con quelle della legge di stabilità, che ne dovrebbe essere diretta conseguenza, con valori raddoppiati per la spesa in *deficit* e dimezzati per la revisione della spesa tra aprile ed ottobre. Questo è il segno di una politica economica che definire schizofrenica risulta persino un dolce eufemismo.

Insomma, la manovra in esame ipotizza in modo nefasto il futuro dei nostri figli aggiungendo altro debito e, quindi, altri oneri ai circa 75 miliardi di euro annui già ora necessari per pagare gli interessi sul debito, in un momento storico che vede l'assenza di spinte inflazionistiche e che aumenta quindi le nostre difficoltà. L'aumento del debito è il vero nemico della crescita e degli investimenti strutturali del settore pubblico. A ricordarci le ipoteche sono le clausole di salvaguardia per oltre 54 miliardi di euro tra il 2017 ed il 2019, necessarie alla grande distribuzione di pani e pesci che questo disegno di legge pre-elettorale prevede.

Concludendo, è evidente che il disegno di legge di stabilità ci lascia insoddisfatti, ma – ancora di più – molto preoccupati. La manovra in esame evidenzia l'assoluta assenza di una visione prospettica di lungo periodo dell'operato del Governo, che sposta a domani quello che non sa, non vuole o non può affrontare oggi. Per questo motivo, il Gruppo Forza

Italia non voterà la fiducia a questo Governo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, vedo molto interesse per i cambiamenti che l'Italia sta introducendo nella sua architettura istituzionale, nella sua economia e nella sua società.

La legge di stabilità è un pezzo rilevante del percorso e della strada per portare l'Italia fuori dalla crisi economica e farla rinascere. Diversamente dalla vecchia legge finanziaria, la legge di stabilità ha una portata triennale che spesso dimentichiamo: essa indica il saldo netto per ciascuno degli anni del triennio e collega la finanza pubblica nazionale agli obiettivi europei. La necessità di tenere uniti saldi, triannualità, obiettivi nazionali ed europei, vincoli e procedure ne riduce l'emendabilità (vincolo importante, ma ben poco osservato), con conseguenti complicazioni parlamentari. Questo è un punto, signor Presidente, su cui vorrei essere esplicito. A protezione dell'integrità della manovra sarebbe utile prevedere seri limiti all'emendabilità del disegno di legge di stabilità, come avviene in quelle democrazie dove è possibile per l'Assemblea approvarlo nel testo presentato dal Governo o bocciarlo *in toto*. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Il lavoro della Commissione bilancio non è mai stato semplice, ma questa volta, negli ultimi giorni, proprio nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità, ha fatto irruzione in Commissione lo *shock* della strage di Parigi. Di fronte ad una così immensa tragedia, il nostro primo dovere è quello di riaffermare con il lavoro parlamentare i principi della democrazia, delle sue istituzioni e delle sue libertà. Il governatore Visco e la Banca centrale europea ci hanno ricordato che la violenza del terrorismo internazionale non mancherà di far sentire i suoi effetti anche sulla fiducia, aumentando l'incertezza e minacciando la ripresa economica.

La stabilità della nostra economia si difende e si rafforza anche con la qualità della manovra, con scelte coraggiose e coerenti. La nostra Commissione bilancio, la maggioranza e l'opposizione, le due relatrici, il presidente Tonini, il vice ministro Morando e il sottosegretario Baretta hanno lavorato con questo spirito e di questo li ringrazio molto.

Com'è naturale, una normativa molto complessa contiene sempre norme che fanno discutere, ma sull'impianto e sull'impostazione di questa legge di stabilità c'è un'ampia valutazione positiva. Per la prima volta dall'inizio della crisi, un Paese europeo molto importante come l'Italia si è dato il difficile obiettivo di rispettare pienamente i parametri di Maastricht e di utilizzare, contemporaneamente e altrettanto pienamente, i margini di flessibilità offerti dalle regole dell'Unione. In sintesi, l'Italia ha deciso di connettere il rigore dei conti pubblici ad un'impostazione decisamente espansiva della manovra. È un cambiamento di fondo, già avviato dal Governo nel 2015, ma che in questa manovra assume un carattere molto più

marcato, che raccoglie e rilancia i primi risultati del PIL, della produzione e, finalmente, anche dell'occupazione. Passare dal rigore totale allo sviluppo è un cambiamento di strategia, che esige attenzione e competenza, ma che era assolutamente necessario per superare gli eccessi delle politiche restrittive, che per troppi anni hanno inciso negativamente sulla nostra economia, tanto da essere considerate una rilevante concausa della mancata uscita dalla crisi.

Sono andato a riguardare il dibattito parlamentare sulla legge di stabilità dell'anno scorso, signor Presidente, ed ho riletto molte dichiarazioni pubbliche e gli editoriali più importanti. Già allora, da destra e da sinistra, c'era una fortissima richiesta di misure per lo sviluppo e il rifiuto di una lettura dei parametri esclusivamente formale. È soprattutto per queste ragioni di fondo che i senatori del PD voteranno la legge di stabilità. Il Governo italiano sta svecchiando il Paese e lo sta facendo sin dai primi mesi della sua costituzione, con una politica di riforme, sulla quale la Camera e il Senato sono impegnati – debbo dire con successo – da un anno e mezzo. Questo processo di cambiamento conferma che la politica non può non tener conto dell'economia, ma anche che l'economia non può prescindere dalla politica. Nelle scelte del Governo c'è una prevalenza di politica e di interesse nazionale, come politica è la volontà di questo Parlamento.

La manovra ha un valore di 27 miliardi di euro e non va giudicata solo per i suoi effetti sulla nostra economia, ma anche in chiave europea, come chiedono i mercati e gli investitori. La prima sua dote è la coerenza con i parametri del Patto di stabilità e crescita. Il debito pubblico diminuisce, per la prima volta dal 2007, e il *deficit* si ferma al 2,2 per cento, ben al di sotto della soglia del 3 per cento, che importanti *partner* europei continuano a superare. È in questo quadro di grande attenzione ai vincoli europei che va inquadrata anche l'emergenza terroristica. Molti fattori cambiano quando si è costretti a combattere un nemico che vuole la tua morte. Penso alla strage di Parigi, ma penso anche alla tragedia in atto in questo momento in Mali, dove un *blitz* sta cercando di liberare 140 ostaggi, tra i quali molti cittadini europei. Come i presidenti Hollande, Renzi e Junker sottolineano, sono in gioco la vita di persone innocenti e i valori antichi di libertà, eguaglianza e fratellanza della nostra civiltà. Il finanziamento della lotta al terrorismo internazionale richiederà quindi più flessibilità sui parametri della stabilità.

Per battere il terrorismo servono molta prudenza, equilibrio e continuità nelle decisioni di politica estera e forte coesione in primo luogo tra le Nazioni dell'Europa. Ma sappiamo anche che, sul piano interno, servono buone Forze di polizia.

La qualità delle Forze di polizia italiana è fuori discussione, così come lo sono il loro coordinamento e il rapporto con i Servizi. Aspettiamo con fiducia e con la piena solidarietà del Parlamento le misure che il Governo presenterà alla Camera per un ulteriore incremento di risorse e dotazioni. Dobbiamo sostenere, colleghi, con misure adeguate l'essenziale missione democratica dei nostri apparati di sicurezza.

La seconda dote della manovra è una rilevante diminuzione della pressione fiscale che darà respiro a molti italiani, stimolerà la domanda e farà salire gli indici di fiducia. La ricchezza mobiliare delle famiglie italiane – va sempre ricordato – ha raggiunto la cifra *record* di quasi 4.000 miliardi, con un incremento di 400 miliardi solo dal 2011 ad oggi. C'è nel nostro Paese un forte capitale privato, che non viene immesso nel circuito dell'economia reale, ma viene accantonato o dato in gestione anche per tempi lunghissimi. La riduzione del peso fiscale è un forte fattore di fiducia; può aiutare a vincere le paure e a spingere tutti i risparmiatori a investire per la crescita del Paese.

Il terzo impegno è la lotta alle povertà e la tutela delle fasce più deboli della popolazione. Sono previsti stanziamenti che, per chiarezza di obiettivi – lo ricordo al senatore Uras, che ne ha parlato poco fa – e consistenza di risorse, non ricordo d'aver mai visto nei miei tredici anni di mia esperienza parlamentare. Non sono certo misure in grado di risolvere tutte le pesanti diseguaglianze della distribuzione della ricchezza nel nostro Paese, ma sono certamente un indice sostanzioso della nostra volontà di andare nella direzione di una società più giusta e più equa.

Il quarto impegno è la prosecuzione della difficile e delicatissima operazione di riduzione della spesa pubblica. È un punto su cui c'è molta attenzione. In due anni la nostra spesa corrente scende di 20 miliardi, dei quali sei nella stabilità che stiamo per approvare. Sono cifre importanti ed è un peccato vederle sottovalutate. Altri forti risparmi si avranno nel 2017 e nel 2018.

Ieri mi ha sorpreso sentire il senatore Gaetano Quagliariello – che ora non mi pare di vedere in Aula – usare espressioni che io ho considerato liquidatorie sulla nostra macchina pubblica. Se siamo contro gli sprechi e i tagli lineari, dobbiamo sapere che una vera *spending review* non può che essere il risultato di una profonda e non facile riforma dello Stato. Entro il prossimo agosto saranno emanati i decreti delegati sulla pubblica amministrazione. Solo da provvedimenti di questa natura potranno venire il miglioramento del funzionamento dello Stato e una qualificata riduzione della spesa pubblica. È questa la vera *spending review*. Attenzione alle scorciatoie, senatore Quagliariello, perché c'è il rischio che i costi, invece di diminuire, aumentino.

Il quinto impegno è il rilancio dell'economia. La manovra riduce le entrate fiscali nella misura dell'1,1 per cento del PIL (è una manovra importante in questa direzione). I benefici più rilevanti vanno alle realtà produttive medio-grandi, che si candidano a trainare la ripresa economica e industriale del Paese. L'industria manifatturiera è un punto di forza del nostro sistema economico, una grande occasione di aumento dei posti di lavoro. Dobbiamo aiutarla a difendersi nel contesto difficile della globalizzazione, dandoci obiettivi realistici e immediati. Dobbiamo interrompere il declino, contrapporci ad ogni forma di deindustrializzazione, stimolare la crescita e le reti di imprese.

Infine, spendo qualche parola sul Mezzogiorno, Presidente. È intollerabile che una grande città come Messina rimanga tanto tempo senza ac-

qua. (*Applausi dal Gruppo PD*). L'emergenza idrica a Messina non dipende dalla scarsa attenzione dello Stato verso il Mezzogiorno, e nemmeno da responsabilità del sindaco, visto che l'acqua arriva da prelievi esterni alla città, né deriva dalla mancanza di risorse finanziarie, perché dal 1994 con i fondi strutturali sono stati disponibili vari miliardi per la captazione, l'adduzione e la distribuzione dell'acqua. A Messina non sono mancati i soldi; è mancata la capacità di realizzare le opere e di far funzionare i servizi. Al Mezzogiorno italiano servono certamente risorse, ma dobbiamo dirci che spesso manca la premessa necessaria per impiegarle bene: una capacità di spesa efficiente ed efficace. Investire risorse quando le istituzioni e il sistema organizzativo sono fatiscenti, significa soltanto buttar via soldi pubblici.

Lo dico in sintesi. Nel Mezzogiorno serve più Stato, più legalità e più responsabilità. Certo, c'è bisogno di infrastrutture, ma la natura fisica e materiale delle infrastrutture serve a poco se mancano quelle culturali, sociali, istituzionali. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

DAVICO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DAVICO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*). Signor Presidente, colleghi senatori, signori rappresentanti del Governo, intervengo a nome della componente dei moderati del Gruppo GAL che, com'è già stato sottolineato, non avrà un voto unanime.

Se è vero che la legge di stabilità regola la politica economica del Paese e dà la misura della direzione che il Paese intraprende per l'immediato futuro, va riconosciuto al Governo il merito di avere disegnato una manovra coraggiosa che ha particolare riguardo per l'alleggerimento dell'imposizione fiscale, tema che tocca i cittadini tutti, le famiglie e le imprese, gli artigiani ed i professionisti.

L'abbassamento di IRAP ed IRES, l'introduzione di nuovi sgravi all'IMU e alla TASI per chi concede il proprio immobile in locazione con il canone concordato, l'abolizione dell'IMU sui terreni agricoli e dell'IRAP per i coltivatori, il progressivo ampliamento della decontribuzione, sono provvedimenti attesi e sollecitati dal tessuto economico del Paese che si tradurranno certamente in vantaggi per l'innovazione, l'occupazione e i salari.

Non possiamo non apprezzare l'accoglimento, da parte del Governo, di istanze che noi moderati avevamo sollevato con specifici emendamenti: ad esempio la cancellazione dell'IMU sugli imbullonati, i macchinari ancorati saldamente al terreno e di dimensioni talmente grandi da essere assimilati ad un immobile; l'abolizione dell'IMU per la seconda casa quando questa viene concessa in uso gratuito ai figli, ai genitori o al coniuge separato, una battaglia vinta in favore dei nostri concittadini e una

buona notizia per il Paese che ha nella casa di proprietà spesso la propria virtuosa ricchezza.

Altra scelta particolarmente apprezzata è quella finalmente, dopo anni di dibattito e scarse risorse disponibili, a dispetto anche di una decisa opposizione di alcuni, di destinare fondi consistenti alla sicurezza ed alla *cybersecurity*: non v'è chi non comprenda, in questi giorni più che prima, che tale approccio va nella direzione di una esigenza di contrasto al terrorismo attraverso la prevenzione e nuovi tipi di indagine.

Concludo, colleghi, ricordando come certamente questa manovra non è forse, economicamente parlando, fra le migliori possibili: mentre l'approccio è condivisibile, il risultato è certamente perfettibile ed è ciò che nei prossimi mesi dovremo fare con lo strumento legislativo a nostra disposizione.

I dati ISTAT e le previsioni del Fondo monetario internazionale sulla crescita del PIL dell'Italia sono un tiepido ma comunque buon viatico per dare, come faremo ancora una volta oggi su questo provvedimento, la nostra fiducia al Governo, in un momento in cui va colto ed apprezzato lo sforzo di andare nella direzione di un futuro economico più stabile per un Paese che ha sofferto una crisi senza precedenti e vuole avviarsi a testa alta verso la ripresa.

«La fiducia», lo sottolineo citando le parole di un grande economista, «è l'istituzione invisibile che regge lo sviluppo economico».

QUAGLIARIELLO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, innanzi tutto utilizzerò i primi venti secondi di questa dichiarazione per assicurare il senatore Zanda sul fatto che ero in Aula e ho ascoltato le sue parole. Lo ringrazio per la considerazione riservata al mio intervento di ieri nella discussione generale e devo dire che se questa considerazione il Governo e la maggioranza l'avessero dimostrata anche per gli emendamenti che abbiamo presentato con i colleghi Augello, Compagna e Giovanardi probabilmente questa dichiarazione in dissenso non ci sarebbe stata. Infatti, abbiamo legato il nostro voto ad un metodo: abbiamo indicato in otto emendamenti possibili tagli da *spending review* che rafforzassero le coperture, tutti presi dal rapporto Cottarelli e rispondenti alla filosofia di Raffaele Cantone, quella per la quale per combattere la corruzione è innanzitutto necessario levare l'acqua di coltura dello statalismo.

Quegli emendamenti non hanno avuto risposta, non sono stati nemmeno considerati ed è per questo che il nostro voto, in dissenso dal Gruppo, sarà un voto che non darà la fiducia a questo Governo. Il nostro sarà un voto di astensione, che è anche un'apertura di credito nella speranza e nella opportunità che il Governo cambi il proprio atteggiamento

alla Camera dei deputati. È anche, evidentemente, un metodo, che intendiamo inaugurare ora e che seguiremo nel futuro.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 2111, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Puglia).

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Turano e Russo, che hanno improrogabili esigenze di partenza per l'estero.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Puglia.

PEGORER, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Amati, Angioni, Anitori, Astorre, Azzollini

Battista, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Casson, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filip-pin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gual-dani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Mari-nello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mer-loni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Napolitano, Nencini

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pigne-doli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Airola, Alicata, Amidei, Amoruso, Aracri, Arrigoni, Augello, Auric-chio

Barani, Bellot, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bignami, Bisinella, Bocca, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Buccarella, Bulga-relli

Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardello, Caridi, Carraro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Ceroni, Cervellini, Ciampo-lillo, Cioffi, Consiglio, Conti, Crimi, Crosio

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Siano, Di Maggio, Divina, Donno

Falanga, Fasano, Fattori, Floris, Fucksia

Gaetti, Galimberti, Gasparri, Giarrusso, Gibiino

Iurlaro

Langella, Lezzi, Liuzzi, Longo Eva, Lucidi

Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Messina, Milo, Mineo, Moli-nari, Montevecchi, Moronese, Munerato, Mussini

Nugnes

Paglini, Pagnoncelli, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Pic-cinelli, Puglia

Razzi, Rizzotti, Rossi Mariarosaria

Santangelo, Sciascia, Scoma, Serafini, Sibilia, Simeoni, Stefani, Stefanò

Taverna, Tosato

Uras

Vacciano, Verdini, Villari, Volpi

Zin, Zizza, Zuffada.

Si astengono i senatori:

Giovanardi

Quagliariello.

PRESIDENTE. Diamo atto che il senatore Scilipoti Isgrò, pur essendo presente in Aula, non partecipa alla votazione.

Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo del disegno di legge n. 2111, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	284
Senatori votanti	282
Maggioranza	142
Favorevoli	164
Contrari	116
Astenuti	2

Il Senato approva. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti agli articoli del disegno di legge.

Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione del disegno di legge di stabilità, il Governo dovrà ora procedere alla stesura della conseguente Nota di variazioni.

La 5ª Commissione permanente è sin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea alla ripresa della discussione del bilancio.

In attesa della presentazione da parte del Governo della Nota di variazioni del bilancio, sospendo la seduta per trenta minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 14,02, è ripresa alle ore 14,32).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2112) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018* (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (Comprendente la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018) (ore 14,32)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2112.

Onorevoli colleghi, il Ministro dell'economia e delle finanze ha presentato la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. Tale Nota è stata deferita alla 5ª Commissione permanente.

Prima di procedere alla votazione finale del bilancio di previsione dello Stato occorre passare, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, all'esame e alla deliberazione sulla Nota di variazioni, con la quale il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del disegno di legge di bilancio e nelle annesse tabelle modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della legge di stabilità.

Hanno facoltà di parlare le relatrici per riferire sulle conclusioni adottate dalla 5ª Commissione permanente in ordine alla Nota di variazioni.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la presente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 è stata predisposta al fine di recepire gli effetti del disegno di legge di stabilità 2016 approvato dal Senato della Repubblica.

In relazione a quanto precede, la presente Nota comporta modifiche: ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2016-2018 in termini di competenza e di cassa; ad alcuni articoli del disegno di legge del bilancio triennale; allo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (Tabelle da 2 a 14).

Si producono, in conseguenza, anche le modifiche ai relativi allegati tecnici per capitoli.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della Nota di variazioni.

Con l'approvazione della Nota di variazioni si intenderà modificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno di legge di bilancio, sia alle annesse tabelle.

Successivamente si procederà alla votazione finale del disegno di legge n. 2112, mediante procedimento elettronico.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della Nota di variazioni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge di bilancio.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2112.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, molto spesso sentiamo esponenti politici parlare sia in televisione che nelle Aule del Parlamento; ciascuno, forse per fare bella figura, dice che i processi sono lenti. Io allora voglio sottoporre all'attenzione di ciascuno di noi un messaggio che mi hanno inviato, secondo cui un giudice del tribunale di Roma, sezione XII (non cito il nome per rispetto), sciogliendo la riserva assunta nell'udienza del 12 novembre 2015, esaminati gli atti di causa e i documenti, ritenuta la causa matura per la decisione – ah, finalmente, matura per la decisione! – ha fissato la precisazione delle conclusioni, l'udienza per il 13 dicembre 2017. Ho capito bene? Ritenuta la causa matura per la decisione...

PRESIDENTE. Ha capito bene, non è un caso isolato.

PUGLIA (*M5S*). Vorrei allora rivolgere una richiesta soprattutto ai colleghi che sono in Commissione giustizia. Io ovviamente posso dare alla vostra Commissione un contributo, pur facendo parte della Commissione lavoro; ma sono tuttavia convinto della bontà del lavoro dei commissari della Commissione giustizia e quindi non c'è neanche bisogno di dare apporti ulteriori. Ebbene chiedo loro di risolvere queste situazioni. Non è possibile che la decisione sia matura e che tuttavia si debbano aspettare altri due anni.

PRESIDENTE. Non è un problema di facile soluzione; comunque lo sottoponiamo all'attenzione di chi ci ascolta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 24 novembre 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 24 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale (2124) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Ratifiche di accordi internazionali (*elenco allegato*)

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 (1945) (*Relazione orale*).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012 (1986) (*Relazione orale*).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (2029) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (2030) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (1966) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012 (1972).

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009 (2031) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012 (2057) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 14,41).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016) (2111)**

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) SU CUI IL GOVERNO
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE
SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

1.9000 (testo corretto) (*)

IL GOVERNO

Approvato con voto di fiducia

Sostituire gli articoli da 1 a 52 con il seguente:

Art. 1

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:
 - a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
 - b) alla gestione speciale minatori;
 - c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
4. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
5. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2017»;
 - b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018»;
 - c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno 2018».
6. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole da: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» fino alla fine del periodo sono soppresse.
7. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.
8. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
 - a) al comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
"d-ter) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea

retta sia in linea collaterale”;

b) al comma 2, le parole da: “, nonché l'unità immobiliare”, fino a: “non superiore a 15.000 euro annui” sono eliminate e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

“*d-bis*) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera”;

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

9. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.
10. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».
11. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.
12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
 - a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
 - b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
 - c) al comma 678 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
 - d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;
 - e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».



13. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;”.
14. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:
«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».
15. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui al presente articolo prevista per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.668,09 milioni di euro» e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui»;
b) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»;
c) al comma 380-ter, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) può essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
d) al comma 380-quater:
1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016.»;
3) le parole: «per l'anno 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016»;
e) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:
«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.
380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:



- a) della Regione siciliana e della regione Sardegna è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015;
- b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater è determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015.
- 380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».
16. Per le medesime finalità di cui al comma 15, per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 82,738 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.
17. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
18. A far data dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
19. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 18 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 18.
20. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 19 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016.
21. 12. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 20, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1º gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 19 e a quelle già iscritte in catasto al 1º gennaio 2016.
22. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.



23. Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. Il divieto di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.
24. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 8 a 24, i comuni possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
25. Per l'intera durata del programma «Erasmus plus», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
26. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».
27. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente».
28. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento."
29. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento."
30. All'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in fine è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le



agevolazioni elencate nella lettera c), ciò a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4".

31. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

32. L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 - (*Patti contrari alla legge*) - 1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. È fatto carico al locatore provvedere alla registrazione nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 6 del codice civile.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

6. Le norme del comma 5 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso".

33. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
- a) «24,5 per cento» a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
 - b) «24 per cento» a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
34. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dell'1,375 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
- a) «dell'1,225 per cento» a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
 - b) «dell'1,20 per cento» a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
35. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 33, lettera a), e al comma 34, lettera a), è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura; in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità



- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data.
36. In caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di cui al comma 35, per l'anno 2017, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 33 e 34, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ai maggiori oneri, valutati in 171,7 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
37. In relazione ai commi 33 e 34, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione delle percentuali di cui all'articolo 58, comma 2, e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico. Con il medesimo decreto sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
38. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3:
- 1) al comma 1, la lettera d) è abrogata;
- 2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
- «c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
- b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «e le imprese agricole» e le parole: «e all'estensione dei terreni» sono soppresse;
- c) all'articolo 9:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo»;
- 2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per» sono soppresse;
- d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso» sono soppresse;
- e) all'articolo 45, il comma 1 è abrogato.
39. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato.
40. Le disposizioni del comma 38 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
41. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
- b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
- c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
42. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 41.
43. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con



- modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
44. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *'in house providing'* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013".
45. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: "comunque denominati" sono inserite le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *'in house providing'* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,".
46. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
47. Fermo restando quanto disposto al comma 46 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
48. La disposizione di cui al comma 46 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della presente legge.
49. Le disposizioni dei commi 46 e 47 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 46 e 47.
50. Al comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un quinto».
51. La disposizione di cui al comma 50 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
52. Le disposizioni di cui ai commi 46 e 47 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
53. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;
- b) al comma 57, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
- «d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato»;
- c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento»;
- d) il comma 77 è sostituito dal seguente:
- «77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai



fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

54. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Allegato 4

Articolo 1, comma 54, lettera a)

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

Pro- gressivo	Gruppo di settore	Codici ATECO 2007	attività	Valore soglia dei ricavi/compe- nsi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)		45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9		50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81		40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89		30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)		25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1		25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)		50.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71-72-73- 74-75) - (85) - (86-87-88)		30.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)		30.000	67%

».

55. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 53 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche operate dalla lettera c) del comma 53.
56. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi da 56 a 61 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel



libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

57. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
58. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
59. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
60. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 56 a 59 soggette all'imposta di registro in misura proporzionale, le relative aliquote applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
61. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
62. L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 56 a 61.
63. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima.
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250».
65. Le disposizioni di cui al comma 64 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello



in corso al 31 dicembre 2015.

66. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -- 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).

6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai



- cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.
11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
- a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
 - b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
 - c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per le vendite del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità».
67. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dai commi da 56 a 68, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal comma 66 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente.
68. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.
69. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione è subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.
- 3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.
- 3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo medesimo.
- 3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo».
- b) al comma 4 dell'articolo 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è



quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;

c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché richiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale»;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è inserito il seguente:

«2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione»;

e) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del proprio bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è raggugliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;

f) al comma 1 dell'articolo 142-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati»;

g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione».

70. Le disposizioni di cui al comma 69 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

71. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100.

72. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detenzione o l'utilizzo di un apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio»;

b) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;

c) all'articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'erario mediante versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241. Le imprese elettriche possono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di



anticipazione da parte delle imprese elettriche.».

73. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 75, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.
74. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 73, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
75. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 72, 73 e 74 e limitatamente alle finalità di cui ai commi da 71 a 79, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
76. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
77. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare.
78. In sede di prima applicazione:
- a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;
 - b) l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato l'autocertificazione di cui al comma 72, lettera a) e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;
 - c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.
79. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'Erario per essere destinate prioritariamente all'ampliamento sino ad euro 8000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, nonché al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero, dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.
80. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero dello sviluppo economico predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con



- offerte economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita per abitante dall'articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni n. 533/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d'uso che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo una capacità trasmissiva pari a 4 Mbit/s su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che mette a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva pari a 4 Mbit/s ai sensi del presente comma, è autorizzata la spesa di 2,724 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
81. A seguito dell'aggiudicazione resta salva la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 80.
82. Al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e per il riassetto dello spettro Radio è costituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo e di realizzazione delle attività.
83. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
84. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 83 si applicano:
- a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
- b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.
85. L'esonero contributivo di cui al comma 84 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma



- 84, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
86. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 o 84, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
87. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 92, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
88. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 87.
89. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
90. Le disposizioni di cui ai commi da 87 a 89 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 87, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
91. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al ai commi da 87 a 95, le somme e i valori di cui ai commi 87 e 88 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 87 a 95, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91.
93. Il limite di cui al comma 87 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 92.
94. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2:
- 1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- «f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi offerti riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;».**
- 2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
- «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a**



favore dei medesimi familiari»;

3) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2 e del comma 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale».

95. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018». Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
96. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.
97. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 96 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi operativi nazionali della Commissione europea 2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità», nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti programmi.
98. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea di cui alla citata delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni.
99. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
100. Le risorse del Fondo di cui al comma 99 sono utilizzate per alimentare:
- a) nella misura di 3 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 99, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 99;
- b) nella misura di 7 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).



101. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 100, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati avuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.
102. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 100, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 101 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.
103. Presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, di seguito nominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitorie.
104. Possono accedere al Fondo, con le modalità stabilite dal comma 105, le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende debitorie imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).
105. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 104.
106. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 104, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 105.
107. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.
108. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
109. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruirsene entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativi, si applica la disciplina recata dal D.M. 22 dicembre 2012 recante «Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo», pubblicato nella G.U. del 13 febbraio 2013, n. 37. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
110. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per



- elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai commi da 110 a 115, il "Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito", di seguito "Fondo": al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
111. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 112 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.
112. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati:
- a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore scientifico-disciplinare di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;
 - b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università;
 - c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
 - d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 111, di studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica, nel limite delle risorse di cui al comma 110;
 - e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;
 - f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane procedono alla chiamata diretta dei professori universitari, all'esito delle procedure di cui al comma 111, e l'eventuale concorso delle università agli oneri finanziari derivanti dalla assunzione in servizio dei medesimi professori;
 - g) la permanenza in servizio nelle università italiane dei professori chiamati all'esito delle procedure di cui al comma 111.
113. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 112, lettera f), cambino sede universitaria, le risorse finanziarie occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.
114. Per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 110.
115. La quota parte delle risorse di cui al comma 110 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai precedenti commi da 110 a 114 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.
116. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è differito al 31 dicembre 2016.
117. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori previsto dai commi da 110 a 115 e dai commi da 133 a 138 e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di cinquanta dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e di cinquanta unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale.



118. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.
119. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
120. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.
121. Per il comparto scuola e AFAM, nonché per le università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
122. **All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, le parole: "2016/2017", sono sostituite dalle seguenti: "2017/2018".**
123. Resta escluso dalle disposizioni di cui al comma 118 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. È escluso altresì il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.
124. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 120, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 126.
125. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. **Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 118, è assicurato**



- nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.
126. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
127. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio» sono soppresse.
128. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
129. **A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.**
130. Nelle more dei processi di riordino previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2016 lo stanziamento per il personale degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, è ridotto in misura pari al 10 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2015. Per le amministrazioni che dopo il 31 dicembre 2010 hanno disposto riduzioni corrispondenti a quella prescritta dal presente comma, questa si intende già adempiuta.
131. All'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nei cinque anni 2010-2014» sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2016-2018» e le parole da: «, comma 102» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;
- b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì autorizzata la spesa di euro 670.984 per l'anno 2016, di euro 4.638.414 per l'anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018».
132. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2016, di euro 25.043.700 per l'anno 2017, di euro 27.387.210 per l'anno 2018, di euro 27.926.016 per l'anno 2019, di euro 35.423.877 per l'anno 2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021, di euro 36.273.804 per l'anno 2022, di euro 37.021.584 per l'anno 2023, di euro 37.662.540 per l'anno 2024 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2025.
133. **Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per**



- il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.**
134. **L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 133 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR).**
135. **L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 133 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca.**
136. **La quota parte delle risorse di cui al comma 133 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario e del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca.**
137. **Per il medesimo fine di cui al comma 133 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».**
138. **Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.**
139. **Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016.**
140. **All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "annui a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2015 e di euro 225.000.000 annui a decorrere dall'anno 2016"».**
141. **Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso.**
142. **Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimenti**



del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al presente articolo".

43. All'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, costituendo società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI e dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.";

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società".

44. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
145. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate nell'alinea del comma 146 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono così rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma, ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019.
146. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 145, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre



2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui alla presente legge;

b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

147. Per i lavoratori di cui al comma 146, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine



del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 146.

148. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 2, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
149. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui ai commi da 145 a 154 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 146 e 151, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 146 a 148.
150. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 149 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147, le parole da: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» fino a: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre»
151. I benefici di cui ai commi da 146 a 148 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 145, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.
152. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è altresì incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 145 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto per 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015.
153. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 145 a 151 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 145 e 152, è ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.



154. Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 124 milioni di euro per l'anno 2016.
155. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017.
156. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
157. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni



- di euro per l'anno 2018, si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, è versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.
158. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 155 nonché delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 160, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2014-2018»;
- b) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
159. Al fine di concorrere alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 160:
- a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 58 milioni di euro per l'anno 2018;
- b) il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni.
160. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3:
- 1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783 euro» e «7.750 euro»;
- 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»;
- b) al comma 4:
- 1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880 euro» e «8.000 euro»;
- 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».
161. La disposizione di cui al comma 160 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
162. **L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo**



- periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
163. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 162, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019"
164. Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, in parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n. 83473 del 1° agosto 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.
165. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
166. È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.
167. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.



168. Una quota del Fondo di cui al comma 167 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
169. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 167, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.
170. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 167, i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno, del reddito, di cui al comma 167, è verificata dall'INPS, su richiesta dei comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti locali erogatori.
171. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 167. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 167, secondo limiti e modalità stabilite con il decreto di cui al presente comma.
172. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «tre» è soppressa;
b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.» e i due periodi successivi, lettere a) e b), sono soppressi.
173. Per l'attuazione del comma 172, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
174. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
175. È autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari, selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01, da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.
176. Il personale di cui al comma 175 è assunto, in deroga all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'emanazione dei relativi bandi resta comunque subordinata, ove necessario per escludere situazioni di eccedenza nell'ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al comma 175 in relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione organica



- dell'Area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 agosto 2015.
177. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 175 e 176 è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi ed i relativi oneri.
178. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 327: alla lettera b), al numero 1), dopo la parola: «nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e internazionale» e il numero 2) è abrogato; alla lettera c), numero 1), le parole: «l'introduzione e acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione e la sostituzione»;
 - b) il comma 328 è abrogato;
 - c) al comma 335, la parola: «girati» è sostituita dalla seguente: «realizzati».
179. All'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, le parole: «e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, di 115 milioni di euro per l'anno 2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
 - b) al comma 4, le parole da: «rispettivamente» fino a: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle tipologie di beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2».
180. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 179 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
181. Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» di cui dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
182. Al comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: "che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono soppresse;
 - b) dopo le parole: "edifici di cui al periodo precedente" sono aggiunte le seguenti: ", che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";
 - c) dopo le parole: "di cui all'articolo 197 del medesimo codice" sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di "stazione appaltante" di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche."
183. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse proprie non rinvenienti dalla sua attività di concessionario del pubblico registro automobilistico, ma derivanti dalla propria attività di organizzatore di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionali, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
184. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma, successivamente all'avvenuta riassegnazione di cui al comma 185, la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della citata legge 3 agosto 2009, n. 115, fermo restando quanto



- previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2009, n. 115.
185. All'onere derivante dal comma 184, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al comma 184.
186. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.
188. Per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
189. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
190. Per il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1,34 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 secondo la ripartizione ivi indicata.
191. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2018». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.
192. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
193. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
194. Al comma 1, dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge....., le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2016".
195. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
196. Per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del Made in Italy di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2016.



197. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018.
198. Le disposizioni di cui ai commi da 198 a 204 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate "società *benefit*", che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
199. Le finalità di cui al comma 198, sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società *benefit*, e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.
200. Ai fini di cui ai commi da 198 a 204, si intende per:
- a) "beneficio comune": il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 198;
 - b) "altri portatori di interesse": il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 198, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
 - c) "standard di valutazione esterno": modalità e criteri di cui all'allegato 8 che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune;
 - d) "aree di valutazione": ambiti settoriali, identificati nell'allegato 9, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.
201. La società *benefit*, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società *benefit* può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: "Società *benefit*" o l'abbreviazione: "SB"; e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
202. La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 198, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società *benefit*, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.
203. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 202, può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 202, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.
204. Ai fini di cui ai commi da 198 a 206, la società *benefit* redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
 - b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 9;
 - c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire



- nell'esercizio successivo.
205. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.
206. La società *benefit* che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.
207. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:
- a) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all'estero;
 - b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comites e dei Comitati dei loro Presidenti;
 - c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
 - d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016;
 - e) per un ammontare di 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
 - f) per un ammontare pari a euro 100.000 per l'anno 2016 in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
 - g) per un ammontare di 150.000 euro per l'anno 2016, a promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana *online* e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia.
208. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi da 208 a 212. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.
209. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 208 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:
- a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 208, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori, con particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente



- l'autorizzazione di spesa di cui al comma 208 è corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l'anno 2016;
- b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 208.
210. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 208 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà **correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta** e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.
211. Al Fondo di cui al comma 208 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2016, le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 54 milioni di euro annui. Per l'anno 2016 tali risorse sono destinate all'intervento di cui al comma 209, lettera a). Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ulteriormente incrementato di 54 milioni di euro per l'anno 2016, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 208 come rifinanziata ai sensi del primo periodo del presente comma.
212. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
213. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà educativa **minorile**», alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale.
214. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento di contrasto alla povertà **educativa minorile, con particolare riguardo a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario** e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 213.
215. Agli enti di cui al comma 213 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 213, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 214. **Il credito viene riconosciuto, con apposita certificazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nel momento in cui le Fondazioni trasmettono allo stesso Ministero la delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa.** Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 213, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
216. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la



- concessione del contributo di cui al comma 215 nel rispetto del limite di spesa stabilito.
217. All'articolo 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro quindicimila o si tratti di beni facilmente deperibili».
218. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto di natura non regolamentare sul quale va acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni.
219. È autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 in favore dell'ente "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus)", di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della Persona Sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma.
220. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
221. A decorrere dall'anno 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500 mila euro del contributo di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è attribuita al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, "Special Olympics Italia".
222. Ai fini dell'attuazione del comma 221 il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016
223. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente: "2-bis. Per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, da condurre nel rispetto delle modalità e termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
224. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
225. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di



- 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
226. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali» sono soppresse.
227. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
"Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato per l'85 per cento, agli enti di formazione destinatari, nonché per la restante parte, all'Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti ONLUS, per le esigenze del Centro Autonomie e Mobilità e dell'annessa Scuola cani-guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia Regionale Braille ONLUS di Catania. La ripartizione operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge per l'Unione italiana ciechi."
228. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
229. Alla biblioteca italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus" è assegnato un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018
230. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilire con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.
231. Per le finalità di cui al comma 230, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 235. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui ai commi da 230 a 236 e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
232. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi dei commi da 230 a 236, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
233. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. L'ammontare del finanziamento è da erogare al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.
234. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento



- sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 230. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei commi da 230 a 236. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 230, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile.
235. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 230 a 236, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 230 a 236 che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al comma 231. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della Protezione Civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.
236. Le modalità attuative dei commi da 230 a 236, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 231, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
237. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i Comuni del Cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
238. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi natura tecnica e assistenza qualificata.
239. Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.
240. I contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni



- pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
241. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi 239 e 240, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
242. Agli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei Titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-ter, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».
243. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) all'articolo 1:
- a) al comma 5 dopo la parola: "stessi" sono inserite le seguenti parole: "; nonché delle strutture regionali competenti per materia";
- b) al comma 5-bis dopo la parola: "normativa" sono inserite le seguenti: "nonché alle strutture regionali competenti per materia";
- 2) all'articolo 4:
- a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: "5-ter.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.";
- 3) all'articolo 5:
- a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis, i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica altresì per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici.".
244. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
- "4-bis. Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.
- 4-ter. Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.
- 4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità del Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".
245. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in



- favore dei Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2016 sono autorizzati 160 milioni di euro in favore dell'Emilia Romagna e un importo pari a 30 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
246. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.
247. Le somme di cui al comma 246, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
248. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 246.
249. Le disposizioni recate dal comma 248 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
250. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall'articolo 5 dell'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la Regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale ad attivare procedure concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.
251. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente pari a 4.800 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
252. Ai fini dell'attuazione del comma 251, è autorizzata, per gli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la spesa di euro 83.000.000 per l'anno 2016, con specifica destinazione di euro 81.100.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 1.900.000 per il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al cui onere si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, già destinata alla prosecuzione del concorso delle



- Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, per l'anno 2016.
253. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi e, **nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica**. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
254. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.
255. Al fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali». A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.
256. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
257. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro annui in favore delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
258. All'articolo 8, comma 13-septies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nelle more dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016, le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro per assicurare i servizi di collegamento marittimo attualmente convenzionato con la Regione anche tramite la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR S.p.A.
259. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
260. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro nell'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
261. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze nel Comando interforze operazioni forze speciali - CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è autorizzata una spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2016.



262. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma».
263. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;
- b) al comma 450, dopo le parole: «delle istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,».
264. All'articolo 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25,» sono sostituite dalle seguenti: «le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,».
265. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 225, primo periodo, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25» sono sostituite dalle seguenti: «le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33» e, al secondo periodo, le parole: «medesime amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «medesime stazioni appaltanti»;
- b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip».
266. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
267. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»;
- b) le parole: «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione»;
- c) dopo le parole: «gli enti regionali,» sono inserite le seguenti: «gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»;
- d) le parole: «di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione».
268. Dopo l'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, introdurre il seguente: "4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate".
269. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,



- dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66»;
- b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
270. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «Dal 1° luglio 2007,» sono soppresse;
- b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;
- c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo» sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».
271. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro».
272. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione».
273. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. È abrogato l'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
274. Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.
275. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA



- ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
276. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.
277. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da: «nelle more del perfezionamento» fino a: «la predetta Autorità,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione,».
278. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
279. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.
280. L'Agenzia per l'Italia digitale predispose il Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.
281. Ai fini di cui al comma 279, Consip SpA il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 280, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 279 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale e/o comune a più amministrazioni.
282. La procedura di cui ai commi 279 e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale di cui al comma 280. Sono escluse dal predetto obiettivo di risparmio le società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Consip S.p.A. per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del



processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

283. Le amministrazioni e le società di cui al comma 279 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 279 e 281 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia **disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione** ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.
284. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 279 a 283 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
285. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.
286. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 279 a 286, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.
287. **Per le finalità di cui al comma 279, al fine di consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e garantire omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'AGID e della Consip S.p.A., sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.**
288. **Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione, adotta le misure finalizzate all'attuazione dei precedenti commi da 279 a 287.**
289. Al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), le disposizioni di cui ai commi da 289 a 306 disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei LEA.
290. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, dall'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente nel proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.
291. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 290 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
292. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 304, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:
a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto



- legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 294;
- b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 294.
293. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 292, lettere a) e b). Per la verifica delle condizioni di cui al comma 292, lettera a), sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 294; per la verifica delle condizioni di cui al comma 292, lettera b), sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 294.
294. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 292, lettera a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 297 e 298.
295. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
296. Gli enti individuati ai sensi dei commi 292 e 293 presentano alla regione, entro i novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.
297. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con le linee guida di cui al comma 294, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.
298. Le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma 294, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento di Giunta o del Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l'eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio servizio sanitario regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale, o dal Commissario ad acta ove nominato, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente



- interessato. Restano ferme le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attività di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.
299. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive sul proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui ai commi 292 e 293, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro.
300. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 297 e 298 sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.
301. La regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 297 e 298 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 299, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la regione ovvero il Commissario ad acta ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, confrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro.
302. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 289 a 306, tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in caso di mancata trasmissione del piano di rientro all'ente interessato, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.
303. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 289 a 306, coerentemente con le previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 2-sexies, lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 304, primo periodo, si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.
304. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l'individuazione da parte delle regioni delle aziende, dei presidi e degli enti di cui al comma 303, da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre



2016, sono apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei presidi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

305. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché allo scopo di conseguire risparmi di spesa, nelle regioni che nel biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipulare ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
306. Le disposizioni di cui al comma 305 non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.
307. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip Spa.
308. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 307 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 307, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.
309. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 307, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 307 a 311. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
310. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.
311. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:
- a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici sulla base dei criteri di rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);
 - b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA (Health Technology assesment) operanti nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici;
 - c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA;
 - d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.
312. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo



- Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.
313. La definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari** nonché con la procedura di cui al comma 318 il **Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 312 a 324.** L'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
314. Per l'attuazione del comma 312, per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della quota è condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 312.
315. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito dei LEA, anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall'Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La Commissione dura in carica tre anni. Su richiesta del presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.
316. La Commissione di cui al comma 315, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, **nonché degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche su proposta dei suoi componenti, svolge in particolare le seguenti attività:**
- a) procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza;
 - b) acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;
 - c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA (Health Technology Assessment) su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi;
 - d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA;
 - e) valuta le richieste, provenienti da strutture del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione all'esecuzione di prestazioni innovative nell'ambito di programmi di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
317. Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 316, la Commissione di cui al comma 315 formula annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA.
318. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il



- Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari**, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte dei conti.
319. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 315 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente.
320. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi da 312 a 319, la Commissione è supportata da una segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti del Servizio sanitario nazionale ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.
321. Per le attività di supporto di cui al comma 320 che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.
322. Gli oneri derivanti dai commi 315, 320 e 321 ammontano ad euro 1 milione.
323. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri,» sono inserite le seguenti: «su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».
324. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 315, è abrogato il comma 10 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è abrogata;
 - b) all'articolo 3, comma 1:
 - 1) alla lettera a), la parola: «sessantadue» è sostituita dalla seguente: «cinquantanove»;
 - 2) alla lettera b), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;
 - 3) alla lettera n), la parola: «trentanove» è sostituita dalla seguente: «trentaquattro»;
 - c) all'allegato 1, il punto 22 è soppresso.
325. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, commi 167 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Sono sterilizzati gli effetti derivanti dal periodo precedente sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.
326. Ai fini di consentire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 289 a 311 e dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'ammontare eccedente annualmente, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.
327. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle cure, il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in coerenza con la cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, predispone annualmente un programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il programma è approvato annualmente d'intesa con la Conferenza permanente per i



- rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
328. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (Medicine Use Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.
329. Il fondo di cui al comma 328 è assegnata alle Regioni e alle Province Autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.
330. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 328 è stanziata la somma di euro 1.000.000.
331. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato "Progetto genomi Italia", volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, analisi e valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato "Progetto genomi Italia", al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
332. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo, la progettazione e gestione del "Progetto genomi Italia", di cui al comma 331 sono adottati da una Commissione, denominata "Commissione nazionale genomi italiani", istituita con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge il o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto, con lettera di intenti da acquisirsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal comma 331. Decorsi sei mesi dalla approvazione della presente legge senza l'individuazione di cofinanziatori del progetto, la Commissione di cui al comma 331 cessa le proprie funzioni relazionando il Ministro sulle circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto.»
333. A decorrere dall'anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2, allegato alla presente legge.
334. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri sono ridotti per l'importo di 23.002.000 euro per l'anno 2016, di 51.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 48.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge.
335. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 40 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.
336. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
337. L'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
338. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 72, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.
339. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della regione Sicilia in



- relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.
340. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 euro a decorrere dall'anno 2019.
341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro».
342. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza».
343. Nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.
344. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 28 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 65 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,193 per cento.
345. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni di euro annui, anche attraverso l'attuazione delle misure previste dai commi da 262 a 278, da versare entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti ivi citati.
346. Il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, in modo da assicurare risparmi non inferiori a euro 6.650.275 per l'anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017.
347. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle



- rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onorarla e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016.
348. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 maggio 2016».
349. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2016.
350. All'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«I mutui suddetti possono essere altresì impiegati, nel caso in cui il finanziamento è stato concesso ma non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinarsi a finalità anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia».
351. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2016».
352. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2015 e del 20 per cento per l'anno 2016».
353. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 1.000.198 euro per l'anno 2016 e a 2.700.528 euro a decorrere dall'anno 2017. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2016, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
354. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni I, IV e VII, eccetto quello previsto dall'articolo 7-bis, sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore;
b) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore;
c) alla sezione III dell'articolo 29 è aggiunta in fine la seguente voce: «visto nazionale (tipo D) per motivi di studio: euro 50»;
d) alla sezione IV sono abrogati gli articoli 39, 41, 43 e 52.
355. Le maggiori entrate rispetto all'esercizio finanziario 2015 derivanti dal comma 354, pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
356. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in attuazione dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioni per l'anno 2016 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
357. La spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero, di cui all'articolo 651 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è



- ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
358. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
359. Le risorse finanziarie dei soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la somma di 1 milione di euro al netto di quanto effettivamente versato.
360. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.
361. Con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il funzionamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul «Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016.
362. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 361 all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
363. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è ridotta di 7.900.000 euro a decorrere dal 2016.
364. Le risorse di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, sono ridotte di 2.700.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
365. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte di 3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.
366. All'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
367. All'articolo 1, comma 374, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a 300 milioni di euro nell'anno 2016 e a 100 milioni di euro nell'anno 2017»;
 - b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione»;
 - c) al terzo periodo, le parole: «e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per l'anno 2017».
368. All'articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) la parola: «libri» è sostituita dalle seguenti: «giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici»;
- b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite le seguenti: «o ISSN».
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di **134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.**
370. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, è rifinanziato nella misura di **13 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.**
371. Per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina e la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
372. Agli oneri derivanti dal comma 371 si provvede:
- a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
373. Nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), del citato articolo 11, si provvede alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario. Conseguentemente, a far data dalla nomina del commissario, decadono il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi trenta giorni il commissario straordinario propone al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, e rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e l'adeguamento dei trattamenti economici ivi previsto ha comunque effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
374. All'articolo 4-bis del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera b), le parole:
- «della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno», sono sostituite dalle seguenti: «della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno»;**



b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera b), possono avere oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico- residenziale di cui al comma 1, lettera b)».

375. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la società Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. sono incorporate di diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico e l'Ufficio del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice richiesta di ISMEA. Le incorporazioni di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto può costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile.
376. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società di cui al comma 375, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso le medesime società e da esse dipendente alla data del 15 ottobre 2015 è trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA Spa è disposto con provvedimento del commissario di cui al comma 377, assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto personale è corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura delle società di cui al comma 375 è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società di cui al comma 375 sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
377. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 375 e 376 è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 378. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività finalizzate al finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari e alla gestione del rischio, delle politiche per l'internazionalizzazione, la promozione e la competitività delle filiere agricole e agroalimentari e delle start-up e delle reti di imprese, nonché delle attività di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, dei costi dei fattori di produzione e dell'andamento congiunturale dell'economia agricola e agroalimentare e delle filiere, lo statuto dell'ISMEA e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento. In caso di inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo del comma 376, degli organi in carica alla data dell'incorporazione, il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura delle società di cui al comma 375 entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie dei predetti organi. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle proposte del commissario, approva il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa dell'ISMEA e adotta lo statuto dell'ISMEA.
378. Il commissario di cui al comma 377 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce al presidente e al consiglio di amministrazione di ISMEA, assumendone le funzioni e i poteri statutariamente previsti, e l'ammontare del suo



compenso. Con il decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due subcommissari, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Il compenso per il commissario e i subcommissari non può comunque eccedere il 50 per cento della spesa cumulativamente prevista per gli organi statutari sostituiti o soppressi ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 375 a 380. Al trattamento economico del commissario e dei subcommissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA.

379. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 375 a 380, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA è soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro.
380. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 375 a 379, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
381. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), del citato articolo 8, l'associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, persegue per l'anno 2016 obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento. A tal fine il Commissario straordinario di cui all'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, realizza una riduzione delle spese di struttura in misura non inferiore al 20 per cento di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti, ferma restando l'applicazione dei limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al fine della rapida realizzazione delle suddette riduzioni di spesa, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo, si procede alle conseguenti modifiche dello statuto della suddetta associazione, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 6 del 2010.
382. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa congruaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformata in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa congruaglio per il settore elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello statuto di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della Cassa congruaglio per il settore elettrico. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, è approvato lo statuto, è stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a sessanta unità e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, è considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa congruaglio per il settore elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in



regime di neutralità fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

383. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potranno comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma».
384. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i propri effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 383.
385. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 383.
386. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.
387. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 386, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
388. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del



Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 388 a 392 e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti, in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i concorsi di finanza pubblica previsti dai commi da 406 a 413 della medesima legge.

389. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, al primo e al terzo periodo, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».
390. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 389, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 388.
391. Ai fini della riduzione del debito, nell'anno 2016 è attribuito alle regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, ripartito fra ciascuna regione come indicato nell'allegato n. 5 alla presente legge. Gli importi di ciascun contributo possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429.
392. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.300 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 391. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
393. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:
- a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 398.
394. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 393 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
- a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», la quota del fondo di cui al comma 393, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è



- stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
- b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
395. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 394, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.
396. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 393 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
- a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 393 è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
- b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
397. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione, è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.
398. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.
399. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 398, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1º gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:
- a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1º gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 118, del 2011;
- b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1º gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.
400. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 399 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo



pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016 - 2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 399 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 393, lettera a).

401. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 399 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
- a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 399, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;
 - b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 399 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
402. La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione 2016, la regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in applicazione della sentenza, come «Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del fondo vincolato da anticipazione di liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato, dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità.
403. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bilancio finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n.159 del 10 luglio 2012, dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012 nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
404. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell'AIFA, dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi



- una differenza tra l'importo che ha formato oggetto di accertamento impegno ai sensi del comma 403 e quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate nella Gazzetta ufficiale, conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
405. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «servizi o forniture,» sono inserite le seguenti: «nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»;
 - b) al comma 1, lettera a), la parola: «appaltatrice» è soppressa e dopo le parole: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;
 - c) al comma 1, lettera b), la parola: «appaltatrice» e dopo le parole: «d'appalto » sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;
 - d) al comma 2, dopo le parole: «del contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;
 - e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria »;
 - f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale » e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di cui al comma 2- bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute»;
 - g) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale».
406. Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto- legge n. 179 del 2015.
407. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
408. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 407 a 429, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.



409. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 408 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 424, 425 e 426.
410. Ai fini dell'applicazione del comma 409, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
411. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 409, come declinato al comma 410. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
412. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 409 e 410. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, **nonché le spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca Europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;** b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'esclusione di cui al presente comma non si applica ove non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.
413. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni rispetto alle somme indicate all'art. 18, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento, di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 153. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018 fino al 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono vincolate



- alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso di cui al comma 155, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 della citata legge n. 107 del 2015.
414. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e quelle di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.
415. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 407 a 429 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 408 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 409, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
416. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito <<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>>, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 415. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 409, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 419, lettera e).
417. Decorso trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 409, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 419, lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 419, decorso sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.
418. Decorso sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 408 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 409.
419. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 409, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:



- a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;
- c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
- d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
420. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 409 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 419 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 419, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
421. Gli enti di cui al comma 420 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
422. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 407 a 429 sono nulli.
423. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 407 a 429 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.



424. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 409 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.
425. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 424, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 426. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 409.
426. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 409, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
427. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 409 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 424, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web [«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»](http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it) appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 409, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web [«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»](http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it) appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo, è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
428. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 415, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
429. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla



- Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 419 e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.
430. L'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali sono assoggettati alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e inseriti nella tabella A allegata alla stessa legge.
431. Alla data del 1º marzo 2016 i cassieri delle Autorità di cui al comma 430 provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.
432. I cassieri delle Autorità di cui al comma 430 adeguano l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le stesse Autorità alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione.
433. Le Autorità di cui al comma 430 provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012. Le Autorità possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio 2016 sia inferiore al prezzo di acquisto.
434. Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria unica, con la procedura di cui all'articolo 2, quarto comma, della citata legge n. 720 del 1984, le Autorità amministrative indipendenti, quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.
435. Per il triennio 2016-2018 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
436. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015.
437. Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«639. Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale: a) i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi; b) i pagamenti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo" ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; c) i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il monitoraggio dell'utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca indicati al comma 638 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i pagamenti di cui alle lettere a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il



- 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a)».
438. **Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Roma Capitale per la realizzazione dei musei nazionali della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenenti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro.**
439. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo.
440. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro. Il fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, il fondo è finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, il predetto fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.
441. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al commissario di cui al presente comma non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato; il commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
442. Il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 441, come quantificate ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Per il trasferimento del personale, il commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.



443. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il commissario opera d'intesa con il Presidente della regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale.
444. Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.
445. L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.
446. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 445 ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile procedere con le modalità di cui al periodo precedente, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
447. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 444, 445 e 446 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.
448. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
449. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti:
- «Art. 1-bis. - (Rimedi all'irragionevole durata del processo). -- 1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.
2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.
- Art. 1-ter. - (Rimedi preventivi). -- 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di



depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti»;

b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter»;

c) all'articolo 2, il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

«2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;

b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;

c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»;

d) all'articolo 2, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:

a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;

b) contumacia della parte;

c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;

g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto».

e) all'articolo 2-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»;

f) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.

1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.

1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte»;



g) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile»;

h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non può essere designato il giudice del processo presupposto»;

i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo le parole: «delle risorse disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso»;

l) dopo l'articolo 5-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 5-sexies. – (Modalità di pagamento). – 1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.

4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.

5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.

8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti.

9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.

10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.

11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.

12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente sui siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»;



m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2.

2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis».

450. Al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali»;

b) dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:

«Art. 71-bis. -- (Effetti dell'istanza di prelievo). -- 1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».

451. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 2, dopo le parole: «in unico grado» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89»;

b) all'articolo 68, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente»;

c) all'articolo 72, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il provvedimento è costituito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennità è dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto».

452. All'articolo 10, comma 12-*vicies* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 le parole: "dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa" sono sostituite dalle seguenti: "dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato".

453. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1° gennaio 2016 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato «organismo strumentale per gli interventi europei», avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.

454. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei, disciplina i rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo regionale.

455. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma 453 è costituito solo dall'eventuale fondo di cassa, da crediti e da debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle regioni o delle province autonome che garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio organismo strumentale per gli interventi europei.

456. La gestione degli organismi strumentali per gli interventi europei si avvale di conti di tesoreria unica



- appositamente istituiti, intestati agli organismi e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e di corrispondenti conti correnti istituiti presso i tesoriери delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
457. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, versa le risorse europee e quelle di cofinanziamento nazionale destinate alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le altre risorse a proprio carico, nei conti di tesoreria unica di cui al comma 456. Fino al perdurare della sospensione della tesoreria unica mista, disposta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prorogata dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi.
458. Gli organismi strumentali per gli interventi europei trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri tesoriери, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I tesoriери non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.
459. In attuazione della legge regionale e provinciale di cui al comma 454, la regione e la provincia autonoma registrano nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all'organismo strumentale per gli interventi europei. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016-2018, iscrivendo tra gli stanziamenti relativi all'esercizio 2016 le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo strumentale esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio 2016 e nei successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni e registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per gli interventi europei, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati dall'organismo strumentale per gli interventi europei. L'organismo strumentale per gli interventi europei accerta le entrate derivanti dai trasferimenti dalla regione e dalla provincia autonoma a seguito dei correlati impegni della regione e della provincia autonoma.
460. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono anche agli organismi strumentali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
461. I fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi del comma 456, nonché delle contabilità presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle Agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilità speciali come individuati dal comma 456, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.
462. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 671 è sostituito dal seguente:
«671. Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato ovvero di agenzie dalle stesse vigilate, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle



- apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare degli interventi stessi».
463. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato» sono inserite le seguenti: «nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano». Alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall'Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, si applica il disposto dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è abrogato.
464. Al recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di recupero di cui al precedente periodo.
465. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri --- Dipartimento per le politiche di coesione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea. L'assegnazione disposta in favore di Amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione è reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni successivi al 2016.
466. Al fine di favorire interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua soggetti a fenomeni di esondazione e alluvione nei territori delle Città metropolitane, le regioni interessate realizzano gli interventi necessari per completare i progetti, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, a valere sulle risorse disponibili del FSC 2007 - 2013, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla 11 novembre 2014, n. 164.
467. Qualora nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2016.
468. Il regime di proroga di cui al comma 467 non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1 luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso.
469. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 467, determina la definitiva revoca del finanziamento.
470. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.
471. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
«9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse».



472. All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento.
2-ter. Al commissario, nominato ai sensi del comma 2-bis, è attribuita, ove occorre, la facoltà di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, delle province e delle città metropolitane».
473. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.
474. All'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: "con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia" sono sostituite con le parole: "decreto del Ministro competente per materia".
475. I Piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FESR, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2013/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.
476. Al fine di contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) n. 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto nazionale di promozione di cui al comma 480, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
477. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati.
478. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui ai commi da 476 a 483.
479. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi dei commi da 476 a 483, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 478, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 498.
480. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3, del regolamento (UE) n. 2015/1017, del 25 giugno 2015, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione COM (2015) 361 della Commissione, del 22 luglio 2015.
481. In ragione della qualifica di cui al comma 480, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.
482. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24



- novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
483. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e a società dalla stessa controllate possono essere affidati i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.
484. È istituito presso Terna un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, d'essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al presente comma ovvero di Terna. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al presente comma, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico.
485. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il periodo fissato al comma 489 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai successivi commi da 486 a 489, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 484, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.
486. I soggetti di cui al comma 484 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'interconnector di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui al comma 485, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme, restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
487. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99 le parole: "durata pari a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a venti anni". Al comma 6 dello stesso articolo la parola: "ventennale" è abrogata.
488. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".
489. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 484 a 489, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009».
490. L'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 1 del 2015 è incrementata di 400 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge



- 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
491. All'articolo-2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'inizio del comma 2-bis sono aggiunte le seguenti parole: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria, sono applicati per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1.";
- b) l'ultimo periodo del medesimo comma 2-bis è soppresso.
492. All'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
- «2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.».
493. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2016, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), è istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Il fondo è destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
494. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.
495. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 493 si provvede:
- a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente.
496. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 60 è abrogato.
497. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.



498. Al fine di assicurare il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, è autorizzato, con propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.
499. L'articolo 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è abrogato.
500. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziato per l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019.
501. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»;
 - b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
 - c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
502. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 501, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.
503. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.
504. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 503, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
505. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 508.
506. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
507. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
508. Le imposte sostitutive di cui ai commi 505 e 506 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
509. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21



- novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
510. **Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.**».
511. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 506, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 505.
512. **All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro mille», sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila», e nello stesso comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille.».**
513. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «è di 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è di euro tremila».
514. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1 è abrogato.
515. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.
516. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
517. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento.
518. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
519. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente:
«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
520. Le disposizioni del comma 519 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
521. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è abrogato.



522. A valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'ISMEA versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016.
523. La dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è ridotta di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 8 milioni di euro per l'anno 2018.
524. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 33 a 40 si provvede, quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro per l'anno 2017 e a 22,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
525. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 15 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.
526. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.
527. Ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;
- b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»;
- c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
- d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».
528. Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da effettuare secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
529. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di cui al comma 528, da concludere entro novanta giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.
530. A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai



fini della disciplina dell'antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

531. Il contribuente può comunque presentare, entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai precedenti commi da 525 a 530.
532. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1º maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
 - c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;
 - d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.
533. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
534. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 636:
 - 1) all'alinea, le parole: «anni 2013 e 2014» e «2014» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2016» e «2016 a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco»; le parole: «alla riattribuzione delle medesime concessioni» sono soppresse;
 - 2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;
 - 3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni, non rinnovabile»;
 - 4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 5.000» e «euro 2.500»; dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte le seguenti: «, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga»;
 - 5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione»;
 - 6) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato»;
 - b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,» sono soppresse.
535. In considerazione dell'approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede



- pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000.
536. Il numero 26) della lettera b) del comma 78 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.
537. Nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, comma 3, le parole: «prestazioni erogate nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni erogate dal 2015» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate»;
 - b) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria»;
 - c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista nell'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;
 - d) all'articolo 3, comma 5, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;
 - e) all'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi»;
 - f) all'articolo 1, comma 4, le parole: «5, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e 3-bis»;
 - g) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è abrogata con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015;
 - h) all'articolo 35, comma 3, le parole: «è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato» sono sostituite dalle seguenti: «la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento».
538. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 25-bis è sostituito dal seguente:
«25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di



iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico»;

b) il comma 25-ter è abrogato;

c) al comma 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è soppresso;

2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-bis».

539. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis»;

b) all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: «che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento della».

540. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno»;

b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di congruaggio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1».

541. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1 è escluso in relazione ai dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Le modalità e i termini di acquisizione dei dati dal Sistema tessera sanitaria sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

542. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre



1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse»;

b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali».

543. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 586 e 587 sono abrogati.
544. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro.
545. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 544 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 544, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.
546. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
- "L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.
- L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque ed al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34.";
- b) alla tabella A, parte II, il n. 41-bis) è abrogato;
- c) alla tabella A, dopo la parte II, è inserita la seguente:
- "Parte II-bis**
- BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DEL 5 PER CENTO**
- 1) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale."
547. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo ed il secondo periodo sono abrogati.
548. Le disposizioni dei commi 546 e 547 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.
549. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e le spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "del veicolo stesso" sono inserite le seguenti: "per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA".
550. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
551. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 restano determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
552. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2016 e del triennio 2016-2018 in



relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

553. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
554. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
555. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 553, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2016, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
556. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
557. La presente legge, ove non diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2016.

IL GOVERNO
Giuseppe Romita

NB. Al comma 334, pagina 50, alla terza riga, l'importo di euro: «51.756.000» deve leggersi: «21.756.000» e l'importo di: «48.006.000» deve leggersi: «18.006.000».



(*) Le correzioni introdotte dal Governo vengono di seguito riportate.

CORREZIONI INTRODOTTE DAL GOVERNO
ALL'EMENDAMENTO 1.9000

Modifiche da apportare all'emendamento 1.9000, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Al comma 8, sopprimere la lettera *a*); all'alinea *d*) bis, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: "La disposizione si applica anche ai casi in cui l'immobile è concesso in comodato a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale."

Al comma 15,

– al primo periodo, sostituire la parola "al" con le seguenti: "ai commi da 8 a 14, 28 e 29 del" e sopprimere le parole "per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli";

– al punto *a*), sostituire l'importo "3.668,09" con il seguente "3.746,75";

– al punto *e*), sostituire l'importo "3.668,09" con il seguente "3.746,75".

Al comma 16, sostituire l'importo "82,738" con il seguente "85,478".

Al comma 72, lett. *c*), sostituire la parola "possono" con la parola "devono".

Al comma 215, sostituire le parole "nel momento in cui le Fondazioni trasmettono allo stesso Ministero la delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziata", con le seguenti: "a seguito dell'avvenuto versamento al Fondo da parte di ciascuna fondazione".

Al comma 242, dopo la parola "nell'ambito" aggiungere le seguenti "e nei limiti".

Al comma 330, dopo le parole "è stanziata", aggiungere le seguenti ", per l'anno 2016,".

Al comma 413, secondo periodo, sopprimere le parole "fino al 2020".

Inoltre, la verifica è negativa in relazione al comma 466 in quanto le risorse sono già state utilizzate. Pertanto è necessario lo stralcio della disposizione.

N.B. Per gli articoli del disegno di legge, gli Allegati, gli elenchi, il prospetto di copertura, le regolazioni contabili e debitorie e le Tabelle A, B, C, D ed E si rinvia all'Atto Senato 2111 e 2112-A.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 del 19 novembre 2015.

DISEGNO DI LEGGE

**Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio
2016-2018 (2112-BIS)**

NOTA DI VARIAZIONI (*)

Approvata

(*) Per il contenuto della Nota di variazioni si rinvia all'Atto Senato n. 2112-*bis*.

Allegato B**Integrazione all'intervento della senatrice Petraglia nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del disegno di legge n. 2111**

Questo con misure concrete e mirate: 4 miliardi per la mobilità sostenibile e per i pendolari, 6 miliardi per la lotta alla povertà e l'introduzione del reddito minimo, 1 miliardo per la *green economy*, 500 milioni per il diritto allo studio, 2 miliardi per la redistribuzione degli orari di lavoro e per i contratti di solidarietà, 2 miliardi per la detrazione della TASI per le fasce più deboli, 1,2 miliardi per dare respiro alle partite IVA, 8 miliardi per allentare il Patto di stabilità degli enti locali, con un vincolo del 45 per cento di spesa nel Mezzogiorno, 3 miliardi per i rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici, 300 milioni per la non autosufficienza.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n.2112-Bis. Nota di variazioni	199	197	007	154	036	099	APPR.
002	Nom.	Disegno di legge n.2112. votazione finale	169	168	008	154	006	085	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0540 del 20/11/2015 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
AIELLO PIERO	F	F
AIROLA ALBERTO		
ALBANO DONATELLA	F	F
ALBERTINI GABRIELE		
ALICATA BRUNO		
AMATI SILVANA	F	F
AMIDEI BARTOLOMEO		
AMORUSO FRANCESCO MARIA		
ANGIONI IGNAZIO	F	F
ANITORI FABIOLA	F	F
ARACRI FRANCESCO		
ARRIGONI PAOLO	C	
ASTORRE BRUNO	F	F
AUGELLO ANDREA		
AURICCHIO DOMENICO	A	A
AZZOLLINI ANTONIO	F	F
BARANI LUCIO	A	A
BAROZZINO GIOVANNI		
BATTISTA LORENZO	F	F
BELLOT RAFFAELA	C	C
BENCINI ALESSANDRA		
BERGER HANS	F	F
BERNINI ANNA MARIA	C	
BERTACCO STEFANO	C	
BERTOROTTA ORNELLA		
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F
BIANCO AMEDEO	F	F
BIANCONI LAURA	F	F
BIGNAMI LAURA		
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	F	F
BISINELLA PATRIZIA	C	C
BLUNDO ROSETTA ENZA		
BOCCA BERNABO'		
BOCCARDI MICHELE	C	
BOCCHINO FABRIZIO		
BONAIUTI PAOLO		
BONDI SANDRO	F	F
BONFRISCO ANNA CINZIA		
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	F
BOTTICI LAURA		
BROGLIA CLAUDIO	F	F
BRUNI FRANCESCO	C	
BUBBICO FILIPPO	F	F
BUCCARELLA MAURIZIO		
BUEMI ENRICO	F	F

Seduta N. 0540 del 20/11/2015 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
BULGARELLI ELISA		
CALDEROLI ROBERTO	C	
CALEO MASSIMO	F	F
CALIENDO GIACOMO		
CAMPANELLA FRANCESCO	C	
CANDIANI STEFANO		
CANTINI LAURA	F	F
CAPACCHIONE ROSARIA	F	F
CAPELLETTI ENRICO		
CARDIELLO FRANCO		
CARDINALI VALERIA	F	F
CARIDI ANTONIO STEFANO		
CARRARO FRANCO	C	C
CASALETTO MONICA		
CASINI PIER FERDINANDO	F	F
CASSANO MASSIMO	F	F
CASSON FELICE	F	F
CASTALDI GIANLUCA		
CATALFO NUNZIA		
CATTANEO ELENA	F	F
CENTINAIO GIAN MARCO		
CERONI REMIGIO	C	
CERVELLINI MASSIMO	C	
CHIAVAROLI FEDERICA	F	F
CHITI VANNINO	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO		
CIOFFI ANDREA		
CIRINNA' MONICA	F	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.		
COLLINA STEFANO	F	F
COLUCCI FRANCESCO	F	F
COMAROLI SILVANA ANDREINA		
COMPAGNA LUIGI		
COMPAGNONE GIUSEPPE	M	M
CONSIGLIO NUNZIANTE	C	
CONTE FRANCO	F	F
CONTI RICCARDO		
CORSINI PAOLO	F	F
COTTI ROBERTO		
CRIMI VITO CLAUDIO		
CROSIO JONNY	C	
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	F
CUOMO VINCENZO	F	F

Seduta N. 0540 del 20/11/2015 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
D'ADDA ERICA	F	F
D'ALI' ANTONIO		
DALLA TOR MARIO	F	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	
D'ANNA VINCENZO	A	A
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.		
DAVICO MICHELINO	F	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	F
DE CRISTOFARO PEPPE	C	
DE PETRIS LOREDANA	C	
DE PIETRO CRISTINA	M	M
DE PIN PAOLA		
DE POLI ANTONIO	F	F
DE SIANO DOMENICO		
DEL BARBA MAURO	F	F
DELLA VEDOVA BENEDETTO	F	F
DI BIAGIO ALDO	F	F
DI GIACOMO ULISSE	F	F
DI GIORGI ROSA MARIA	F	F
DI MAGGIO SALVATORE TITO		
DIRINDIN NERINA	F	F
DIVINA SERGIO	C	
D'ONGHIA ANGELA	F	F
DONNO DANIELA		
ENDRIZZI GIOVANNI		
ESPOSITO GIUSEPPE	F	F
ESPOSITO STEFANO	F	F
FABBRI CAMILLA	F	F
FALANGA CIRO		
FASANO ENZO		
FASIOLO LAURA	F	F
FATTORI ELENA		
FATTORINI EMMA	F	F
FAVERO NICOLETTA	F	F
FAZZONE CLAUDIO	M	M
FEDELI VALERIA	F	F
FERRARA ELENA	F	F
FERRARA MARIO		
FILIPPI MARCO	F	F
FILIPPIN ROSANNA	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F
FISSORE ELENA	F	F
FLORIS EMILIO		

Seduta N. 0540 del 20/11/2015 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
FORMIGONI ROBERTO	F	F
FORNARO FEDERICO	F	F
FRAVEZZI VITTORIO	F	F
FUCKSIA SERENELLA	C	
GAETTI LUIGI		
GALIMBERTI PAOLO	C	
GAMBARO ADELE		
GASPARRI MAURIZIO		
GATTI MARIA GRAZIA	F	F
GENTILE ANTONIO		
GHEDINI NICCOLO'		
GIACOBBE FRANCESCO	F	F
GIANNINI STEFANIA	F	F
GIARRUSSO MARIO MICHELE		
GIBIINO VINCENZO		
GINETTI NADIA	F	F
GIOVANARDI CARLO	A	A
GIRO FRANCESCO MARIA	M	M
GIROTTA GIANNI PIETRO		
GOTOR MIGUEL	F	F
GRANAIOLO MANUELA	F	F
GRASSO PIETRO	P	P
GUALDANI MARCELLO	F	F
GUERRA MARIA CECILIA	F	F
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	F
ICHINO PIETRO	F	F
IDEM JOSEFA		F
IURLARO PIETRO	A	A
LAI BACHISIO SILVIO	F	F
LANGELLA PIETRO	A	A
LANIECE ALBERT	F	F
LANZILLOTTA LINDA	F	F
LATORRE NICOLA	F	F
LEPRI STEFANO	F	F
LEZZI BARBARA	C	
LIUZZI PIETRO	C	
LO GIUDICE SERGIO	F	F
LO MORO DORIS	F	F
LONGO EVA	A	A
LONGO FAUSTO GUILHERME	F	F
LUCHERINI CARLO	F	F
LUCIDI STEFANO		
LUMIA GIUSEPPE	F	F
MALAN LUCIO	C	

Seduta N. 0540 del 20/11/2015 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
MANASSERO PATRIZIA	F	F
MANCONI LUIGI		
MANCUSO BRUNO		
MANDELLI ANDREA		
MANGILI GIOVANNA		
MARAN ALESSANDRO	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F
MARGIOTTA SALVATORE	F	F
MARIN MARCO		
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	F
MARINO LUIGI	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F
MARTELLI CARLO		
MARTINI CLAUDIO	F	F
MARTON BRUNO		
MASTRANGELI MARINO GERMANO		
MATTEOLI ALTERO		
MATTESINI DONELLA	F	F
MATURANI GIUSEPPINA	F	F
MAURO GIOVANNI		
MAURO MARIO		
MAZZONI RICCARDO		
MERLONI MARIA PAOLA	F	F
MESSINA ALFREDO		
MICHELONI CLAUDIO	F	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	F
MILO ANTONIO	C	
MINEO CORRADINO		
MINNITI MARCO	F	F
MINZOLINI AUGUSTO		
MIRABELLI FRANCO	F	F
MOLINARI FRANCESCO	C	
MONTEVECCHI MICHELA		
MONTI MARIO	M	M
MORGONI MARIO	F	F
MORONESE VILMA		
MORRA NICOLA		
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	F
MUCCHETTI MASSIMO	F	F
MUNERATO EMANUELA	C	C
MUSSINI MARIA		
NACCARATO PAOLO	F	F
NAPOLITANO GIORGIO	F	F
NENCINI RICCARDO		

Seduta N. 0540 del 20/11/2015 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
NUGNES PAOLA		
OLIVERO ANDREA	F	F
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	F
PADUA VENERA	F	F
PAGANO GIUSEPPE	F	F
PAGLIARI GIORGIO	F	F
PAGLINI SARA		
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO		
PALERMO FRANCESCO	M	M
PALMA NITTO FRANCESCO		
PANIZZA FRANCO	F	F
PARENTE ANNAMARIA	F	F
PEGORER CARLO	F	F
PELINO PAOLA		
PEPE BARTOLOMEO	C	C
PERRONE LUIGI	C	
PETRAGLIA ALESSIA		
PETROCELLI VITO ROSARIO		
PEZZOPANE STEFANIA	F	F
PIANO RENZO	M	M
PICCINELLI ENRICO	C	C
PICCOLI GIOVANNI		
PIGNEDOLI LEANA	F	F
PINOTTI ROBERTA	F	F
PIZZETTI LUCIANO	F	F
PUGLIA SERGIO		
PUGLISI FRANCESCA	F	F
PUPPATO LAURA	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO		
RANUCCI RAFFAELE	F	F
RAZZI ANTONIO		
REPETTI MANUELA	F	F
RICCHIUTI LUCREZIA	F	F
RIZZOTTI MARIA	C	
ROMANI MAURIZIO		
ROMANI PAOLO		
ROMANO LUCIO	F	F
ROSSI GIANLUCA	F	F
ROSSI LUCIANO	F	F
ROSSI MARIAROSARIA		
ROSSI MAURIZIO	F	F
RUBBIA CARLO	M	M
RUSSO FRANCESCO		

Seduta N. 0540 del 20/11/2015 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
RUTA ROBERTO	F	F
RUVOLO GIUSEPPE		
SACCONI MAURIZIO	F	F
SAGGESE ANGELICA	F	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F
SANTANGELO VINCENZO	R	
SANTINI GIORGIO	F	F
SCALIA FRANCESCO	F	F
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	M	M
SCHIFANI RENATO	F	F
SCIASCIA SALVATORE		
SCIBONA MARCO		
SCILIPOTI ISGRO' DOMENICO		
SCOMA FRANCESCO		
SERAFINI GIANCARLO		
SERRA MANUELA		
SIBILIA COSIMO		
SILVESTRO ANNALISA	F	F
SIMEONI IVANA		
SOLLO PASQUALE	F	F
SONEGO LODOVICO	F	F
SPILABOTTE MARIA	F	F
SPOSETTI UGO	F	F
STEFANI ERIKA	C	
STEFANO DARIO	C	
STUCCHI GIACOMO	M	M
SUSTA GIANLUCA	F	F
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.		
TAVERNA PAOLA		
TOCCI WALTER	F	F
TOMASELLI SALVATORE	F	F
TONINI GIORGIO	F	F
TORRISI SALVATORE	F	F
TOSATO PAOLO	C	
TREMONTI GIULIO		
TRONTI MARIO	F	F
TURANO RENATO GUERINO		
URAS LUCIANO		
VACCARI STEFANO	F	F
VACCIANO GIUSEPPE	C	
VALDINOSI MARA	F	F
VALENTINI DANIELA	F	F
VATTUONE VITO	F	F
VERDINI DENIS		

Seduta N. 0540 del 20/11/2015 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
VERDUCCI FRANCESCO	F	F
VICARI SIMONA	F	F
VICECONTE GUIDO	F	F
VILLARI RICCARDO		
VOLPI RAFFAELE	C	
ZANDA LUIGI	F	F
ZANONI MAGDA ANGELA	F	F
ZAVOLI SERGIO	F	F
ZELLER KARL		
ZIN CLAUDIO	F	A
ZIZZA VITTORIO	C	
ZUFFADA SANTE		

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Scalia non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi tecnici.

DISEGNO DI LEGGE N. 2112:

sulla votazione finale, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Compagnone, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Lucherini, Marcucci, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Scavone e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Casson e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini, Fazzzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Panizza Franco

Disposizioni in materia di procedure di riparto delle somme relative al cinque per mille (2139)
(presentato in data 18/11/2015);

senatore Panizza Franco

Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di servizi per via telematica (2140)
(presentato in data 18/11/2015);

senatore Fravezzi Vittorio

Disposizioni per la digitalizzazione degli accertamenti e delle verifiche fiscali e per l'istituzione del regime premiale dei cd. «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» (2141)
(presentato in data 19/11/2015).

Disegni di legge, assegnazione*In sede referente**1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Quagliariello Gaetano

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (2055)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 20/11/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Compagna Luigi ed altri

Norme contro le discriminazioni (2043)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 20/11/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima (2108)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 20/11/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

Dep. Gadda Maria Chiara ed altri

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (2134)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.1039 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.1138, C.1189, C.2580, C.2737, C.2786, C.2956)

(assegnato in data 20/11/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009 (2098)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 20/11/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015 (2099)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 20/11/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010 (2100)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 20/11/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014 (2106)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 20/11/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014 (2107)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 20/11/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015 (2125)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

C.3331 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 20/11/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009 (2126)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2711 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 20/11/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015 (2132)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 20/11/2015);

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Tarquinio Lucio

Avanzamenti di carriera a titolo onorifico nelle Forze Armate (2040)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 20/11/2015);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Galimberti Paolo

Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di innalzamento del limite all'uso del contante (2080)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 20/11/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Fasiolo Laura

Disposizioni finanziarie a favore dell'attività della società di interesse nazionale Elettra – Sincrotrone Trieste S.c.p.a. (2013)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 20/11/2015);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (1678-B)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali S.1678 approvato dal Senato della Repubblica

C.3194 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 20/11/2015);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Fedeli Valeria ed altri

Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale (2082)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 20/11/2015).

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Governo ha inviato la «Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018» (2112-*bis*).

Tale documento è stato trasmesso alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 novembre 2015, ha inviato la Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2016, aggiornato a novembre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4^a e alla 5^a Commissione permanente (Atto n. 646).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 16 novembre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la relazione sullo stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative, aggiornata al 31 agosto 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente (*Doc.* CCXIII, n. 2).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Valle d'Aosta che impegna il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio regionale a manifestare, insieme al governo nazionale e al Parlamento, le preoccupazioni delle istituzioni valdostane rispetto agli attacchi contro l'autonomia.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente (n. 70).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione

Il Presidente della Corte dei conti europea, con lettera in data 10 novembre 2015, in attuazione dell'articolo 7 del Protocollo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha comunicato la pubblicazione delle Relazioni annuali della Corte relative all'esercizio finanziario 2014, corredate delle risposte delle istituzioni, nonché del documento «Sintesi dell'audit dell'UE».

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 14^a Commissione permanente (Atto n. 647).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Orrù ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00314 *p.a.* della senatrice Favero ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Panizza, Battista, Astorre, Pagliari e Vaccari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02384 del senatore Fravezzi ed altri.

Interpellanze

LO GIUDICE, ALBANO, AMATI, BATTISTA, BIGNAMI, CIRINNÀ, DIRINDIN, GOTOR, GUERRA, MASTRANGELI, PEZZOPANE, RICCHIUTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'8 per mille è la quota di imposta IRPEF che lo Stato distribuisce tra le istituzioni religiose aderenti all'accordo e lo Stato stesso;

la normativa vigente ha origine nel 1984, con la stipula del «Nuovo Concordato», che prevedeva l'assegnazione di una quota del gettito totale IRPEF alla Chiesa cattolica o allo Stato;

al 2015 risultano essere arrivate a 14 il numero delle associazioni confessionali che beneficiano dell'accordo sull'8 per mille;

ciascun cittadino può assegnare il proprio 8 per mille su base volontaria;

il gettito «inoptato», costituito da coloro, che alla stesura della dichiarazione dei redditi, non specificano il destinatario della propria quota di imposta IRPEF, viene distribuito proporzionalmente attraverso coefficienti calcolati in base alle scelte espresse valide;

i contribuenti del 2011 che hanno originato i gettiti distribuiti nel 2015 a favore degli enti religiosi e dello Stato erano 41.320.548; di questi solo 18.929.936 (il 45,81 per cento) hanno espresso inequivocabilmente la loro volontà, al momento della redazione della dichiarazione dei redditi, a fronte di un «inoptato» di 22.221.036 (53,78 per cento);

a titolo di mero esempio, nel 2011, 15.185.809 contribuenti (il 36,75 per cento del totale) hanno espresso validamente la volontà di conferire l'8 per mille alla Chiesa cattolica e tali risultati hanno portato nel 2015 all'assegnazione di 1.013.054.493 euro alla Conferenza episcopale italiana, il 79,94 per cento sul totale della quota di 8 per mille del gettito totale IRPEF;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la Corte dei Conti ha recentemente reso pubblico un nuovo rapporto sui meccanismi dell'8 per mille, già ritenuto in passato dai giudici

contabili «non del tutto rispettoso dei principi di proporzionalità, volontarietà ed eguaglianza», nonché «opaco, senza controlli, senza informazione per i cittadini, discriminante dal punto di vista della pluralità religiosa»;

la Corte ha definito il «sistema troppo gravoso per l'Erario» e ha rimarcato l'assenza di «verifiche alla destinazione dei fondi», nonché l'assenza delle dovute revisioni dei meccanismi, divenute necessarie «in un periodo di generalizzata riduzione delle spese sociali a causa della congiuntura economica»;

lo Stato non promuove alcuna campagna di informazione sulla devoluzione a suo favore dell'8 per mille, né sulle effettive modalità di ripartizione del cosiddetto «inoptato»;

considerato altresì che:

l'Agenzia delle entrate, in seguito ad un controllo a campione sulle dichiarazioni dei redditi presentate tramite CAF (centro assistenza fiscale), ha verificato che, nell'1,6 per cento dei casi, le dichiarazioni trasmesse all'Agenzia presentavano una destinazione dell'8 per mille diversa da quella presentata dal contribuente e che, nel 65 per cento di questi casi, le scelte erroneamente trasmesse erano a favore della Chiesa cattolica,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente, relativa al finanziamento delle confessioni, riformando il sistema di distribuzione dell'«inoptato»;

quali iniziative stia assumendo per sollecitare la presentazione di una rendicontazione più completa e trasparente delle somme ricevute dai beneficiari;

quali campagne di informazione preveda di adottare per sensibilizzare i contribuenti sui meccanismi di ripartizione dell'8 per mille e per incoraggiare gli stessi a devolvere la propria quota a favore dello Stato;

se non ritenga che l'entità ingente del finanziamento ad alcune confessioni religiose non possa definirsi a tutti gli effetti «aiuto di Stato»;

se, dato che buona parte dell'8 per mille destinato allo Stato è poi indirizzato comunque alla Chiesa cattolica, sotto la voce «beni culturali», in forma di finanziamento per il restauro e la conservazione di opere artistiche e monumentali, considerate le ingenti risorse già destinate ad essa dal sistema dell'8 per mille, il Governo non voglia valutare di rivedere, per il 2016, gli schemi di ripartizione dei fondi 8 per mille dell'Irpef a gestione statale, per garantire maggiori risorse ad interventi nell'ambito delle aree tematiche «fame nel mondo», «edilizia scolastica» e «calamità naturali» e per i «beni culturali » a gestione statale o di altri enti;

quali iniziative di prevenzione e quali provvedimenti siano stati assunti per contrastare la tipologia di abuso che alcuni centri di assistenza fiscale metterebbero in atto.

(2-00323)

BONFRISCO, SANGALLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

negli ultimi anni i debiti commerciali della pubblica amministrazione, notevolmente superiori a quelli che si registrano negli altri Paesi europei, sono divenuti insostenibili, in un contesto in cui, già altri fattori rendevano e rendono particolarmente difficili le condizioni di liquidità delle imprese fornitrici, poiché alla congiuntura molto sfavorevole, che ha indotto un allungamento dei tempi di pagamento e una contrazione del fatturato (l'incidenza media del credito sul fatturato è del 40 per cento per industria e servizi e del 30 per cento per le costruzioni), si sono aggiunte le maggiori difficoltà di accesso al credito, dovute alle politiche più restrittive delle banche, nonostante il *quantitative easing*;

il ritardo del Governo nel pagamento dei debiti della pubblica amministrazione è costato, nel 2014, alle imprese italiane la cifra di 6,4 miliardi di euro, sotto forma di interessi applicati al capitale prestato;

un recente documento della Banca d'Italia mostra che, nonostante il quadro normativo sia stato ampliato, attraverso numerosi interventi contenuti nel decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, della legge n. 64 del 2013, il quale ha messo a disposizione circa 33 miliardi di euro per gli anni 2013 e 2014, nel decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013, con il quale il Governo ha stanziato ulteriori 7,2 miliardi di euro per il 2013, dalla legge di stabilità per il 2014, che ha stanziato 0,5 miliardi e nel decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, che ha messo a disposizione una quota aggiuntiva di 9,3 miliardi, il fenomeno dei debiti commerciali non è stato ancora ricondotto entro limiti fisiologici;

sebbene il decreto legislativo n. 192 del 2012, con cui è stata recepita la direttiva 2011/7/UE, applicabile alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, imponga alla pubblica amministrazione di evadere i pagamenti ai propri fornitori entro 30 o 60 giorni (per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria), una parte rilevante dei principali Comuni, capoluogo di provincia, delle Regioni, dei Ministeri, delle grandi Asl e di alcuni enti pubblici continua a non rispettare tale scadenza;

la situazione attuale è quella di un debito della pubblica amministrazione pari a 61 miliardi di euro e tempi non linea con le norme UE, anche perché alcuni enti hanno usato le risorse fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, negli ultimi 2 anni, per nuove spese anziché ridurre i debiti pregressi, come sembra indicare la sentenza n. 181 del 2015 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge di assestamento del bilancio di previsione 2013 della Regione Piemonte e della legge regionale n. 19 del 2013, limitatamente alle parti che disciplinano il trattamento contabile delle anticipazioni di liquidità del Ministero dell'economia;

conseguentemente, il livello raggiunto dai debiti commerciali nel 2014 è molto lontano da quello che si sarebbe determinato col rispetto

dei tempi contrattuali. La riduzione dei debiti commerciali realizzata nell'ultimo biennio, circa 22 miliardi, essendo in buona parte determinata dal calo dei tempi definiti contrattualmente, si è tradotta solo parzialmente in una flessione del divario rispetto al livello fisiologico. Il pieno adeguamento alla normativa sui tempi di pagamento richiederebbe una riduzione dei debiti commerciali di circa 50 miliardi ed un sistema diverso di fornire i finanziamenti a quegli enti non in linea, per inerzia o altre motivazioni;

la legge di stabilità per il 2015 aveva prorogato l'opzione, che sarebbe dovuta scadere il 31 dicembre 2014, che permetteva di compensare i crediti, comprese le cartelle esattoriali, con i crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione; la delega fiscale, in realtà, prevedeva che tali meccanismi di compensazione, anche dei crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, diventassero strutturali. Tuttavia, il Governo ritenne più opportuna la proroga per un solo anno, reputando che la soluzione ottimale fosse quella di superare il problema del ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione per altre vie, cosa che, alla luce dei dati comunicati, dalla Banca d'Italia non sembra essere stata attualmente perseguita;

considerato che, a parere degli interpellanti:

gli elevati ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni rappresentano una disfunzione grave, su cui sarebbe stato opportuno intervenire ben prima della crisi globale;

il rinvio dei pagamenti è spesso associato a pratiche gestionali inefficienti o non coerenti con i vincoli di bilancio, deresponsabilizza gli amministratori pubblici, che devono gestire situazioni create dai loro predecessori, appesantisce i bilanci degli enti con gli interessi di mora e le spese delle procedure giudiziali attivate dai creditori;

l'incertezza sui tempi di pagamento rende problematici i rapporti commerciali, rischiando di allontanare le imprese migliori e di favorire comportamenti non corretti e per di più pesa sui costi dei servizi per le amministrazioni, in quanto le aziende incorporano nei prezzi l'onere atteso dei ritardi;

considerato, inoltre, che:

come ricordato, gli stanziamenti *ad hoc* del biennio 2013-2014 sono ammontanti a circa 50 miliardi di euro, destinati, per la maggior parte, al pagamento dei debiti commerciali degli enti decentrati, che risultavano scaduti alla fine del 2012, dei quali circa 31 miliardi sono stati effettivamente destinati al pagamento delle fatture emesse dai creditori, mentre una parte consistente (circa 19 miliardi) delle risorse stanziata non è stata utilizzata dagli enti nel corso del biennio 2013-2014 e, per questo motivo, lo *stock* del debito avrebbe dovuto registrare un calo molto più consistente;

nonostante le ripetute promesse, il Governo non ha ridotto l'ingente *stock* di debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici, che resta, secondo la Banca d'Italia, pari a 61,6 miliardi di euro;

secondo le stime della CGIA di Mestre, la pubblica amministrazione italiana risulta la peggiore pagatrice d'Europa, saldando, mediamente, i propri fornitori dopo 144 giorni, contro i 38 giorni della media UE, nonostante i tempi di pagamento nell'ultimo anno siano scesi di 21 giorni, l'amministrazione dello Stato italiano resta la più ritardataria, ben 106 giorni in più della media europea. La Francia, ad esempio, salda le proprie fatture dopo 62 giorni, l'Olanda in 32 giorni, la Gran Bretagna in 24 giorni e la Germania dopo soli 19 giorni,

si chiede di sapere:

quali misure il Governo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di evitare che, a fronte dei pagamenti effettuati con risorse fornite dal Ministero dell'economia, gli enti seguitino nel ridurre il flusso regolare di pagamenti, come avvenuto negli anni precedenti;

se abbia intenzione di introdurre un principio generale come quello della «addizionalità», simile a quello presente nell'ordinamento comunitario, richiedendo alle pubbliche amministrazioni una riduzione dello *stock* di debiti commerciali, almeno pari alle risorse messe a loro disposizione;

se abbia previsto di rendere strutturale il meccanismo di compensazione, introdotto dall'art. 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 145 del 2013 e prorogato dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015).

(2-00324)

Interrogazioni

MONTEVECCHI, CASTALDI, DONNO, BERTOROTTA, CRIMI, MORONESE, AIROLA, CAPPELLETTI, FUCKSIA, PUGLIA, SANTANGELO. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

sul sito *internet* «Wired» del 17 novembre 2015, si apprende che il Ministero in indirizzo ha annullato l'unica azione strutturale, posta in campo negli ultimi anni, in favore delle reti di impresa nel settore del turismo, pubblicata in data 7 febbraio 2014, ove si mettevano a disposizione di aziende operanti nel comparto del turismo 8 milioni di euro, che avrebbero dovuto costituire il volano per 40 progetti di rete di impresa, per un volume di investimenti pari ad un centinaio di milioni di euro;

il settore del turismo da anni attende una ristrutturazione strutturale e sarebbero molti ancora i nodi da sciogliere o per meglio dire, sbloccare. Si apprende infatti sempre dal citato sito che: «Non sono bastati il fallimento di Promuovitalia, con le annesse grane giudiziarie e gli scontri istituzionali che ne sono derivati; o lo svuotamento di operatività di Enit, provata da un commissariamento che in più di un anno non ha saputo generare altro che un nuovo statuto ed una fuga collettiva dall'ente; e nemmeno l'assurdo *stand -by*, che dura da mesi di Italia.it, il portale di accesso alle nostre eccellenze turistiche, costato alla collettività ben 20 milioni di euro; così come l'abbandono di ogni velleità in tema di digitaliz-

zazione della promozione turistica, dopo aver coinvolto 'dal basso' centinaia di operatori con il cd. TdLab»;

la misura promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva la finalità di promuovere processi di integrazione tra le imprese turistiche, attraverso lo strumento innovativo delle reti di impresa, favorire una possibile riorganizzazione della filiera turistica italiana, migliorare la specializzazione e aumentare la qualità dell'offerta ricettiva, incoraggiando investimenti utili ad un riposizionamento competitivo delle aziende italiane, in particolare sui mercati esteri;

sul citato sito *web* si evidenzia che: «(...) poche settimane fa, dopo che centinaia di imprese in lungo ed in largo per la Penisola avevano ultimato la classica arrampicata burocratica per poter presentare quarantquattro progetti di reti di impresa, il Mibact ha annullato il bando e indetto una nuova procedura di gara»;

tra le ragioni che avrebbero determinato l'annullamento sembra ci siano problemi di ricezione delle domande. Si legge nelle motivazioni del decreto di annullamento firmato da Francesco Tapinassi, dirigente presso la Direzione generale per le politiche del turismo, scelto nei mesi scorsi dal ministro Dario Franceschini: «L'esame documentale delle istanze pervenute portava alla luce (...) criticità, che investono la maggioranza delle domande (...): anomalie di natura informatica per mancata ricezione totale o parziale di alcune PEC, di mancata apertura e leggibilità di alcuni *file* (...), di non rilevabilità della firma digitale»;

con estremo rammarico e sconcerto degli interroganti, si apprende le notizia, secondo la quale le neocostituite reti di impresa, circa 44, all'ultimo minuto, dopo mesi di attesa dalla pubblicazione, si sono viste annullare il bando di concorso pubblico, mediante la procedura di autotutela, una procedura amministrativa, che ha determinato conseguentemente l'annullamento dell'assegno da 200.000 euro;

la disciplina dell'annullamento d'ufficio, sintetizzata nell'art. 21-*nonies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990, prevede che sono sostanzialmente 3 i presupposti che legittimano l'esercizio del potere di autotutela: la illegittimità del provvedimento amministrativo da ritirare in autotutela; la sussistenza di un interesse legittimo che consiglia l'esercizio del potere di ritiro dell'atto illegittimo (interesse da ritenere prevalente rispetto a quello al mantenimento dell'atto, ancorché illegittimo); la previsione che tale potere di autotutela venga esercitato entro un termine ragionevole, in considerazione anche dell'affidamento ingenerato dal provvedimento da ritirare;

il bando era stato pubblicato in data 7 febbraio 2014, da circa 20 mesi, non vi è da stupirsi se nelle more della definizione del bando, molte aziende si siano adoperate per adeguare, migliorare e aumentare la qualità dell'offerta ricettiva, programmando investimenti utili al riposizionamento competitivo, in ragione anche del comparto estero;

risulta agli interroganti che, in data 29 ottobre 2015 lo stesso Ministero, nella persona del responsabile unico del procedimento, dottor Francesco Tapinassi, abbia indetto un altro bando concernente la «Conces-

sione di contributi per le reti di impresa nel settore del turismo», con le medesime caratteristiche di quello del 7 febbraio del 2014;

a parere degli interroganti è lecito interrogarsi sulle conseguenze economico-finanziarie per molte aziende, che hanno effettuato importanti investimenti in un'ottica di ritorno economico, e sulle conseguenze, sul piano internazionale e sulla visibilità del nostro Paese, nonché sul miglioramento in senso generale; in ultima analisi, ma non per questo meno importante, è necessario comprendere quale impatto tale decisione determinerà sull'imminente evento del Giubileo straordinario della misericordia, indetto per il prossimo 8 dicembre 2015,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare urgenti misure volte ad arginare le conseguenze economiche sulle aziende turistiche interessate, scaturenti dall'annullamento in autotutela *ex art. 21-nonies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990, del bando del 7 febbraio 2014;

quali iniziative di propria competenza intenda adottare al fine di chiarire le responsabilità in relazione alla vigilanza sulla casella di posta elettronica certificata, che ha determinato la decisione di annullamento, con lo scopo di prevenire per il futuro le medesime criticità ed infine garantire la trasparenza della procedura.

(3-02385)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

in materia di caccia, la Commissione europea ha realizzato, attraverso un gruppo scientifico denominato «Comitato Ornis», un importante studio chiamato «Key Concepts Document», che analizza i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale: la conseguente direttiva «Uccelli» (direttiva 79/409/CEE) è recepita nei Paesi membri dalle varie leggi nazionali ed in Italia essa è attuata dalla legge quadro n. 157 del 1992, che definisce le norme di tutela della fauna e ne regola l'attività venatoria;

nonostante le differenze di recepimento delle direttive sulla caccia nei singoli Paesi dell'Unione europea, vigono tuttavia ovunque i capisaldi della normativa comunitaria, e della regolamentazione derivante, che hanno come priorità la conservazione degli animali selvatici e della biodiversità, rispetto ai quali la caccia può esercitarsi solo, nella misura in cui non arrechi danni alla conservazione delle specie;

il documento «Key Concepts» prevede che, in mancanza di dati certi, la caccia alla famiglia dei «turdidi», dell'ordine dei «passeriformi», debba terminare il 20 gennaio 2016, in quanto, nei periodi immediatamente successivi, questi uccelli possono essere in fase di migrazione prenuziale preparatoria all'accoppiamento;

nel 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza alla direttiva citata, ha disposto l'anticipazione

della chiusura del calendario venatorio, in particolare per le specie tordo bottaccio, cesena e beccaccia e, sembra da notizie trapelate sulla stampa, che anche per il 2015 si ripeterà la stessa chiusura anticipata, per scongiurare l'avvio della procedura d'infrazione, da parte della Commissione europea;

tuttavia, alcune Regioni, analogamente, non vorrebbero aderire alle direttive ministeriali, non avendo ancora i dati conclusivi sulle fasi di accoppiamento dei turdidi, sulla base dei quali si potrebbe chiedere una deroga alla Comunità europea,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la questione in un tavolo di confronto con le Regioni affinché, invece di anticipare la chiusura del calendario venatorio al 20 gennaio 2016, anziché al 31 gennaio 2016, si possa avviare, per tempo, una raccolta esaustiva sui dati biologici delle citate specie ornitologiche, per aclarare, in via definitiva, che la fase prenunziale di certe specie di turdidi inizia in Italia dopo il 31 gennaio, in modo da far coincidere questo con l'usuale termine della stagione venatoria.

(4-04857)

DE POLI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

sono molte le famiglie italiane che ricorrono a prestazioni lavorative a pagamento, ossia all'assistenza privata, mediante l'assunzione di collaboratrici e assistenti familiari, dedite alla cura degli anziani. Una catena globale della cura, questa, che coinvolge diversi soggetti;

secondo i dati dell'INPS, sulla base delle iscrizioni alla previdenza, ci sarebbero tra le 850 e le 900.000 badanti in Italia, ma le stime parlano di oltre un milione e mezzo. Di fatto non ci sono dati ufficiali attendibili sul numero esatto delle badanti ed assistenti familiari, in Italia, per evidenti convenienze economiche da entrambe le parti a stare nel sommerso: la mancanza di un contratto «libera le mani» e si preferisce un'assenza di diritti e doveri; inoltre, benché esistano formule contrattuali specifiche, che prevedono l'assunzione diretta da parte della famiglia, mediante il cosiddetto CCNL Colf e badanti o la somministrazione da parte di agenzie per il lavoro autorizzate all'attività interinale, si ricorre spesso a contratti a progetto, se non addirittura a formule anomale di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA da parte della badante;

il lavoratore autonomo, così come definito dall'art. 222 del codice civile, è la persona che si impegna, in cambio di una somma di denaro, a realizzare un'opera o a svolgere dei servizi in favore di un soggetto datore di lavoro. Questo tipo di attività è caratterizzata da grande flessibilità ed autonomia nella scelta delle modalità e dei tempi di esecuzione, manca quindi quello che viene chiamato il cosiddetto vincolo di subordinazione, ovverosia la situazione del lavoratore che, nell'eseguire i propri compiti, è obbligato ad attenersi alle direttive del datore di lavoro. La flessibilità di questo tipo di rapporto di lavoro si presta a numerose distorsioni e, in particolare, permette in alcuni casi di mascherare un vero e proprio lavoro

subordinato, con tanto di orari, sottoposizione a dei superiori e relative sanzioni, in caso di inosservanza delle direttive. Inoltre, i lavoratori a partita IVA sono obbligati a pagare autonomamente tasse e contributi, cosa che difficilmente questi soggetti, spesso stranieri, fanno con una perdita per le casse dello Stato e un danno per quei datori di lavoro inconsapevoli, che frequentemente vengono implicati in cause e vertenze di lavoro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per incrementare le attività ispettive, atte ad arginare tale diffusa pratica e promuovere, anche attraverso campagne di comunicazioni, la conoscenza dei diritti e dei doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro e le implicazioni a cui potrebbero andare incontro assumendo atti illegittimi.

(4-04858)

ARRIGONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'area lariana, intorno al lago di Como, è stata nel tempo più volte interessata da inchieste tese ad accertare l'infiltrazione di cellule *jihadiste* fin dall'inizio dello scorso decennio;

nel 2002, tra Lecco e Varese, vennero indagate circa 20 persone, delle quali 3 furono fermate, con l'accusa di esser parte dell'organizzazione «al Qaeda»;

nell'aprile del 2013, in seguito ad indagini durate oltre 6 anni, veniva sgominata nella Provincia di Lecco un'altra cellula *jihadista*, identificata attraverso il monitoraggio di *call center* e della rete *internet*;

nella scorsa primavera, il rischio connesso all'infiltrazione *jihadista* nell'area lariana ha trovato spazio nelle ricerche di Michele Groppi, ricercatore al King's College di Londra, che ha fatto riferimento alla predicazione estremista in alcune moschee;

preoccupazioni e timori sono stati rinnovati il 18 novembre 2015 da una nota trasmissione televisiva, «La Gabbia» del canale «La7», secondo la quale a Lecco si troverebbe una dipendenza della grande cellula *jihadista* scoperta a Merano (Bolzano), che avrebbe ulteriori diramazioni, anche a Bergamo, Cremona e Renate,

si chiede di sapere di quali informazioni il Governo disponga in merito all'effettiva presenza e pericolosità di cellule *jihadiste* nell'area lariana e cosa si intenda fare per prevenire possibili atti di terrorismo a matrice *jihadista*.

(4-04859)

GINETTI, CAPACCHIONE, ALBANO, PEZZOPANE, FATTORINI, FASIOLO, FAVERO, AMATI, PAGLIARI, IDEM, CARDINALI, ASTORRE, PUPPATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che nella tabella 5 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (AS 2112), e sulle parti corrispondenti delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016, AS 2111) si dispone che il Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2016 e

per il triennio 2016-2018, abbia a disposizione per il 2015 spese finali in termini di competenza per complessivi 7.726,41 milioni di euro, con una riduzione complessiva di circa 128 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate al 2015, e che rispetto alla spesa complessiva dello stanziamento di competenza per le spese di bilancio dello Stato la quota riservata al Ministero della giustizia risulta pari all'1,38 per cento (1,36 per cento all'assestato 2015);

considerato che con i citati disegni di legge AS 2111 e AS 2112, per le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione si registra uno stanziamento di competenza, pari a 31 milioni di euro per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 315 del codice di procedura penale (con un incremento di 9,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015) e uno stanziamento di 40 milioni di euro per violazione del termine ragionevole del processo *ex lege* 24 marzo 2001, n. 89 (con una diminuzione di 40 milioni rispetto all'assestato 2015);

visto l'art. 39 dell'AS 2111 recante «Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo», con il quale si intende modificare le procedure per ottenere l'indennizzo, per irragionevole durata del processo, contenute nella legge 24 marzo 2001, n. 89, cosiddetta legge Pinto, abbassando l'entità dell'indennizzo e introducendo l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata, di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresenterebbero una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno;

considerato inoltre che vengono introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio sofferto disciplinando, nuove modalità di pagamento;

preso atto che la finalità dichiarata dall'intervento legislativo richiamato è quella di «razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine ragionevole di durata dei processi» e, a tal fine, la disposizione modifica la legge 24 marzo 2001, n. 89, che disciplina appunto il procedimento da seguire per ottenere un'equa riparazione in caso di violazione di tale termine;

valutata la relazione della Corte dei conti sul rendiconto, che evidenzia che il debito complessivo ancora esistente presso le Corti d'appello supera, nel 2014, i 456 milioni di euro, di cui 72,5 milioni relativi al 2014, al netto degli interessi e che le Corti d'appello, con maggior debito, risultano essere Roma con 79 milioni, Lecce con 43 milioni, Napoli con 42 milioni e Catanzaro con 40 milioni di euro;

valutato che tali ritardi nei pagamenti hanno prodotto un ulteriore aumento dei contenziosi e in particolare la novella di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali», che intendeva assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti ai creditori di somme liquidate anche ai sensi della legge Pinto, non ha

prodotto il contenimento delle procedure esecutive e, anzi, sono raddoppiati, nel 2014, i ricorsi al giudice amministrativo, per l'ottemperanza ai quali si sono aggiunti i ricorsi per ritardo nell'esecuzione di decisione giudiziaria che ha riconosciuto l'indennizzo,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di accertare le cause dei gravi ritardi registrati nelle richiamate Corti d'appello e del conseguente debito complessivo a valere sugli indennizzi riconoscibili ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89;

se non ritenga opportuno valutare una modifica del procedimento di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, al fine di evitare che, con il moltiplicarsi del numero dei ricorsi, si rallenti ulteriormente l'attività degli uffici giudiziari, ad esempio delegando la competenza e l'accertamento anche ad altro organo dell'organizzazione giudiziaria o amministrativa;

se non valuti che le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 contrastino con i rimedi alla violazione dei diritti dell'uomo per l'irragionevole durata dei processi, a cui richiamano le pronunce della CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo) di Strasburgo.

(4-04860)

BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

«Roberto Cavalli» è un marchio di riferimento nel segmento del lusso internazionale e del *made in Italy*, con una presenza in tutto mondo grazie ad una rete che oggi conta circa 200 *boutique* monomarca e che occupa, nel solo stabilimento di Sesto fiorentino (Firenze), più di 320 dipendenti;

il 30 aprile 2015 è stata ufficializzata l'acquisizione da parte del fondo di *private equity* Clessidra sgr della maggioranza del capitale azionario della *maison* fiorentina. L'operazione ha riguardato l'acquisizione di una quota di maggioranza pari al 90 per cento del capitale del gruppo da parte di una società di nuova costituzione denominata «Varenne». Il restante 10 per cento continua ad essere detenuto dal fondatore Roberto Cavalli. Nell'azionariato di Varenne, società di cui Clessidra detiene la maggioranza assoluta, sono presenti alcuni co-investitori con quote di minoranza, tra i quali L-Gam, fondo di investimenti internazionale e Chow Tai Fook enterprises limited, una *holding* con base a Hong Kong;

Francesco Trapani, vicepresidente esecutivo di Clessidra, per oltre 25 anni amministratore delegato di Bulgari, quindi CEO della divisione orologi e gioielli di Lvmh, ha assunto la carica di presidente della società per azioni «Roberto Cavalli». Renato Semerari, già president del gruppo multinazionale Coty, quotato alla borsa di New York e, in precedenza, CEO di Guerlain e CEO e president Europa di Sephora, entrambe società del gruppo Lvmh, ricopre il ruolo di amministratore delegato della *maison* fiorentina;

l'azienda, la cui direzione creativa di Roberto Cavalli fa capo allo stilista norvegese Peter Dundas, ha chiuso il 2014 con ricavi consolidati in crescita, pari a circa 210 milioni di euro;

considerato che:

il primo incontro tra i lavoratori e la nuova dirigenza si è tenuto nel mese di luglio, nel quale tutti i dipendenti sono stati rassicurati sulle buone prospettive per il futuro dell'azienda;

ad ottobre, contrariamente a quanto in precedenza sostenuto, sono stati improvvisamente annunciati dalla nuova proprietà circa 70 licenziamenti che dovrebbero interessare, in netta maggioranza, lo stabilimento di via del Cantone in zona Osmannoro a Sesto fiorentino;

secondo quanto dichiarato da rappresentanze sindacali, l'azienda non ha presentato un piano industriale e non ha prospettato investimenti sul territorio. Si lamenta anche il fatto che i licenziamenti siano stati annunciati senza che i sindacati fossero stati messi a conoscenza di queste intenzioni e coinvolti nelle opportune sedi negoziali;

l'acquisto di un *brand* così importante, come quello rappresentato da Roberto Cavalli, non può essere un investimento di tipo speculativo ma un patto che si fa con le Istituzioni, con il territorio e con chi, da anni, lavora all'interno dell'azienda;

i successi italiani nel settore della moda e del lusso contribuiscono a definire i canoni di quello «stile italiano» che è diventato essenza dell'immagine vincente dell'Italia all'estero e traino per altri settori economici e produttivi del *made in Italy*. Tutelare la qualità e difendere il legame con il territorio delle produzioni del lusso sono quindi esigenze prioritarie al fine di difendere il nostro *export* e la nostra fama internazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi negoziali, e quali iniziative, anche in collaborazione con gli enti territoriali, intendano adottare per attivare un tavolo di concertazione con la proprietà, le rappresentanze sindacali e tutte le parti coinvolte, per evitare la soluzione unilaterale prospettata dall'azienda e tutelare i posti di lavoro;

se intendano aprire un confronto con la proprietà del fondo Clessidra e con i sindacati perché venga presentato celermente dall'azienda un piano industriale capace di disegnare il futuro della Roberto Cavalli e dal quale emerga con chiarezza se esiste la volontà di continuare ad operare sul territorio toscano e scongiurare così i timori di delocalizzazioni;

quali iniziative di loro competenza reputino di intraprendere affinché, in caso di cessioni di importanti *brand* italiani, sia tutelato il patrimonio umano e la specificità territoriale delle aziende italiane dai rischi connessi ad investimenti di tipo prettamente speculativo.

(4-04861)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02385, della senatrice Montevercchi ed altri, sulla concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del turismo.

